



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 3 del 19 Gennaio 2022

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollentino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

VERBALE 25.11.2021, N. 58/4

Piano regionale integrato di interventi in favore della famiglia per l'anno 2021..... 5

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

DETERMINAZIONE 12.01.2022, N. APL/AIE/1

Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo ai sensi dell' art. 25. Comma 2 bis della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68 - Aggiornamento anno..... 14

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 03.06.2021, N. 325

Decreto-legge n. 158 del 13.09.2012 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 – Disposizioni concernenti il Comitato Etico Regionale (CER) della Regione Abruzzo... 28

DELIBERAZIONE 15.11.2021, N. 718

Recepimento <<Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge, 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sul documento recante "Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali">>. – Accordo attuativo regionale..... 44

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZI GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

DETERMINAZIONE 17.09.2021, N. DPC026/236

Abruzzo Rottami S.r.l. - Rinnovo D.D. n. DN3/21 del 12.02.2007 per l'attività di autodemolizione di veicoli a motore fuori uso e loro parti..... 79

DIPARTIMENTO SANITA'

SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA

DETERMINAZIONE 23.12.2021, N. DPF003/157

Concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio presso la Regione Abruzzo - Aggiornamento sedi disponibili da assegnare al terzo interpello. 83

SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI °

DETERMINAZIONE 23.12.2021, N. DPF011/32

L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 — art. 25. Autorizzazione alla Associazione “Guardie Ambientali d'Italia” Sez. Marsica — Sede Legale via dei Mirtilli n° 5, allo svolgimento di un Corso di I Formazione per Guardie Zoofile..... 90

ATTI DELLO STATO

SENTENZE

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 06.10.2021, N. 228. 93

SENTENZA 06.10.2021, N. 229 95

SENTENZA 10.11.2021, N. 235 98

PARTE II**Avvisi, Concorsi, Inserzioni**

COMUNE DI ELICE

Avviso di deposito variante al Piano Regolatore Generale proroga termini.101

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

VERBALE 25.11.2021, N. 58/4

Piano regionale integrato di interventi in favore della famiglia per l'anno 2021.

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 25.11.2021

Presidenza del Presidente: SOSPIRI

Consigliere Segretario: BOCCHINO

	ASS.		ASS.		ASS.
ANGELOSANTE	X	FEBBO		PIETRUCCHI	X
BLASIOLI		FEDELE	X	QUAGLIERI	
BOCCHINO		LA PORTA		SANTANGELO	
CARDINALI		MARCOVECCHIO		SCOCCIA	
CIPOLLETTI		MARCOZZI		SMARGIASSI	
D'ANNUNTIIS		MARIANI		SOSPIRI	
DE RENZIS		MARSILIO		STELLA	
DI BENEDETTO		MONTEPARA		TAGLIERI SCLOCCHI	
DI GIANVITTORIO		PAOLUCCI		TESTA	
DI MATTEO		PEPE	X		
D'INCECCO		PETTINARI			

Giunta Regionale d'Abruzzo

VERBALE N. 58/4

OGGETTO: Piano regionale integrato di interventi in favore della famiglia per l'anno 2021.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 5^a Commissione consiliare permanente svolta dal Presidente Quagliari che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 666/C del 22.10.2021, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto dell'istruttoria risultante dal contenuto della predetta deliberazione della Giunta regionale;

Considerato di poter approvare il "Piano regionale integrato di interventi in favore della famiglia per l'anno 2021" così come proposto dalla Giunta regionale con DGR n. 666/C del 27.10.2021;

Uditi gli interventi, in sede discussione generale, dei consiglieri Smargiassi e Pettinari;

A maggioranza statutaria

D E L I B E R A

per tutto quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente trascritta, di:

1. approvare l'allegato "Piano regionale integrato di interventi in favore della famiglia per l'anno 2021", quale strumento di definizione e coordinamento delle politiche per la famiglia finanziate così come proposto dalla Giunta regionale con DGR n. 666/C del 27.10.2021;

2. trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Giunta regionale per i successivi adempimenti a cura del Dipartimento competente per materia.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

VT/cmz

Giunta Regionale d'Abruzzo

Segue allegato

**REGIONE ABRUZZO****DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE
SERVIZIO TUTELA SOCIALE - FAMIGLIA
Ufficio per la Famiglia e le Pari Opportunità****Piano regionale integrato di interventi in favore della famiglia per l'anno 2021**

Conferenza Unificata Rep. Atti n. 58/CU del 17 giugno 2021

D.M. 24 giugno 2021

L.R. 2 maggio 1995, n. 95

Il Piano regionale integrato di interventi in favore della famiglia per l'anno 2021 (d'ora in avanti, "Piano regionale") si propone come strumento di programmazione organica e sinergica con gli indirizzi nazionali in favore della famiglia che tiene conto, da un lato, del finanziamento plurimo su tre livelli di governo (Stato, Regioni e Comuni) destinato alle politiche sociali e, in particolare, alle politiche per la famiglia, dall'altro dei fenomeni sociali influenti sui nuclei familiari con particolare riguardo a quelli emersi sul territorio regionale.

Il breve orizzonte temporale di azione del Piano regionale (annuale) configura la presente programmazione come complemento specifico e rafforzativo della programmazione regionale triennale vigente (Piano Sociale Regionale 2016/2018), che, pertanto, deve tempestivamente cogliere le tensioni sociali tra nuove e più remote difficoltà da un lato e attivare processi innovativi da sostenere attraverso un'alleanza sempre più forte tra sistema pubblico dei servizi e potenzialità locali dall'altro.

Nelle more dell'attuazione del *Family Act* (Legge 1 aprile 2021, n. 46 di delega al Governo per il riordino ed il potenziamento di misure a sostegno dei figli a carico), il presente Piano regionale mira a perseguire i medesimi obiettivi - favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l'occupazione mediante il riordino delle misure a sostegno dei figli a carico - attraverso azioni volte a favorire il benessere familiare e, nello specifico, a sostenere la natalità e la genitorialità responsabili nonché, indirettamente, a promuovere l'occupazione, in particolare femminile.

Il presente Piano regionale è, inoltre, fondato sui riscontri dei Piani regionali relativi alle precedenti annualità, rispetto alle quali intende dare continuità d'intervento sui fenomeni della denatalità e delle problematiche relazionali tra genitori e figli, tenuto conto della loro continua evoluzione e da contestualizzare nel particolare periodo caratterizzato dall'epidemia covid-19.

Il contesto demografico ed economico.

La Regione Abruzzo registra un persistente trend demografico negativo (-4,1‰ nel 2018; -5,2‰ nel 2019 e -6,7‰ nel 2020). La popolazione regionale è passata da 1.311.580 residenti al 1° gennaio 2019 a 1.285.256 residenti al 1° gennaio 2021 (dati ISTAT), con una riduzione relative maggiore di quella media nazionale, sebbene inferiore a quella della circoscrizione "Meridione".

Come ormai da anni, il calo demografico in Abruzzo è imputabile principalmente ad un tasso di crescita naturale fortemente negativo (nel 2019, - 4,7 per mille), accentuato dal tasso migratorio. Nell'anno 2020, caratterizzato dalla pandemia da covid 19, si è registrato il minimo storico di nascite (8.227) e il massimo storico (16.296) di decessi dal secondo dopoguerra ad oggi con un ulteriore



conseguente peggioramento del tasso di crescita naturale.

Le famiglie, elemento fondamentale per la conoscenza del territorio e delle dinamiche sociali, nonché variabile di riferimento del presente Piano, hanno subito notevoli trasformazioni nelle proprie caratteristiche dimensionali e tipologiche, con lievi modifiche anche negli anni più recenti. I dati ISTAT relativi alla tipologia dei nuclei familiari, anche per il periodo 2019-2020, evidenziano un lieve aumento delle persone sole e dei nuclei monogenitoriali ed una diminuzione delle famiglie con più di 5 componenti e delle coppie con figli; all'interno di queste ultime, sono diminuite le coppie con un solo figlio mentre sono aumentate quelle con due o più figli.

Il rapporto della Banca d'Italia sull'economia dell'Abruzzo pone il consistente calo del PIL regionale in linea a quanto registrato per il complesso del Paese a causa della rapida diffusione della pandemia su tutto il territorio nazionale. La pesante contrazione dei livelli di attività, fatta eccezione per un breve recupero nel corso dell'estate, si è riflessa sul mercato del lavoro con un netto peggioramento del quadro occupazionale.

Nonostante le diverse forme di sostegno del reddito derivanti da ingenti stanziamenti governativi e poste in essere anche dalla Regione, i redditi delle famiglie abruzzesi fanno stimare, per l'anno 2020, una maggior flessione rispetto al dato medio nazionale con un calo di oltre il 3 per cento. Ne è conseguita una marcata riduzione dei consumi ed un aumento del risparmio da parte delle famiglie riconducibili a motivazioni di tipo precauzionale. L'obiettivo difficoltà che nasce dalla contrazione del reddito familiare non può che innescare un'azione pubblica, così come avvenuto con il bonus famiglia in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 193/2020, e con particolare riguardo al superiore interesse dei minori.

In prospettiva, l'incertezza sull'evoluzione del quadro macroeconomico nazionale caratterizzato da una pronunciata e diffusa crisi economica amplificata dalla pandemia, induce Banca d'Italia a stimare che almeno la metà della popolazione si aspetta una riduzione del reddito familiare anche per l'anno in corso per cui si può ragionevolmente presumere valida la stima anche per i prossimi mesi del nuovo anno in assenza di una definitiva sconfitta del virus. Problemi di tale natura possono certamente porsi in una relazione di circolarità con alterazioni emotive dei singoli componenti la famiglia e relazionali tra detti componenti all'interno del nucleo.

D'altro canto, nel contesto sociale la famiglia può essere considerata protagonista di positivi processi di auto-aiuto, di responsabilità e di sviluppo delle relazioni sociali nonché una valida risposta al bisogno affettivo-relazionale, ma anche educativo, del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo attraverso l'istituto dell'affido familiare spesso efficace anche per la famiglia d'origine nella misura in cui trova, nell'azione congiunta degli operatori che gestiscono il caso e nel nucleo affidatario (anche singola persona), la forza di riappropriarsi del proprio ruolo.

In quanto capace di esprimere grandi potenzialità, il ruolo della famiglia all'interno della comunità di riferimento va sostenuto e rafforzato. E consolidare e fortificare il sistema di interventi e servizi territoriali dedicati alla famiglia diviene una parola d'ordine per contrastare le disuguaglianze sociali o, quanto meno, per contenere il rischio di diffusione della povertà anche tra classi sociali ad oggi estranee all'indigenza.

La situazione sinteticamente esposta conferma la necessità evidenziata dall'obiettivo generale e di quelli specifici del presente Piano, di rafforzare la centralità della famiglia nelle politiche sociali aderendo alle linee di azione e alla destinazione delle risorse finanziarie stabilite dall'art. 3 del D.M. 24 giugno 2021.

Le Strategie del Piano regionale.

Premesso che gli obiettivi specifici del Piano regionale sono strettamente connessi alle dinamiche intrafamiliari e alla famiglia nel contesto sociale regionale, si declinano i seguenti:



- creazione delle condizioni atte a sviluppare un ruolo centrale della famiglia come soggetto attivo di politica sociale
- superamento di situazioni di vulnerabilità socioeconomica della famiglia
- prevenzione dell'allontanamento dei minori dal nucleo familiare di origine, di ogni tipologia di abuso o violenza nei loro confronti
- sostegno a padri o madri separati o divorziati
- potenziamento dei Centri per la famiglia, anche in sinergia con i PUA, e istituzione di nuovi Centri negli ambiti carenti
- sensibilizzazione, informazione e formazione sull'istituto dell'affido
- contrasto all'istituzionalizzazione di minori
- sostegno per il superamento dei nuovi bisogni derivati dalla crisi sanitaria
- sviluppo di politiche locali innovative a favore della famiglia

Il presente Piano fa tesoro delle esperienze e dei riscontri ottenuti con i precedenti tre piani relativi agli anni 2018, 2019 e 2020; questi ultimi presentano positivi elementi di discontinuità con i Piani anteriori, fondati prevalentemente sulle prescrizioni della L.R. n.95/1995, in quanto sono rivolti agli E.C.A.D. degli Ambiti Distrettuali Sociali, il cui assetto, territorialmente più ampio, è stato definito dal Consiglio Regionale con Verbale n. 70/3 del 9 agosto 2016.

Dei Piani dell'ultimo triennio, solo quello del 2020 ha potuto prevedere risposte alla forte domanda di protezione sociale derivata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, sulla quale, stante l'emergenza ancora in atto e, comunque, la non conoscenza di tutti i possibili effetti sulla famiglia, il presente Piano tiene alta l'attenzione.

Il piano inoltre si pone in linea con le strategie in corso a livello nazionale e agli indirizzi espressi dalle norme specifiche di settore.

A tal fine, va ricordato che il Piano regionale integrato di interventi in favore della famiglia per l'anno 2021 è articolato sulla base dei seguenti riferimenti normativi:

- art. 19, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo denominato "Fondo per le politiche della famiglia" e la relativa disciplina di cui all'art. 1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;
- Intesa sancita, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in Conferenza Unificata - Rep. atti n. 58/CU del 17 giugno 2021 - tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano ed Autonomie locali;
- D.M. 24 giugno 2021 "Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia" (GU n.204 del 26-8-2021) che determina la quota parte delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia destinata ad attività di competenza statale, regionale e degli enti locali e ripartisce tra le Regioni € 25.650.445,00 applicando il medesimo criterio utilizzato per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali con le risultanze di cui alla tabella 1, parte integrante del decreto stesso, che per la Regione Abruzzo indica un'assegnazione di € 628.435,90;
- L.R.2 maggio 1995, n.95 "Provvidenze in favore della famiglia" e, in particolare, l'art. 3 che demanda al Consiglio Regionale la programmazione delle attività, delle prestazioni e degli interventi in favore della famiglia contestualizzata nel quadro della generale programmazione sociale regionale di cui al vigente Piano Sociale regionale 2016/2018, approvato con la deliberazione di Consiglio Regionale n. 70/4 del 9 agosto 2016 e prorogato con verbale n.114/3 nella seduta consiliare del 31.12.2018.
- Piano Sociale regionale 2016/2018 – parte II.4 – che prevede politiche per la famiglia, declinate nell'Asse Tematico 4 "Sostegno alla genitorialità e alle famiglie, nuove generazioni, prevenzione e contrasto alla violenza domestica" con l'obiettivo, tra altri, di incrementare il tasso di natalità attraverso azioni, in una logica di continuità, migliorative dei servizi che supportano la maternità



e la paternità nonché, in una logica innovativa, specifiche di una strategia integrata rispondente a nuovi bisogni e, quindi, ivi compresi quelli conseguenti all'emergenza epidemiologica da covid 19

Macro aree e tipologie di azione – interventi

In linea con i sopracitati riferimenti normativi, le risorse poste a finanziamento del Piano regionale sono ripartite tra le macro aree e le tipologie di azione – interventi specificate nel *Piano operativo interventi regionali programmati* a valere dell'Intesa 58/CU e di altre fonti di finanziamento (d'ora in avanti, "Piano operativo") quale allegato cui si rinvia in quanto specificazione del Piano regionale.

Nell'ottica della maggiore aderenza alle esigenze locali, anche emerse ed emergenti per la crisi pandemica, i servizi e gli interventi riportati nel predetto Piano operativo sono da intendersi come elencazione indicativa e non esaustiva per cui volti ad incentivare interventi con carattere innovativo per il territorio come, ad esempio, la promozione di forme flessibili e di prossimità per un reciproco auto-aiuto tra famiglie mutuando ed adattando la metodologia PIPPI ai bisogni familiari; interventi a supporto della famiglia per favorire la fruizione dei servizi da parte della stessa ovvero l'integrazione sociale della famiglia anche con l'ausilio della figura professionale dell'assistente familiare.

Macro Area/Azione: Centri per la Famiglia e Consulteri (istituzione e potenziamento).

L'azione intende finanziare l'istituzione dei centri per la famiglia (ove necessari), l'implementazione e il potenziamento dei Centri per la famiglia esistenti. Tra le attività finanziabili troviamo:

- educativa Domiciliare: supporto educativo alle famiglie che vivono in condizioni di grave disagio sociale;
- azioni di sostegno alla genitorialità e orientamento dei genitori durante il percorso di crescita dei figli (sostegno alla coppia; sostegno alla genitorialità per la risoluzione di tematiche quali: conflitti, adozioni, conciliazione, ecc.);
- mediazione familiare;
- valorizzazione del volontariato familiare attraverso il riconoscimento dei gruppi di mutuo aiuto familiare;
- banche del tempo;
- sostegno allo studio (e/o servizio dopo scuola con trasporto dalla scuola e mensa per la risoluzione di problematiche relative alla conciliazione in contesti in cui non si può accedere al tempo prolungato a scuola);
- sportelli informativi e di consulenza vari;
- opportunità ludiche;
- tutela dell'infanzia;
- solidarietà generazionale;
- interventi destinati a favorire la natalità, anche tenuto conto dei nuovi bisogni legati all'emergenza da covid-19;
- azioni di promozione di reti di solidarietà tra le famiglie in un periodo di emergenza sanitaria;
- organizzazione di percorsi psico-formativi;
- percorsi di prevenzione per neo coppie e neo genitori al fine di promuovere la cultura del rispetto e della non violenza;
- azioni di interventi a sostegno dei genitori nel percorso di formazione dei figli a seguito della emergenza sanitaria;
- attività finalizzate a sostenere le famiglie nel complesso percorso di adozione.

Macro Area/ Azione – Attività a favore delle famiglie e delle responsabilità genitoriali/Tutela minori - Affidato familiare

L'azione è articolata in due distinte misure di sostegno finanziario:



- A) *Buoni servizio* I buoni servizio sono un sostegno economico alle famiglie in condizione di fragilità socio-economica, anche solo conseguente all'epidemia da covid-19, individuabile con una perdita o con una consistente riduzione del reddito familiare, finalizzati a favorire la conciliazione tra impegno lavorativo/formativo e cura in ambito familiare

Permettono di acquisire servizi educativi di cura e custodia di minori con età fino a 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori riconosciuti in stato di handicap o difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio).

L'Azione intende fornire contributi alle famiglie per l'acquisto dei seguenti servizi:

- asili nido;
- servizi integrativi pubblici e privati;
- spazi gioco o ludoteche;
- buoni servizio babysitter;
- centri per bambini (0-36 mesi) e famiglie con bambini 0-36 mesi;
- servizi educativi in contesti familiari e domiciliari (come supporto a famiglie multiproblematiche e in presenza di disturbi psichiatrici);
- servizi di Outdoor Education (indispensabili in questo periodo storico colpito dalla pandemia)

- B) *Buoni fornitura*. I buoni fornitura consistono in un sostegno economico per l'acquisto di beni di prima necessità per bambini o necessari per adolescenti fino al 16° anno di età, per gestanti, per padri o madri soli in situazione di disagio o famiglie multiproblematiche con figli in situazioni di difficoltà economica o di isolamento sociale, anche solo conseguente all'epidemia da COVID-19 individuabile con una perdita o con una consistente riduzione del reddito familiare.

Un ulteriore azione è finalizzata all'istituzione di percorsi di sensibilizzazione, informazione e formazione all'affido al fine di contrastare l'istituzionalizzazione dei minori che necessitano di essere temporaneamente allontanati da una situazione di difficoltà nella famiglia di origine. E' anche occasione di crescita individuale e sociale per le famiglie affidatarie (coppie con o senza figli, coppie sposate o conviventi, persone singole) da sostenere e incentivare nell'impegno, con ogni implicazione affettiva, all'accoglienza di un bambino o un ragazzo per un tratto più o meno lungo della sua vita.

Macro Area/ Azione- Attività a favore della natalità.

L'azione prevede un *Bonus per i nuovi nati* quale sostegno economico corrisposto, nell'anno 2022, per nuove nascite e fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo, alle famiglie per ogni figlio.

Le risorse finanziarie del Piano

Le risorse poste a finanziamento del presente Piano, pari ad € 996.435,90 complessivi, sono costituite per:

- € 628.435,90 dalla quota del Fondo per le politiche della famiglia 2021 ripartita con D.M. 24 giugno 2021 ed assegnate alla Regione Abruzzo

- € 368.000,00 da risorse regionali di cui alla L.R. 2 maggio 1995, n.95 previste nel bilancio del corrente esercizio e delle quali € 125.700,00 costituiscono la compartecipazione finanziaria prescritta dal D.M. 24 giugno 2021 nella misura del 20% del finanziamento assegnato alla Regione Abruzzo



Le risorse disponibili per ciascuna delle macro aree ed azioni sopra citate, e le relative fonti di finanziamento, sono riportate nella tabella seguente (i valori sono espressi in euro):

Macro Aree/Azioni	Fondo Nazionale Politiche per la Famiglia Anno 2021	Fondo regionale L.R. n. 95/1995 (cofinanziamento regionale) Anno 2021	Fondo regionale L.R. n.95/1995 Anno 2021	Totale risorse
Attività per lo sviluppo dei Centri per le famiglie e dei consultori familiari nell'ambito delle specifiche competenze sociali - Centri per la famiglia - Consultori familiari	100.000,00 28.435,90	100.000,00 25.700,00		254.135,90
Attività a favore delle famiglie e delle responsabilità genitoriali - Sostegno finanziario alle famiglie in difficoltà - Tutela minori - affido	400.000,00		242.300,00	642.300,00
Attività a favore della natalità - bonus per i nuovi nati	100.000,00			100.000,00
Totale risorse	628.435,90	125.700,00	242.300,00	996.435,90

Organizzazione e gestione del Piano

Dette risorse sono assegnate agli E.C.A.D. - Enti Capofila degli Ambiti Distrettuali Sociali così come definiti con Verbale del Consiglio Regionale n. 70/3 del 9 agosto 2016, pubblicato sul BURAT Speciale n. 114 del 9.09.2016, i quali procederanno alla programmazione locale degli interventi per la famiglia sulla base delle risorse agli stessi ripartite in sede di pubblicazione di apposito avviso emanato dal competente Servizio Tutela sociale – Famiglia in attuazione del presente Piano regionale e del relativo allegato Piano operativo.

La programmazione locale è in grado di cogliere appieno le diverse esigenze ed i reali bisogni all'interno del nucleo familiare ove si possono contrapporre le necessità dei membri adulti alle istanze dei minori con il loro diritto ad una serena crescita.

Per favorire l'omogeneità nella territorializzazione delle azioni si provvederà al riparto delle risorse tra gli E.C.A.D. dei 24 Ambiti Distrettuali Sociali utilizzando i criteri previsti dal vigente Piano Sociale Regionale per sostenere i Piani Distrettuali Sociali e, precisamente, rappresentati dai seguenti:

- 60% - in proporzione diretta alla popolazione residente
- 10% - in proporzione all'indice di dipendenza strutturale
- 10% - in proporzione diretta al numero di anziani residenti (65 anni e oltre)
- 10% - in proporzione inversa alla densità demografica (residenti/Kmq)
- 10% - in proporzione diretta alla popolazione immigrata residente.

In merito alla destinazione delle risorse si specifica, inoltre, quanto segue:

1. destinatari delle azioni poste in essere con l'utilizzo delle risorse finanziarie indirizzate, in continuità alle analoghe azioni dei precedenti piani, all'erogazione di buoni servizio e buoni fornitura, al sostegno alla genitorialità, ivi compreso il sostegno alle coppie genitoriali naturali e affidatarie, devono essere esclusivamente i componenti della famiglia anagrafica del territorio di riferimento di



- ciascun E.C.A.D. che, qualora volesse sostenere spese collaterali, funzionali o ulteriori rispetto al beneficio direttamente prevedibile per le famiglie, dovrà provvedere con fondi propri;
2. gli E.C.A.D. potranno cofinanziare ciascuna macro area o singole tipologie di azioni senza alcun vincolo percentuale ma esclusivamente con risorse finanziarie proprie
 3. i benefici economici per ciascun nucleo familiare sono cumulabili, laddove riferite alle stesse spese e/o agli stessi costi, con altre misure previste a favore di persone fisiche/ famiglie fino ad un massimo di € 1.000 mensili per ogni persona;
 4. i Centri per la Famiglia sono quelli già comunicati o che saranno comunicati dagli E.C.A.D. al competente Servizio della Regione Abruzzo mentre i Consultori familiari pubblici e privati sono quelli finanziati per le macro aree di natura sanitaria con D.G.R. n. 579 del 20 settembre 2021 e, in sede di programmazione locale, possono potranno essere previsti interventi degli stessi nell'ambito delle competenze sociali.

CRONOPROGRAMMA delle ATTIVITA'

Il cronoprogramma delle attività prevede due mesi di programmazione e di attività amministrative regionale ad avvio del Piano (approvazione del Piano con deliberazione della Giunta regionale, pubblicazione dell'Avviso per la realizzazione del Piano e presentazione delle istanze da parte degli ECAD degli ADS ed istruttoria delle stesse da parte del Dipartimento) da concludersi entro dicembre 2021. I successivi 12 mesi sono destinati alla realizzazione del piano, che va concluso con le attività di rendicontazione, da realizzarsi entro dicembre 2022.

DESCRIZIONE ATTIVITA'	DURATA		ANNO 2021			ANNO 2022											
	inizio	fine															
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Attività amministrative regionali – trasmissione programmazione al competente Ministero	ottobre 2021	ottobre 2021	X														
Approvazione programmazione da parte del Consiglio Regionale su proposta della Giunta	novembre 2021	novembre 2021		X													
Avviso pubblico presentazione delle istanze degli ECAD degli ADS Istruttoria delle istanze	novembre 2021	dicembre 2021			X												
Attuazione progetti e rendicontazione	dicembre 2021	dicembre 2022			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

DETERMINAZIONE 12.01.2022, N. APL/AIE/1

Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo ai sensi dell' art. 25. Comma 2 bis della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68 - Aggiornamento anno.**Repertorio APL/AIE/1 del 12/01/2022**

	<i>Consiglio Regionale dell'Abruzzo</i>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
---	---	--------------------------------

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
Servizio Affari Istituzionali ed Europei**Oggetto:** Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo ai sensi dell' art. 25. Comma 2 bis della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68 - Aggiornamento anno 2022.**PREMESSA**

VISTO l'art.19, comma 1, della L.R. 68/2012, ai sensi del quale "è istituito, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, dello Statuto regionale, il Collegio dei revisori dei conti della Regione Abruzzo, di seguito denominato Collegio, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";

VISTO l'art. 25, comma 2 bis, della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, secondo cui "l'elenco è aggiornato annualmente a cura del competente Servizio del Consiglio regionale sulla base delle domande pervenute in conformità all'avviso pubblico che a tal fine è reso disponibile sul sito istituzionale del Consiglio Regionale";

TENUTO CONTO che l'Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisori dei conti della Regione Abruzzo è stato aggiornato con determinazione dirigenziale APL/AIE/24/2021 del 1° aprile 2021 e pubblicato sul BURAT ordinario n. 13 del 7 Aprile 2021;

CONSIDERATO che all'integrazione annuale dell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisori dei conti della Regione Abruzzo si provvede mediante Avviso pubblico in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione;

CONSIDERATO che i Revisori dei Conti già iscritti nell'elenco, per il mantenimento dell'iscrizione, devono acquisire annualmente almeno 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica o gestione economica e finanziaria degli enti territoriali oltre che dichiarare la permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'Elenco e l'assenza delle cause di cui all'art. 29 della L.R. 68/2012;

RITENUTO necessario provvedere all'aggiornamento annuale dell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo con l'inserimento delle nuove candidature e la conferma dei requisiti per i revisori già iscritti;

Si propone:

- di approvare, ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis, della L.R. 68/2012, l'Avviso pubblico e i relativi allegati, modello A) nuovi iscritti e modello B) revisori già iscritti, per l'aggiornamento annuale dell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo;

- di disporre la pubblicazione dell'Avviso e degli allegati A) e B) sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale;
- di disporre l'invio mediante PEC dell'Avviso e dell'allegato B) ai revisori già iscritti al fine di facilitare la presentazione della dichiarazione per la permanenza nell'Elenco.

IL DIRIGENTE

- a) VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n. 77: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";
- b) VISTA la L.R. 9 maggio 2001 n. 18: "Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio Regionale";
- c) VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
- d) VISTO l'art. 14, comma 1, lettera e) del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che prevede che le regioni istituiscano un Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente;
- e) VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che prevede che le Regioni diano applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera e) del d.l. 138/2011;
- f) VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 3 dell'8 febbraio 2012 recante i criteri per l'inserimento nell'elenco dei Revisori dei conti delle Regioni, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett e) del D.L. n. 138/2011 sm e i;
- g) VISTO il D.lgs 31 dicembre 2012 n. 235: "Testo unico delle disposizioni in materia di insindacabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- h) VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- i) VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e smi.
- j) VISTA la L.R. 1° ottobre 2013, n. 31 (legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alla l.r. 2/2013 e 20/2013)
- k) VISTA e condivisa la proposta dell'Ufficio Affari Istituzionali;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis, della L.R. 68/2012, l'Avviso pubblico e i relativi allegati modello A) nuovi iscritti) e modello B) revisori già iscritti) per l'aggiornamento annuale dell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo;
2. di disporre la pubblicazione dell'Avviso e degli allegati A) e B) sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale;
3. di disporre l'invio mediante PEC dell'Avviso e dell'allegato B) ai revisori già iscritti al fine di facilitare la presentazione della dichiarazione per la permanenza nell'Elenco.

Elenco visti:**ISABELLA FABI****Elenco allegati:**

Nome allegato	Hash allegato
Avviso INTEGRAZIONE ANNO 2022 CREDITI 2021	891ffb302f512343ab291fc1716735546d20f1b6
Allegato A) nuovi iscritti	82c60ad208ed5e15d670612f9804cf79a7add5aa
allegato B) Revisori iscritti	67e247af529d16b2df757c9fa608cc3cd7589a97

IL DIRIGENTE**ANNALISA LANNI**

Si dà atto che il presente provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale.

Segue allegato

**CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI**

AVVISO PUBBLICO

*Elenco regionale dei candidati alla nomina a **Revisore dei Conti della Regione Abruzzo** ai sensi dell'articolo 25 comma 2 bis, della L.R. 28 dicembre 2012, n.68: "Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 23. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti". - Aggiornamento anno 2022.*

**Art. 1
(Finalità)**

1. Il presente avviso stabilisce requisiti, condizioni e modalità per l'aggiornamento annuale dell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisori dei conti della Regione Abruzzo (*di seguito denominato Elenco*) ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis, della L.R. 68/2012.
2. Con il presente avviso il Consiglio regionale non pone in essere alcuna procedura concorsuale o pre- concorsuale.

**Art. 2
(Composizione e durata del Collegio dei revisori dei conti della Regione Abruzzo)**

1. Il Collegio è composto da tre membri, nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 25 della L.R. 68/2012. Il sorteggio e' effettuato con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. I componenti del collegio eleggono, al loro interno, il Presidente.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Abruzzo dura in carica cinque anni; i componenti non sono immediatamente rinominabili.
4. Il Consiglio regionale nella nomina dei Revisori dei Conti garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi in conformità a quanto disposto dall'art. 42, comma 4, dello Statuto regionale.

**Art. 3
(Requisiti e condizioni per l'iscrizione nell'Elenco)**

1. È istituito, presso il Consiglio regionale, l'Elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Abruzzo.
2. Possono essere iscritti all'elenco, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#) (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione n. 3/SEZAUT/2012/INPR della Sezione delle Autonomie dell'8 febbraio 2012, ai sensi dell'[articolo 14, comma 1, lettera e\) del d.l. 138/2011](#) convertito dalla [L. 148/2011](#).
3. Specificatamente possono essere iscritti nell'elenco coloro che, entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **iscrizione nel Registro Revisori legali** istituito dal D.Lgs 27.01.2010, n. 39 e smi (*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE*);
 - b) **anzianità di iscrizione nel Registro dei Revisori legali, non inferiore a dieci anni** (la richiesta anzianità di iscrizione potrà essere conseguita cumulativamente nel nuovo e nel vecchio regime);
 - c) **esperienza maturata, per almeno cinque anni**, come revisore dei conti in uno di seguenti enti
 - 1) **negli enti territoriali medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti)**;
 - 2) **negli enti del servizio sanitario**;
 - 3) **nelle università pubbliche**;
 - 4) **nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale**, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di Responsabile dei servizi economici e finanziari;
 - d) acquisizione **nell'anno precedente (l'anno 2021) a quello della presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco annuale di almeno dieci crediti formativi**, riconosciuti dalla disciplina di settore, **in materia di contabilità pubblica qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo**;
4. Tutti i requisiti, riportati nel comma precedente costituiscono condizione necessaria per la permanenza nell'Elenco; in caso di perdita di uno dei requisiti il Servizio competente provvede alla cancellazione dall'Elenco.

Art. 4 **(Cause di esclusione)**

1. Non sono nominabili nell'incarico di componenti del Collegio e non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e c) della L.R. 68/2012, che di seguito si riportano:
 - a) *i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale ed i componenti degli organi di vertice collegiali nonché gli organi individuali di amministrazione e di controllo degli Enti regionali di cui alla [L.R. 24 marzo 2009, n. 4](#) (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;*
 - b) *i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;*
 - c) *coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382¹ del codice civile.*

Art. 5 **(Cause di incompatibilità con la carica di componente i Collegio dei Revisori della Regione Abruzzo)**

1. Sono incompatibili con l'incarico di componente il Collegio, ai sensi di quanto disposto all'art. 29, commi 2 e 3, della L.R. 68/2012:
 - a) *coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale;*

¹ Cause di ineleggibilità e di decadenza cui all'art. 2382 del c.c. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

- b) coloro che hanno una lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con la regione;*
2. I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1 lett. a) e b) sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di dieci giorni dalla data di contestazione della stessa all'interessato da parte del competente Servizio del Consiglio Regionale. Il soggetto nominato quale componente del Collegio dei revisori dei conti che versi in una delle condizioni di cui al comma 1, lett. a) e b) è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni al competente Servizio del Consiglio regionale che può, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni.
 3. I componenti del collegio non possono assumere nuovi incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa, nonché presso enti locali.

Art. 6 **(Cause di incandidabilità)**

1. Non possono essere nominati componenti del Collegio dei Revisori coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo”* conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 *“come di seguito riportate:*
 - a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;*
 - b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);*
 - c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;*
 - d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);*
 - e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;*
 - f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*

Art. 7 **(Modalità e termini di presentazione della domanda per le nuove iscrizioni)**

1. **La domanda d'iscrizione** nell'Elenco, **in bollo**, deve essere redatta utilizzando lo schema allegato al presente Avviso (**All. A**), e deve essere inviata **entro e non oltre il termine**

perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURAT al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale con la seguente modalità:

- **invio a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.crabruzzo.it.**²

Ai sensi dell'articolo 38 comma 2 del DPR n. 445/2000 le istanze, le dichiarazioni e i relativi allegati, saranno ritenuti validi se effettuati secondo quanto previsto dall'art. **65 del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e alle norme relative all'annullamento del bollo apposto (sono valide le istanze se sottoscritte mediante firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità, ovvero se trasmesse da un indirizzo PEC che viene assunto quale domicilio digitale)**

2. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
3. Nella domanda il richiedente indica il domicilio che elegge ai fini delle comunicazioni ed un eventuale indirizzo di posta elettronica certificata ove richiede di ricevere le comunicazioni. Ogni eventuale variazione dei predetti dati deve essere comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, che non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni a causa dell'inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.
4. Il Servizio competente non assume, altresì, responsabilità per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
5. Nell'oggetto della pec deve essere apposta la dicitura: **"Domanda di iscrizione nell'Elenco dei candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo. Aggiornamento anno 2022"**
6. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione - Primo Piano.
7. Non sono prese in considerazione le domande di iscrizione pervenute oltre il termine di presentazione previsto dal presente Avviso.

Art. 8

(Adempimenti Revisori già iscritti nell'Elenco)

1. I Revisori legali già iscritti nell'Elenco, per mantenere l'iscrizione devono presentare, **la dichiarazione sostitutiva secondo l'Allegato B) al presente Avviso** per attestare l'acquisizione nel corso **dell'anno 2021 di almeno 10 crediti formativi**, riconosciuti dalla

² NOTA BENE: La casella di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non è abilitata alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta Elettronica Certificata;

l'oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni,) è opportuno fornire il riferimento all'istanza principale; nella comunicazione devono essere indicati con precisione la/le struttura/e destinataria/e e i dati identificativi del mittente;

il singolo documento destinato a più Servizi del Consiglio regionale deve essere trasmesso in un unico messaggio PEC al Protocollo Generale che provvede allo smistamento alle strutture destinatarie;

ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, txt, jpg, xml. Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, zip, rar, ecc.), pur non invalidando la ricezione e la protocollazione del messaggio di PEC, non potranno essere né acquisiti, né smistati alle competenti strutture destinatarie mediante il sistema di gestione documentale.

la casella protocollo@pec.crabruzzo.it, collegata al sistema di gestione documentale, accetta esclusivamente PEC i cui allegati non superino singolarmente i 30 MB e complessivamente i 70 MB. Tali limiti sono quindi da intendersi come il massimo accettato per singola mail, indipendentemente dal numero di allegati

disciplina di settore, in materia di contabilità pubblica qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo;

2. Devono, inoltre, dichiarare ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) **la permanenza dei requisiti espressamente citati nell'art. 3, comma 3, lett. a), b) e c) e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art 4, comma 1, lett. a) b) e c);**
3. **I revisori non dovranno allegare alcun attestato dei corsi effettuati, ma dovranno dichiarare in modo dettagliato per ogni credito**
 - **l'oggetto del corso,**
 - **il soggetto formatore,**
 - **la data di conseguimento, e il numero dei crediti maturati.**

Il Servizio effettuerà dei controlli a campione sulla veridicità delle suddette dichiarazioni.

4. **La dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti e il conseguimento dei crediti deve essere inviata nel termine e con le modalità di cui all'art.7 del presente avviso;**
5. **La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato B) nel termine di cui all'art. 7 dell'Avviso comporta la cancellazione dall'Elenco.**

Art. 9

(Controlli e trasparenza)

1. Ai sensi del D.lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di cui alle attività di competenza del Consiglio regionale. Il Titolare tratta i dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei dati è indispensabile per la nomina del componente il Collegio dei Sindaci della regione Abruzzo.
3. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy) per le finalità istituzionali connesse attività di competenza del Consiglio, per il quale sono comunicati.
4. Ai sensi dell'art. 5 GDPR il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e all'art. 4 Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
5. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale.
6. Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui all'art. 2 a Organismi di controllo/vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette.
7. I dati non saranno diffusi in altro modo.
8. I dati personali raccolti senza necessità del consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per tutta la durata della fruizione delle attività e, dalla data di cessazione delle attività, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti dalle legge/regolamenti.
9. I dati personali raccolti con il consenso per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità.
10. L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili in qualsiasi

momento ed opporsi in tutto o in parte, all'utilizzo dei dati; di proporre reclamo all'Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 Regolamento UE n.679/2016 e art. 7 D.Lgs. 196/2003.

11. Il Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il Consiglio Regionale dell'Abruzzo con sede in Via Michele Jacobucci, 4 - 67100 - L'Aquila, rappresentato ai fini previsti dal Regolamento UE dal legale rappresentante, il Presidente pro-tempore; PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it. Il Responsabile della protezione dei dati è l'avv. Laura Mariani rpd@crabruzzo.it.
12. Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il raggiungimento delle finalità specificate al punto 2.
13. L'elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

All.A) Modello di domanda di iscrizione nell'Elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti di cui all'art. 25 della L.R. 68/2012

Marca da bollo Euro 16,00

AL CONSIGLIO REGIONALE
Servizio Affari Istituzionali ed Europei
Via M. Jacobucci, 4
67100 L'AQUILA
protocollo@pec.crabruzzo.it

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisori dei conti della Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 25, comma 2 bis, della L.R. 68/2012. **Aggiornamento anno 2022.**

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

Codice fiscale _____

Residente a _____ prov. _____ CAP _____

Via/piazza _____ n. _____

Telefono _____ Cell. _____

PEC (domicilio eletto) _____

CHIEDE

di essere iscritto nell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Abruzzo ai sensi dell'articolo 25, comma 2 bis della L.R. 68/2012.

A tal fine

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000:

- di essere cittadino italiano
- di essere iscritto nelle liste del Comune di _____
- di godere dei diritti civili e politici;

- di possedere il seguente titolo di studio _____
conseguito il _____ presso _____
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 4¹ dell'Avviso ;
- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 6² dell'Avviso;
- di essere iscritto/a nel Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 al n. _____ con Decreto ministeriale _____ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. _____ del _____
- di aver maturato l'anzianità di iscrizione decennale nel registro (si cumulano gli anni del vecchio e nuovo regime);
- di avere conseguito la seguente specifica qualificazione professionale, in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria:
 - 1) **Revisore dei conti per almeno cinque anni negli enti territoriali medio-grandi (province e comuni superiori ai 50.000 abitanti), o negli enti del servizio sanitario, nelle università pubbliche e aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale (specificare la denominazione per esteso degli enti e la durata dell'incarico, indicando giorni, mesi e anni di inizio e fine)**

ENTE	ABITANTI (Solo per gli enti territoriali)	DATA INIZIO	DATA FINE	INCARICO

OPPURE

- 2) Svolgimento di incarichi come responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti territoriali medio-grandi (**province e comuni superiori ai 50.000 abitanti**), **enti del servizio sanitario, università pubbliche e aziende di trasporto pubblico locale** di

¹ Non sono nominabili nell'incarico di componenti del Collegio e non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e c) della L.R. 68/2012, che di seguito si riportano:

a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale ed i componenti degli organi di vertice collegiali nonché gli organi individuali di amministrazione e di controllo degli Enti regionali di cui alla [L.R. 24 marzo 2009, n. 4](#) (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

² Non possono essere nominati componenti del Collegio dei Revisori coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo" conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190

rilevante interesse in ambito regionale (specificare la denominazione per esteso degli enti e durata dell'incarico, indicando giorni, mesi e anni di inizio e fine):

ENTE	ABITANTI (Solo per gli enti territoriali)	DATA INIZIO	DATA FINE	INCARICO

- **di avere acquisito nell'anno 2021** i seguenti **crediti formativi (almeno 10 per ogni anno)**, riconosciuti dalla disciplina di settore, in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo (*specificare soggetto formatore, tipologia, materia, data e numero dei crediti formativi*)

ENTE formatore	ARGOMENTO	DATA	Numero Crediti
		Totale crediti	

- di comunicare tempestivamente le variazioni intervenute rispetto al possesso dei requisiti dichiarati.

Si allega alla presente copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante. (nei casi richiesti)

Luogo e data _____

IL DICHIARANTE _____

Il sottoscritto è consapevole che la comunicazione dei dati personali è necessaria per l'iscrizione nell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Abruzzo.

Luogo e data _____

IL DICHIARANTE _____

All. B) Dichiarazione per i Revisori già iscritti nell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisore dei Conti della regione Abruzzo al fine del mantenimento dell'iscrizione

AL CONSIGLIO REGIONALE
Servizio Affari Istituzionali ed Europei
Via M. Jacobucci, 4
67100 L'AQUILA
protocollo@pec.crabruzzo.it

Oggetto: Aggiornamento anno 2022. Elenco regionale dei candidati alla nomina a **Revisore dei Conti della Regione Abruzzo**, ai sensi dell'articolo 25, comma 2 bis della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

Codice fiscale _____

Residente a _____ prov. _____ CAP _____

Via/piazza _____ n. _____

Telefono _____ Cell. _____

PEC (domicilio eletto) _____

già iscritto nell'Elenco dei candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo e ai fini del **mantenimento dell'iscrizione nel suddetto Elenco**

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000.

- **di avere acquisito nell'anno 2021**, i seguenti **crediti formativi (almeno 10)**, riconosciuti dalla disciplina di settore, in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo (*specificare soggetto formatore, tipologia, materia, data e numero dei crediti formativi*)

ENTE formatore	ARGOMENTO	DATA	Numero Crediti

		Totale crediti	

- che permangono i requisiti necessari per l'iscrizione nell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisori dei conti della Regione Abruzzo, di cui all'art. 3, comma 3 lett. a) b) e c) dell'Avviso;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 4¹, comma 1, lett. a), b), e c) dell'Avviso;
- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 6² dell'Avviso;

Si allega alla presente copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante. (nei casi richiesti)

Luogo e data _____

IL DICHIARANTE _____

Il sottoscritto è consapevole che la comunicazione dei dati personali è necessaria per l'iscrizione nell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Abruzzo .

Luogo e data _____

IL DICHIARANTE _____

¹ Non sono nominabili nell'incarico di componenti del Collegio e non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e c) della L.R. 68/2012, che di seguito si riportano:

- a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale ed i componenti degli organi di vertice collegiali nonché gli organi individuali di amministrazione e di controllo degli Enti regionali di cui alla [L.R. 24 marzo 2009, n. 4](#) (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile

² Non possono essere nominati componenti del Collegio dei Revisori coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo" conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 03.06.2021, N. 325

**Decreto-legge n. 158 del 13.09.2012 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012
- Disposizioni concernenti il Comitato Etico Regionale (CER) della Regione Abruzzo..**

DGR n. 325 del 3.6.2021

OGGETTO: Decreto-legge n. 158 del 13.09.2012 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 –
Disposizioni concernenti il Comitato Etico Regionale (CER) della Regione Abruzzo.

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

*Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale – DPA003*Riunione di Giunta del **3 Giugno 2021**Presidente: **MARCO MARSILIO**

<u>Componenti della Giunta:</u>	EMANUELE IMPRUDENTE	Assente
	NICOLA CAMPITELLI	Presente
	DANIELE D'AMARIO	Presente
	GUIDO QUINTINO LIRIS	Presente
	PIETRO QUARESIMALE	Presente
	NICOLETTA VERI'	Presente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Segretario della Giunta
(Avv. Daniela Valenza)
Firmato digitalmente



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data Deliberazione N.

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal
Sig. Presidente

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	☐	☐
2. CAMPITELLI Nicola	☐	☐
3. D'AMARIO Daniele	☐	☐
4. LIRIS Guido Quintino	☐	☐
5. QUARESIMALE Pietro	☐	☐
6. VERI' Nicoletta	☐	☐

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

**Decreto-legge n. 158 del 13.09.2012 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012
– Disposizioni concernenti il Comitato Etico Regionale (CER) della Regione Abruzzo**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, recante “Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione delle buone pratiche cliniche nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico”;
- il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché la direttiva 2003/94/CE”, e successive modificazioni;
- il decreto del Ministro della Salute 17 dicembre 2004, recante “Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2005, n. 43;
- il decreto del Ministero della Salute del 12 maggio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22.08.06, con cui sono stati stabiliti i requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per la sperimentazione clinica dei medicinali;
- il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 con cui sono state apportate sostanziali modificazioni all'istituzione, organizzazione e funzionamento dei Comitati etici per la sperimentazione clinica dei medicinali;
- il decreto del Ministro della Salute del 27 aprile 2015, recante “Modalità di esercizio delle funzioni in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali trasferite dall'Istituto superiore di sanità all'Agenzia italiana del farmaco”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2015, n. 131;

RICHIAMATO il decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, recante “Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2013, n. 96;

DATO ATTO che, sulla base della sopra citata normativa e per gli adempimenti relativi di competenza regionale, la Giunta regionale, con DGR n. 723 del 14/10/2013 ha provveduto alla riorganizzazione dei comitati etici della Regione Abruzzo, ai sensi del Decreto Legge 13.09.2012 n. 158 convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, su base territoriale, identificando il Comitato di riferimento per ciascun raggruppamento anche sulla base dell'attività espletata nel triennio 2009/2011 e del numero di pareri unici espressi nel medesimo arco temporale, così come di seguito indicato:

- un Comitato Etico per le province di L'Aquila e Teramo - con sede presso la ASL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila - e con competenza a valutare le sperimentazioni sul territorio regionale per la ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila, per la ASL Teramo, per l'Università degli Studi dell'Aquila e per le strutture private temporaneamente accreditate del medesimo ambito territoriale;
- un Comitato Etico per le province di Chieti e Pescara - con sede presso la ASL di Lanciano-Vasto-Chieti - e con competenza a valutare le sperimentazioni sul territorio regionale per la ASL Lanciano-Vasto-Chieti, per la ASL Pescara, per l'Università degli studi “G. D'Annunzio” Chieti-Pescara e per le strutture private temporaneamente accreditate del medesimo ambito territoriale;

RICHIAMATE le deliberazioni istitutive dei predetti comitati etici di seguito indicate:

1. deliberazione del Direttore Generale della ASL di Lanciano-Vasto-Chieti n. 1711 del 04.12.2013 e le successive delibere n. 1410 del 09.12.2016 e n. 254 del 14.03.2017;
2. deliberazione del Direttore Generale della ASL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila n. 1808 del 10.12.2013 e le successive delibere n. 651 del 20.04.2017, n. 2288 del 14.12.2018 e n. 193 del 30.10.2019;

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, entrata in vigore il 15 febbraio 2018;

CONSIDERATO che la precitata L. 3/2018, all'art. 1, comma 1 delega il Governo ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, introducendo specifico riferimento alla medicina di genere e all'età pediatrica;

DATO ATTO che, con Decreto del 19 aprile 2018 recante “Costituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3” è stato istituito presso l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) il Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, avente funzioni di coordinamento, di indirizzo e di monitoraggio delle attività di valutazione degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano demandate ai comitati etici territoriali;

PRECISATO che l'articolo 2, comma 7 della citata legge 11 gennaio 2018, n. 3 dispone di individuare i comitati etici territoriali, fino a un numero massimo di quaranta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima L. 3/2018, con decreto del Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con la precisazione che, nell'individuazione dei comitati etici territoriali si deve tenere conto dei seguenti criteri:

- a) la presenza di almeno un comitato etico per ciascuna regione;
- b) l'avvenuta riorganizzazione dei comitati etici, prevista dall'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nei termini previsti dalla citata normativa;
- c) il numero di sperimentazioni valutate in qualità di centro coordinatore nel corso dell'anno 2016;

RICHIAMATO il Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52 recante “Attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3” - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana – Serie generale 12 giugno 2019, n. 136 – con cui sono state attuate alcune delle deleghe al Governo stabilite dall'art. 1 della legge 3/2018;

RICHIAMATA la DGR n. 861 del 27/12/2019 recante “Legge 11 gennaio 2018, n. 3 - Sperimentazione clinica dei medicinali - Proroga dei Comitati Etici istituiti nella Regione Abruzzo ai sensi del Decreto-legge n. 158 del 13.09.2012 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189”, con la quale è stato disposto che il Comitato Etico per le province di Chieti e Pescara e il Comitato Etico per le province di L'Aquila e Teramo rimanessero in carica fino al 30.06.2020 ovvero sino alla pubblicazione dei decreti di cui all'art.2 comma 7 della legge n. 3/2018;

PRESO ATTO che le condizioni causate dall'emergenza epidemiologica COVID-19 hanno condotto inevitabilmente a un rallentamento delle tempistiche di svolgimento delle attività amministrative, ivi compresa l'attività di valutazione e definizione del nuovo modello organizzativo dei Comitati Etici in Abruzzo;

RICHIAMATE altresì:

- la DGR n. 369 del 06/07/2020 con cui è stato disposto che il Comitato Etico per le province di Chieti e Pescara e il Comitato Etico per le province di L'Aquila e Teramo rimanessero in carica senza soluzione di continuità fino al 31.10.2020 ovvero sino alla pubblicazione dei decreti di cui all'art.2 comma 7 della legge n. 3/2018;
- la DGR n. 818 del 16/12/2020 con cui è stata disposta, nelle more della predisposizione e approvazione di un nuovo modello organizzativo dei Comitati Etici in Abruzzo, una proroga della scadenza dei Comitati Etici per le province di Chieti e Pescara e per le province di L'Aquila e Teramo degli stessi fino a nuovo provvedimento regionale ovvero sino alla pubblicazione dei decreti di cui all'art.2 comma 7 della legge n. 3/2018;

CONSIDERATO che il modello organizzativo dei Comitati Etici attualmente in essere nella Regione Abruzzo non risulta più conforme al vigente quadro normativo nazionale e che si rende necessario provvedere alla riorganizzazione degli stessi garantendo la rispondenza di tale riorganizzazione agli standard qualitativi ed al patrimonio di impegno e conoscenze già acquisiti nel campo delle sperimentazioni cliniche;

DATO ATTO altresì che alla data odierna, i decreti istitutivi dei CE territoriali e dei CE a valenza nazionale, siccome previsto dall'art. 2 comma 7 della precitata L. 3/2018, nonché i decreti del Ministro della Salute da emanarsi entro il 31 ottobre 2019, siccome previsto dal Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, non sono ancora stati adottati;

CONSIDERATO che:

- il più volte citato Decreto 8 febbraio 2013, all'art. 2 comma 8 dispone che “...*le regioni e le province autonome adottano idonee misure per assicurare la continuità di funzionamento dei comitati etici alla scadenza dei mandati...*”;
- il comma 10 dell'art. 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 prevede che “*fino alla data In vigore dei decreti di cui al commi 5 e 7, i comitati etici territoriali esistenti continuano a svolgere i compiti agli stessi demandati dalle norme vigenti*”;

VALUTATO che l'operatività dei comitati etici per la sperimentazione clinica dei medicinali costituisce un nodo fondamentale per garantire la continuità delle sperimentazioni svolte all'interno delle strutture sanitarie, per la realizzazione di nuovi studi e la programmazione di nuovi investimenti anche privati;

PRECISATO che la precitata DGR 818/2020 ha dato espressamente mandato al competente Servizio Assistenza Farmaceutica DPF003 del Dipartimento Sanità di predisporre il nuovo modello organizzativo dei Comitati Etici in Abruzzo, ai sensi del D.lgs. 52/2019;

VISTE le disposizioni concernenti la riorganizzazione del CER della Regione Abruzzo contenute nell'**allegato A** (parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) contenenti il nuovo modello organizzativo dei Comitati Etici in Abruzzo, al fine di un riassetto complessivo dei predetti Comitati coerente alle procedure previste dal regolamento (UE) n. 536/2014 e ai decreti ministeriali di cui alla legge n. 3/2018 tesa ad un efficientamento del sistema che garantisca l'uniformità delle valutazioni dei Comitati etici regionali;

RITENUTO necessario al fine di garantire la piena efficienza e la maggiore uniformità dell'attività sul territorio Abruzzese e sulla scorta di analoghe esperienze in altri contesti regionali, di procedere alla definizione di un nuovo modello organizzativo che prevede un unico Comitato Etico Regionale per la sperimentazione clinica articolato in sezioni, quale organismo indipendente volto a garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone inserite nei programmi di sperimentazione ed a fornire pubblica garanzia di tale funzione, secondo quanto espressamente previsto nel predetto allegato A titolato "*Disposizioni concernenti la riorganizzazione del Comitato Etico Regionale (CER) per la sperimentazione clinica*";

RITENUTO altresì di dare mandato al Dipartimento Sanità di procedere:

- alla pubblicazione - sentito il Dirigente p.t. del Servizio regionale Assistenza Farmaceutica - dell'avviso pubblico per la individuazione dei componenti delle Sezioni del CER e dell'Ufficio di Coordinamento del CER, entro il 20 giugno 2021;
- alla definizione con provvedimento dirigenziale della composizione del nuovo CER entro il 31 luglio 2021, avendo cura - ove possibile - di garantire un'adeguata rappresentatività delle AASSLL e delle Università afferenti le singole Sezioni;
- di definire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 2 del D.M. 08.02.2013, le tariffe di sottomissione degli studi nonché l'importo del gettone di presenza eventualmente spettante a ciascun componente del Comitato Etico, il compenso aggiuntivo spettante al componente del Comitato che risulti Relatore di un Protocollo di studio ed i compensi spettanti ai componenti della Segreteria Tecnico-Scientifica e della Segreteria Tecnico-Amministrativa;

PRECISATO che il Decreto 8 febbraio 2013, all'art. 2 comma 8, ha previsto che i componenti del comitato etico restano in carica 3 anni tutti i Comitati Etici e che il mandato non può essere rinnovato consecutivamente più di una volta;

RILEVATA la necessità nonché opportunità di disporre, nelle more dell'emanazione delle disposizioni previste nelle normative nazionali sopra descritte e della piena attuazione di quanto previsto nel citato allegato A alla presente deliberazione, che il Comitato Etico per le province di Chieti e Pescara ed il Comitato Etico per le province di L'Aquila e Teramo continuino ad operare nella composizione e con le modalità attuali fino al completamento della sopra citata riorganizzazione;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di garantire il prosieguo delle attività del Comitato Etico per le province di L'Aquila e Teramo e del Comitato Etico per le province di Chieti e Pescara, disporre, nelle more della pubblicazione dell'avviso pubblico per la individuazione dei componenti del nuovo Comitato Regionale (CER) e della definizione della composizione del nuovo CER, di stabilire

- una proroga della scadenza degli stessi, fino a nuovo provvedimento regionale da adottarsi entro e non oltre 31 luglio 2021 ovvero sino alla pubblicazione dei decreti di cui all'art.2 comma 7 della legge n. 3/2018;
- la prosecuzione degli effetti giuridici dell'attività dei Comitati Etici territoriali istituiti nella Regione Abruzzo senza soluzione di continuità dal 1 aprile 2021;

CONSIDERATO che:

- per effetto della clausola di invarianza finanziaria (art. 8 del citato DM 8 febbraio 2013) dall'attuazione del decreto ministeriale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- l'attuazione della predetta deliberazione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri economici a carico del bilancio regionale;

VISTA la L.R. n.77/1999 e s.m.d.;

DATO ATTO:

- della sottoscrizione del provvedimento resa dal Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica DPF003, competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, per la regolarità tecnico amministrativa dello stesso;
- che il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base della istruttoria effettuata dal Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica DPF003, attesta la regolarità tecnico amministrativa e la legittimità del provvedimento nonché la conformità agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

CONSIDERATO che le motivazioni sopra addotte a sostegno del presente atto indicano l'urgenza e l'indifferibilità della emanazione dello stesso, tale da procrastinarne la trasmissione al Tavolo di Monitoraggio del Piano di Risanamento del Servizio Sanitario Regionale per la dovuta valutazione, ordinariamente preventiva;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

*per le motivazioni specificate in premessa,
che qui si intendono integralmente trascritte e approvate*

- 1) di istituire un unico Comitato Regionale (CER) per tutti gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, con sede presso il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo;
- 2) di approvare le disposizioni concernenti la riorganizzazione del CER della Regione Abruzzo contenute nell'**allegato A** (parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) concernenti il nuovo modello organizzativo dei Comitati Etici in Abruzzo, definito ai sensi del D.lgs. 52/2019, al fine di un riassetto complessivo dei predetti Comitati coerente alle procedure previste dal regolamento (UE) n. 536/2014 e ai decreti ministeriali di cui alla legge n. 3/2018;
- 3) di dare mandato al Dipartimento Sanità di procedere, siccome previsto nell'allegato A di cui al precedente punto 2):
 - entro il 20 giugno 2021 alla pubblicazione - sentito il Dirigente p.t. del Servizio regionale Assistenza Farmaceutica - dell'avviso pubblico per la individuazione dei componenti delle Sezioni del CER e dell'Ufficio di Coordinamento del CER;
 - entro il 31 luglio 2021 alla definizione con provvedimento dirigenziale della composizione del nuovo CER, ad esito delle procedure di selezione dei componenti avendo cura – ove possibile – di garantire un'adeguata rappresentatività delle AASSLL e delle Università afferenti le singole Sezioni;
- 4) di dare mandato al Dipartimento Sanità di definire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 2 del D.M. 08.02.2013, le tariffe di sottomissione degli studi nonché l'importo del gettone di presenza eventualmente spettante a ciascun componente del Comitato Etico, il compenso aggiuntivo spettante al componente del Comitato che risulti Relatore di un Protocollo di studio ed i compensi spettanti ai componenti della Segreteria Tecnico-Scientifica e della Segreteria Tecnico-Amministrativa;
- 5) di disporre, al fine di garantire la continuità delle attività di valutazione e di monitoraggio degli studi clinici effettuate dal Comitato Etico per le province di Chieti e Pescara e dal Comitato Etico per le province di L'Aquila e Teramo - istituiti nella Regione Abruzzo ai sensi del Decreto-legge n. 158 del 13.09.2012 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 e prorogati con DDGGRR n. 861/2019, n. 369//2020 e n. 818/2020 - nelle more della definizione della composizione del nuovo CER:
 - una proroga della scadenza degli stessi, fino a nuovo provvedimento regionale da adottarsi entro e non oltre 31 luglio 2021 ovvero sino alla pubblicazione dei decreti di cui all'art.2 comma 7 della legge n. 3/2018;
 - la prosecuzione degli effetti giuridici dell'attività dei Comitati Etici territoriali istituiti nella Regione Abruzzo senza soluzione di continuità a far data dal 1 aprile 2021;
- 6) di precisare che i Comitati Etici attualmente operanti decadono a seguito della costituzione del CER della Regione Abruzzo;
- 7) di trasmettere il presente atto al Comitato Etico per le province di L'Aquila e Teramo, al Comitato Etico per le province di Chieti nonché alle Direzioni Generali delle AASSLL della Regione Abruzzo ed all'Agenzia Italiana del Farmaco, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza;
- 8) di dare mandato al Servizio Assistenza Farmaceutica DPF003 del Dipartimento Sanità di provvedere a tutti gli adempimenti attuativi della presente deliberazione;

- 9) di dare atto che l'attuazione della predetta deliberazione non comporta oneri economici a carico del bilancio regionale;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- 11) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 12) di trasmettere il presente atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la dovuta validazione.

DIPARTIMENTO **SANITA'**

SERVIZIO: **ASSISTENZA FARMACEUTICA**

UFFICIO: **PIANIFICAZIONE ASSISTENZA FARMACEUTICA**

L' Estensore

Dott. ssa Stefania Melena
Firmato Digitalmente

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Dina Erasmo
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio

Dott. ssa Stefania Melena
Firmato Digitalmente

Il Direttore Regionale

Dott. Claudio D'Amario
Firmato Digitalmente

Il Componente la Giunta regionale

Dott.ssa Nicoletta Veri
Firmato Digitalmente

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====

Segue allegato



GIUNTA REGIONALE

Allegato A

Disposizioni concernenti la riorganizzazione del Comitato Etico Regionale (CER) per la sperimentazione clinica**1. FUNZIONI DEL COMITATO ETICO**

Il Comitato Etico Regionale (di seguito definito CER) è un organismo indipendente che ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone coinvolte in sperimentazioni cliniche e di fornire pubblica garanzia di tale funzione.

Esse esercitano tali attività mediante le competenze attribuite dalla normativa vigente ai Comitati Etici.

Il CER svolge sia funzioni di valutazione che funzioni di monitoraggio e controllo delle sperimentazioni cliniche approvate.

Ove non già attribuita a specifici organismi, il CER può svolgere anche funzioni consultive in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche e assistenziali, allo scopo di proteggere e promuovere i valori della persona. Inoltre, può proporre iniziative di formazione di operatori sanitari relativamente a temi in materia di bioetica.

2. ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE

In conformità a quanto previsto dalla Legge n. 189/2012, articolo 12, comma 10, è istituito presso il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo il **Comitato Etico Regionale (CER)** articolato nelle 2 Sezioni seguenti:

1. **Comitato Etico Regionale – Sezione Area Nord**, con ubicazione presso la ASL 201 Avezzano-Sulmona-L'Aquila per le Province di L'Aquila e di Teramo, con competenza per:
 - ASL201- Avezzano, Sulmona, L'Aquila
 - ASL204 - Teramo
 - Università degli Studi di L'Aquila
2. **Comitato Etico Regionale – Sezione Area Sud**, con ubicazione presso la ASL 202 Lanciano-Vasto- Chieti per le Province di Chieti e di Pescara, con competenza per:
 - ASL202 – Lanciano, Vasto, Chieti
 - ASL203 – Pescara
 - Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

Le Sezioni, dotate di Segreteria Tecnico-Scientifica e di Segreteria Amministrativa, opereranno in maniera autonoma sulla base di linee di indirizzo approvate in seduta plenaria del CER.

A tali Sezioni e ai relativi componenti si applicano le disposizioni del DM 8/2/2013 e delle presenti linee d'indirizzo.

Le strutture pubbliche non espressamente previste nel presente atto e le strutture private si avvalgono in via obbligatoria delle Sezioni sopra indicate, territorialmente competenti, del CER.

2.1 Ufficio di Coordinamento del Comitato Etico Regionale (CER) per la sperimentazione clinica

Il Comitato Etico Regionale per la sperimentazione clinica è dotato di un Ufficio di Coordinamento delle attività delle Sezioni ed è composto dai Presidenti delle singole Sezioni, ognuno dei quali svolge a turno, per un mandato (tre anni), la funzione di Presidente del CER.

L'ufficio di Coordinamento è collocato, per quanto concerne l'operatività e gli aspetti organizzativi, presso il Servizio Assistenza Farmaceutica del Dipartimento Sanità regionale e il raccordo con gli ulteriori organi regionali è garantito dal Dirigente p.t. del citato Servizio.

L'Ufficio di Coordinamento svolge le seguenti funzioni:

- a. Formulazione dei criteri organizzativi e funzionali e delle metodologie di lavoro in base alle quali operano le Sezioni, ivi compresa la redazione del regolamento di funzionamento e delle procedure operative standard (SOP), su proposta delle Sezioni del CER siccome individuate;
- b. valutazione della operatività delle singole Sezioni e, in caso di impossibilità per sopraggiunti impedimenti al funzionamento di una di esse, fornitura dei supporti necessari a garantire la continuità delle attività non procrastinabili che saranno demandate all'altra Sezione del Comitato, per il tempo strettamente necessario;
- c. monitoraggio delle attività sperimentali svolte dalle singole strutture del Servizio Sanitario Regionale e verifica degli adempimenti normativi e gestionali;
- d. indirizzo e proposte per la formazione in materia di sperimentazione clinica dei componenti delle Sezioni del Comitato e degli operatori del Servizio Sanitario Regionale.

Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Ufficio di Coordinamento è dotato di una Segreteria Tecnico-Amministrativa, la cui responsabilità è in capo al Dirigente p.t. del Servizio Assistenza Farmaceutica. A tale proposito è consentita al Dipartimento Sanità la possibilità di reclutare personale qualificato di supporto, a tempo determinato per la durata del mandato del CER, con le modalità consentite dalla normativa di settore, attivando gli istituti necessari ivi compreso il distacco dalla struttura di appartenenza (ASL e/o Università).

2.2 Composizione delle Sezioni

La composizione delle Sezioni del Comitato Etico Regionale, comprese le Segreterie Tecnico-Scientifiche, deve garantire le qualifiche e l'esperienza necessarie a valutare gli aspetti etici, scientifici e metodologici degli studi proposti; il CER è composto secondo criteri di interdisciplinarietà, per la tutela dei diritti, della dignità, dell'integrità e del benessere delle persone coinvolte nella ricerca biomedica o nello studio clinico oggetto della sperimentazione. Tutte le procedure relative all'acquisizione di disponibilità e alla nomina dei componenti, pertanto, devono essere improntate alla massima trasparenza e rispetto delle esigenze di adeguata diffusione degli specifici bandi per la raccolta delle candidature.

La composizione del comitato etico deve garantire le qualifiche e l'esperienza necessarie a valutare gli aspetti etici, scientifici e metodologici degli studi proposti.

I componenti delle Sezioni, ivi compresi i componenti delle Segreterie Tecnico-Scientifiche, devono essere in possesso di una documentata conoscenza ed esperienza nel campo delle sperimentazioni cliniche dei medicinali e dispositivi medici, nonché nelle altre materie di competenza del Comitato Etico. Il Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo provvede a bandire specifico avviso pubblico per individuare i componenti delle Sezioni del CER e dell'Ufficio di Coordinamento del CER, sentito il Dirigente p.t. del Servizio regionale Assistenza Farmaceutica. I componenti sono selezionati, a seguito di apposito avviso pubblico di selezione per soli titoli, in base alla presentazione di un curriculum vitae avendo cura – ove possibile – di garantire un'adeguata rappresentatività delle AASSLL e delle Università afferenti le singole Sezioni.

La nomina dei componenti viene formalizzata con atto del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione

Abruzzo

Si precisa che il Decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, recante “Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2013, n. 96, all’art. 2 comma 8, ha previsto che i componenti del comitato etico restano in carica 3 anni e che il mandato non può essere rinnovato consecutivamente più di una volta.

Tutto quanto premesso, ciascuna Sezione del Comitato Etico Regionale deve essere costituita almeno da:

- a) tre clinici;
- b) un medico di medicina generale territoriale;
- c) un pediatra;
- d) un biostatistico;
- e) un farmacologo;
- f) un farmacista del Servizio Sanitario Regionale;
- g) in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo sostituto permanente
- h) un esperto in materia giuridica ed assicurativa o un medico legale;
- i) un esperto di bioetica;
- j) un rappresentante dell’area delle professioni sanitarie;
- k) un rappresentante del volontariato o dell’associazionismo di tutela dei pazienti;
- l) un esperto di dispositivi medici;

inoltre, da componenti esperti da convocare *in relazione a studi specifici*:

- a) in relazione all’area medico-chirurgica oggetto dell’indagine con il dispositivo medico in studio, un ingegnere clinico o altra figura professionale qualificata;
- b) in relazione allo studio di prodotti alimentari sull’uomo, un esperto in nutrizione;
- c) in relazione allo studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e terapeutiche, invasive e semi invasive, un esperto clinico del settore.
- d) in relazione allo studio di genetica, un esperto in genetica.

Nei casi di valutazioni inerenti aree non coperte da propri componenti, la Sezione del Comitato Etico può convocare, per specifiche consulenze, esperti esterni al Comitato stesso; è opportuno che l’indicazione dei componenti esterni sia effettuata da Ordini o Collegi Professionali, Società scientifiche, Organizzazioni di volontariato.

Inoltre, poiché il CER è un comitato strategico di cui il componente la Giunta può avvalersi quale supporto tecnico-scientifico, in caso di decisioni da assumere su problematiche che attengono alla discrezionalità politica, in aggiunta ai componenti previsti dal decreto 8 febbraio 2013 suelencati, è prevista la presenza in ciascuna sezione del CER di un esperto di nomina assessorile..

Il Comitato Etico Regionale deve adottare, conformemente alle normative vigenti, un regolamento che dettagli compiti, modalità di funzionamento delle Sezioni e regole di comportamento dei loro componenti. Il Comitato Etico rende pubblicamente disponibili le modalità di valutazione e di adozione dei pareri, tra cui il quorum necessario per la validità della seduta, che comunque deve essere superiore alla metà dei componenti della Sezione. Le decisioni sono assunte dalla maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

La precisazione “...*in relazione a studi specifici*”, intende significare che qualora in seduta siano esaminati tali studi, è necessario che vi sia la presenza delle figure di riferimento, altrimenti il parere è non valido.

Lo sperimentatore, il promotore o altro personale partecipante alla sperimentazione fornisce, su richiesta del Comitato, informazioni su ogni aspetto dello studio. Lo sperimentatore, il promotore o altro personale partecipante alla sperimentazione, non deve partecipare alle decisioni, al parere e al voto del Comitato Etico.

A seguito degli accorpamenti, la presenza di componenti interni dovrà garantire la rappresentatività di tutte gli Enti di riferimento territoriale e i componenti esterni dovranno essere pari almeno ad un terzo del totale.

I componenti assenti per più di tre volte senza giustificata motivazione, decadono dall’incarico e vengono sostituiti nel rispetto dei criteri per la composizione del CER sopraesposti.

2.3 Indipendenza

L'indipendenza delle Sezioni del Comitato Etico deve essere garantita, come riportato dalla vigente normativa, almeno:

- a. dalla insussistenza di subordinazione gerarchica del Comitato Etico nei confronti della struttura ove esso opera;*
- b. dalla estraneità e dalla assenza di conflitti d'interesse dei votanti rispetto alla sperimentazione proposta, a tal fine i componenti del Comitato Etico devono firmare annualmente una dichiarazione in cui si obbligano a non pronunciarsi per quelle sperimentazioni per le quali possa sussistere un conflitto d'interesse di tipo diretto o indiretto tra cui: il coinvolgimento nella progettazione, nella conduzione o nella direzione della sperimentazione; l'esistenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con lo sperimentatore o con l'azienda che conduce lo studio sperimentale o produce o commercializza il farmaco, il dispositivo medico o il prodotto alimentare coinvolto nella sperimentazione;*
- c. dalla assenza di conflitto di interesse di tipo economico-finanziario tra i membri del Comitato e le aziende del settore interessato;*
- d. dal rispetto delle ulteriori norme di garanzia e di incompatibilità previste dal regolamento del Comitato Etico.*

3. ASPETTI ORGANIZZATIVI

Il CER deve adottare, in conformità alle normative vigenti e in base a quanto stabilito dalle presenti direttive, entro 30 giorni dalla designazione, un Regolamento che ne dettagli compiti, le modalità di funzionamento e le regole di comportamento dei loro componenti.

Ciascuna Sezione del CER elegge al proprio interno un Presidente ed un componente che lo sostituisce in caso di assenza; i membri delle sezioni del CER non possono delegare le proprie funzioni. Le Sezioni del CER si riuniscono di norma presso la ASL ove le stesse sono ubicate.

Le Sezioni del CER rendono pubblicamente disponibili le modalità di valutazione e di adozione dei pareri, tra cui il quorum necessario per la validità della seduta, che comunque deve essere superiore alla metà dei componenti; le decisioni sono assunte dalla maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Ciascun CE è tenuto ad istituire un Ufficio di Segreteria Tecnico-Scientifica (STS) e nominare un responsabile dell'Ufficio stesso con funzioni di coordinamento di tutte le competenze tecnico-scientifiche ed amministrative della Segreteria e delle sue modalità amministrative.

Il Legale Rappresentante della ASL dove è ubicata la Sezione del Comitato identifica il personale della Segreteria Tecnico-Amministrativa, fino a un massimo di tre componenti.

I componenti del Comitato Etico e quelli delle Segreterie Tecnico-Scientifiche possono essere inseriti nel piano formativo aziendale per l'ottenimento dei crediti formativi. Il responsabile dell'Ufficio di Segreteria partecipa alle riunioni del CE e non ha diritto di voto.

Per l'espletamento delle funzioni di competenza, l'Ufficio di Segreteria deve essere dotato di risorse tecnico-scientifiche, informatiche, bibliografiche, documentali e di personale, adeguate al numero di studi gestiti. L'Ufficio di Segreteria deve essere in possesso anche delle necessarie infrastrutture per assicurare il collegamento alle banche dati nazionali e internazionali e l'attività di supporto tecnico per la notifica delle reazioni avverse serie e per le indicazioni relative alle relazioni di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs n. 211 /2003.

L'Ufficio di Segreteria, in particolare:

- predispone il Regolamento e le procedure operative del CE nelle sue diverse revisioni;
- predispone, su indicazione del Presidente, il calendario e la convocazione delle sedute del CE, e ne cura l'ordine del giorno;
- verifica la correttezza formale della domanda e la completezza della documentazione inoltrata dal promotore;

- redige i verbali delle sedute e prepara i rapporti periodici sull'attività del CE da inviare in Regione su richiesta di quest'ultima;
- inserisce le decisioni assunte dal CE e ogni eventuale altra informazione richiesta nelle banche dati nazionali ed internazionali;
- tiene l'archivio dei verbali delle sedute;
- tiene il registro degli studi sperimentali;
- tiene il registro degli studi osservazionali;
- tiene il registro degli usi terapeutici di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica (usi compassionevoli; expanded access);
- tiene il registro dei pareri unici emessi;
- accerta che il promotore abbia trasmesso le comunicazioni di avvio e conclusione della sperimentazione nel centro clinico di competenza;
- nel caso di rilascio del parere unico, verifica che le informazioni notificate siano consistenti con la documentazione cartacea fornita dal promotore.

L'Ufficio deve provvedere inoltre all'archiviazione della documentazione relativa all'attività del CE.

La documentazione relativa all'attività di ciascun CE, compresa quella ricevuta dai promotori della sperimentazione, va archiviata a cura del proprio Ufficio di Segreteria tecnico-scientifica e resa disponibile per il periodo previsto dalle specifiche linee guida in materia, di cui all'art.5 comma 2 del Decreto legislativo n. 200 del 6 Novembre 2007, anche ai fini delle attività di vigilanza del Ministero della Salute, di cui all'art. 15 del Decreto legislativo n. 211 del 2003.

I CE esprimono pareri relativi a:

- a) sperimentazioni con ogni tipo di tecnologia biomedica (farmaci, dispositivi medici, tecnica chirurgica, diagnostica, bioinformatica, ecc.) o altra tipologia di intervento (assistenziale, formativo, di qualsiasi altro tipo) promosse da soggetti committenti appartenenti all'industria che produce e/o commercializza farmaci, dispositivi medici, prodotti alimentari e che prevedano o meno contributi a favore del/dei medico/i ricercatori (ospedalieri, MMG e PLS) o dell'intera Unità Operativa nella quale viene condotto lo studio;
- b) studi senza alcuna promozione di tipo industriale che prevedono l'impiego di ogni tipo di tecnologia biomedica (farmaci, dispositivi medici, prodotti alimentari, tecnica chirurgica, diagnostica, bioinformatica, ecc.) o altra tipologia di intervento (assistenziale, formativo, di qualsiasi altro tipo) promossi da sanitari appartenenti alle strutture degli Enti del SSR o a strutture di ricovero private situate nel territorio di riferimento, ovvero promossi da società scientifiche, istituti di ricerca o di altri soggetti pubblici e privati di ricerca o da gruppi autonomi di professionisti;
- c) uso terapeutico di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica (usi compassionevoli/expanded access), come previsto dal DM 08.05.2003;
- d) richieste di autorizzazione alla conduzione di studi osservazionali/epidemiologici di tipo prospettico, ovvero studi osservazionali retrospettivi, ai fini dell'Autorizzazione Generale al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica promossi da sponsor o da altro soggetto, condotti da medici ricercatori operanti presso le strutture degli Enti del SSR o di ricovero private che risultino con queste convenzionati.

4. ASPETTI GESTIONALI ED ECONOMICI

I contributi versati dagli sponsor per ottenere il parere del CER per le sperimentazioni cliniche relativamente agli studi sperimentali costituiscono il fondo da utilizzare per la copertura dei costi relativi alle spese di segreteria, alle spese generali di funzionamento del CER, alle spese per la formazione dei componenti del CER, alle spese per il gettone di presenza eventualmente spettante e per gli eventuali rimborsi aggiuntivi per i componenti che effettuano l'istruttoria dei protocolli oggetto del parere.

La Sezione del CER che rilascia il parere verifica che siano coperte da parte del promotore della

sperimentazione, tutte le spese aggiuntive per le sperimentazioni, i costi per le attrezzature ed altro materiale necessario per la ricerca, per il materiale di consumo e i prodotti da impiegare nella sperimentazione, compreso il farmaco, i dispositivi medici e altro materiale di consumo necessario, nonché la copertura assicurativa per la RC professionale.

Il gettone di presenza a favore dei Componenti a vario titolo del Comitato Etico e gli eventuali rimborsi aggiuntivi per i componenti che effettuano l'istruttoria dei protocolli, vengono liquidati dall'amministrazione dove ha sede la Sezione del Comitato Etico di riferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 2 del D.M. 08.02.2013, le tariffe di sottomissione degli studi vengono prefissate dalla Regione Abruzzo.

Nelle more della determinazione delle tariffe da parte del Dipartimento Sanità regionale, queste ultime sono provvisoriamente definite come segue:

Tutte le tipologie di studi clinici no-profit	Gratuito
Sperimentazione clinica - Centro coordinatore aree unico	€ 4.600,00
Sperimentazione clinica - Centro satellite	€ 3.850,00
Studio clinico osservazionale - di coorte prospettico Centro coordinatore aree unico	€ 3.850,00
Studio clinico osservazionale di coorte prospettico — Centro satellite	€ 2.000,00
Studio clinico osservazionale di altro tipo Centro coordinatore aree unico	€ 2.850,00
Studio clinico osservazionale di altro tipo — Centro satellite	€ 1.000,00
Sperimentazione clinica di dispositivo medico Centro Coordinatore (parere unico)	€ 4.600,00
Sperimentazione clinica di dispositivo medico Centro satellite	€ 3.850,00
Emendamento sostanziale ad uno studio — Centro coordinatore (parere unico)	€ 1.300,00
Emendamento sostanziale ad uno studio — Centro satellite	€ 1.100,00
Emendamento non sostanziale (presa d'atto)	€ 750,00
Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica (uso compassionevole)	Gratuito

Dette tariffe sono da considerarsi al netto delle somme che lo promotore dovrà eventualmente pattuire e versare allo sperimentatore, nonché al netto di altre eventuali spese relative alla sperimentazione.

Sono tenuti al versamento delle quote di istruttoria unicamente i promotori di studi *profit*.

Nel caso il promotore intenda ritirare la richiesta di valutazione da parte del Comitato Etico, la somma viene addebitata solo se la rinuncia viene formalizzata prima che il protocollo di studio sia stato inserito in lavorazione propedeutica e rubricato da parte della Segreteria.

Le quote versate dai proponenti concorrono a costituire un fondo *ad hoc* per il ristoro degli oneri del Comitato Etico.

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DM 08.02.2013, con successivo provvedimento del Dipartimento Sanità regionale verrà determinato l'importo del gettone di presenza spettante a ciascun componente del Comitato Etico nonché del compenso aggiuntivo spettante al componente del Comitato che risulti Relatore di un Protocollo di studio e

dei compensi spettanti ai componenti della Segreteria Tecnico-Scientifica e della Segreteria Tecnico-Amministrativa.

Nelle more della determinazione di detto importo, il gettone di presenza spettante a ciascun componente del Comitato che partecipi alla seduta della Sezione del Comitato Etico di appartenenza, resta provvisoriamente determinato in misura pari a quanto stabilito dagli Enti Istitutivi dei precedenti Comitati Etici della Regione Abruzzo.

Il Componente del Comitato o delle Segreterie Tecnico-Scientifiche che risulti dipendente delle ASL regionali, avrà diritto ai relativi compensi solo qualora partecipi alle sedute del Comitato al di fuori del proprio orario di lavoro.

La ripartizione dei compensi nella misura sopra determinata, sarà predisposta dalle Segreterie Amministrative delle singole Sezioni e sarà deliberata da parte del Comitato Etico secondo una cadenza prefissata dallo stesso. Alla suddetta delibera farà seguito specifica determinazione dirigenziale di liquidazione e trasmissione del provvedimento all'Ufficio competente al pagamento.

Per tutto quanto non previsto dalle presenti linee guida si fa riferimento alla normativa vigente, in particolare al DM 08/02/2013.

DELIBERAZIONE 15.11.2021, N. 718

Recepimento <<Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge, 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sul documento recante "Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali">>. - Accordo attuativo regionale.

DGR n. 718 del 15.11.2021

OGGETTO: Recepimento <<Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge, 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sul documento recante "Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali">>. - Accordo attuativo regionale.

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

*Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale – DPA003*Riunione di Giunta del **15 Novembre 2021**Presidente: **MARCO MARSILIO**

<u>Componenti della Giunta:</u>	EMANUELE IMPRUDENTE	Presente
	NICOLA CAMPITELLI	Assente
	DANIELE D'AMARIO	Presente
	GUIDO QUINTINO LIRIS	Assente
	PIETRO QUARESIMALE	Presente
	NICOLETTA VERI'	Presente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Segretario della Giunta
(Avv. Daniela Valenza)
Firmato digitalmente



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data Deliberazione N.

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal
Sig. Presidente

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	☐	☐
2. CAMPITELLI Nicola	☐	☐
3. D'AMARIO Daniele	☐	☐
4. LIRIS Guido Quintino	☐	☐
5. QUARESIMALE Pietro	☐	☐
6. VERI' Nicoletta	☐	☐

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

Oggetto: Recepimento <<Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge, 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sul documento recante "Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali">>. – Accordo attuativo regionale

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che il comma 471 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" (pubblicata sulla GU n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46) – introduce la possibilità di effettuare le vaccinazioni nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, per l'anno 2021, in via sperimentale;

DATO ATTO che l'art. 20 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 - recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", alla lettera h) del comma 2 modifica il citato comma 471 dell'articolo 1 della Legge 178/2020, come di seguito:

- h) il comma 471 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e' sostituito dal seguente: «471. *In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, e' consentita,*

in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.»;

VISTO l'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 che dispone *“Al fine di rafforzare la prossimità e la tempestività dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento con la campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2, il Ministero della salute, sentiti il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni. La remunerazione del servizio erogato dalle farmacie ai sensi del presente comma è definita dal citato protocollo d'intesa a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard. Con il medesimo protocollo d'intesa sono disciplinate altresì le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018, anche per consentire il monitoraggio del servizio erogato ai fini della remunerazione dello stesso. Le previsioni del predetto protocollo d'intesa esauriscono gli obblighi e gli adempimenti a carico delle farmacie. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;*

RICHIAMATA la circolare del Ministero della Salute prot. N. 14614 del 8 aprile 2021, recante “Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2021-2022” e, in particolare la raccomandazione di “...anticipare la conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale a partire dall'inizio di ottobre e offrire la vaccinazione ai soggetti eleggibili in qualsiasi momento della stagione influenzale, anche se si presentano in ritardo per la vaccinazione...”;

RICHIAMATA la DGR n. 526 del 13.08.2021 recante <<Campagna vaccinale antinfluenzale 2021-2022 - Recepimento documento del Ministero della Salute “Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2021-2022” e indicazioni alle AASSLL del territorio>> con la quale:

- al punto 2) è stata fissata all'11 ottobre 2021 la data di avvio della campagna antinfluenzale 2021/2022;
- al punto 6) è stata introdotta per la corrente stagione antinfluenzale una forte raccomandazione a sottoporsi alla vaccinazione per tutti i soggetti di età ≥ 60 anni;
- al punto 7) è stata disposta l'offerta gratuita del vaccino antinfluenzale, oltre che alle categorie previste nella citata circolare del Ministero della Salute prot. N. 14614 del 8 aprile 2021, ai soggetti di età ≥ 60 anni;

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge, 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sul documento recante “Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali” (Rep. Atti n. 215 del 21 ottobre 2021) (**allegato A** – parte integrante sostanziale del presente atto) unitamente agli allegati parti integranti del predetto allegato A di seguito indicati:

- ✓ **Allegato 1** - Modulo di adesione - Somministrazione in farmacia dei vaccini antinfluenzali;
- ✓ **Allegato 2** - Misure di sicurezza per effettuare in farmacia il servizio di somministrazione dei vaccini antinfluenzali;
- ✓ **Allegato 3** - Attestato di compiuta esercitazione pratica per inoculazione
- ✓ **Allegato 4** - Modulo di consenso alla vaccinazione antinfluenzale della popolazione generale con annesso elenco quesiti per modulo standard di triage prevaccinale;

REPUTATO che, a causa della concomitanza della somministrazione delle 1^a, 2^a dosi del vaccino anti Sars CoV-2 nonché della dose “booster” alle categorie interessate, è necessario aumentare il numero delle sedi vaccinali e garantire la massima diffusione e capillarità delle stesse sul territorio;

ATTESO che le farmacia pubbliche e private convenzionate garantiscono un ruolo fondamentale in un’ottica di prossimità e nell’ambito della Farmacia dei servizi;

PRECISATO che:

- il protocollo di Intesa di che trattasi consente, nell’ambito della Campagna vaccinale antinfluenzale 2021-2022, la somministrazione dei vaccini antinfluenzali nelle farmacie aperte al pubblico da parte di farmacisti opportunamente formati sulla base degli specifici programmi e moduli formativi organizzati dall’Istituto Superiore di sanità;
- l’attuazione del predetto protocollo di Intesa a livello regionale è subordinata alla stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale;

DATO ATTO che il farmacista - quale professionista sanitario a norma del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258 - risulta abilitato all’esecuzione delle somministrazioni vaccinali antinfluenzali a seguito di superamento di specifico corso organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità, a norma dell’articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, come stabilito nell’Allegato 2 al protocollo di Intesa di cui all’Intesa Stato-Regioni Rep. Atti n. 215 del 21 ottobre 2021 nella sezione dedicata alla voce “Formazione”;

PRECISATO che:

- il predetto Allegato 2 al protocollo di Intesa di che trattasi prevede che i farmacisti sono tenuti a frequentare il Corso dell’Istituto Superiore di Sanità ID 174F20 e ID177F21;
- il superamento dei suddetti corsi abilita ad effettuare vaccinazioni in farmacia;
- i farmacisti si impegnano altresì a frequentare gli aggiornamenti ai predetti moduli che potranno essere predisposti e resi disponibili in relazione all’attuazione della campagna vaccinale antinfluenzali;

RICHIAMATO l’art. 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 371 dell’8 luglio 1998 “Regolamento recante norme concernenti l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie pubbliche e private”, che prevede l’individuazione, attraverso Accordi regionali, di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni nonché di svolgimento di una pluralità di servizi resi al cittadino finalizzati al miglioramento dell’assistenza;

VISTO l’Accordo tra la Regione Abruzzo e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini ANTI SARS-COV-2 (**allegato B** – parte integrante e sostanziale del presente atto), comprensivi degli allegati 1-2-3-4 del Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali di cui all’Intesa Stato-Regioni Rep. Atti n. 215 del 21 ottobre 2021, come di seguito indicati:

- Modulo di adesione - Somministrazione in farmacia dei vaccini antinfluenzali (**allegato 1**);
- Misure di sicurezza per effettuare in farmacia il servizio di somministrazione dei vaccini antinfluenzali (**Allegato 2**);
- Attestato di compiuta esercitazione pratica per inoculazione (**Allegato 3**);
- Modulo di consenso alla vaccinazione antinfluenzale della popolazione generale con annesso elenco quesiti per modulo standard di triage prevaccinale (**Allegato 4**).

PRECISATO che l’Accordo di cui all’allegato B prevede in particolare che:

- le farmacie che aderiranno alla campagna vaccinate - nell'ambito delle prestazioni garantite dalle farmacie stesse a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 - dovranno dare comunicazione secondo i termini e le condizioni riportati nell'Allegato 1 al predetto Accordo;
- la somministrazione dei vaccini in farmacia avverrà, da parte dei farmacisti abilitati all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali sulla base degli specifici programmi e moduli formativi organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità;
- che le attività di esecuzione dei vaccini verranno eseguite, da parte delle farmacie, nei confronti della popolazione riconosciuta dall'anagrafe vaccinale, escludendosi, fin d'ora, la possibilità di somministrazione in farmacia di dosi vaccinali nei confronti dei soggetti ad estrema vulnerabilità o con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica grave/anafilattica.
- l'esecuzione delle sedute vaccinali ed il connesso iter tecnico-amministrativo avvengano conformemente a quanto stabilito nell'Allegato 2 all'Accordo, con particolare riguardo ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, alle opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti, al puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui allo schema di Protocollo di Intesa nazionale, in tema di tracciabilità e rendicontazione informatica delle vaccinazioni effettuate garantendo l'aggiornamento dell'anagrafe vaccinale;
- che la somministrazione del vaccino in farmacia avverrà esclusivamente previa acquisizione del consenso informato e della relativa scheda anamnestica per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale,
- spetterà alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti l'onere della distribuzione delle dosi vaccinali alle farmacie aderenti alla campagna vaccinale, per la successiva inoculazione a favore della popolazione;

RICHIAMATI il DM 6 luglio 1999 recante "Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano" e la Circolare Ministero Sanità del 13 01 2000 recante "Precisazione sulle temperature di conservazione e trasporto dei medicinali";

PRECISATO altresì che l'Accordo prevede che venga riconosciuta alle farmacie una remunerazione pari a:

- euro 6,16 (diconsi sei/16) per l'atto professionale da parte dei farmacisti del singolo inoculo vaccinale dei vaccini antinfluenzale - così come stabilito nell'Intesa Stato-regioni Rep. Atti n. 215 del 21 ottobre 2021;
- euro 1,00 (diconsi uno/00) per ogni singolo inoculo vaccinale quale ristoro degli oneri per la logistica, approvvigionamento di DPI, materiale di consumo per la somministrazione dello stesso, rispetto linee direttrici in materia di buona pratica di conservazione e distribuzione dei medicinali per uso umano (DM 6 luglio 1999), attività di smaltimento rifiuti ed ogni altra spesa comunque connessa all'esecuzione dei vaccini ed all'acquisto dei beni necessari per la organizzazione degli spazi ove eseguire la somministrazione del vaccino;

per un totale di euro 7,16 (diconsi sette/16) per ogni singolo inoculo vaccinale (soggetti ad IVA "zero" ai sensi dell'articolo 12 del DPR 633/1972);

SENTITE le Associazioni di categoria nel corso delle riunioni tenutesi presso il Dipartimento Sanità il 04.11.2021 e 11.11.2021 per la definizione della campagna di vaccinazione antinfluenzale nelle farmacie aperte al pubblico;

PRESO ATTO del parere favorevole allo schema di Accordo proposto in data 11.11.2021 reso dai rappresentanti di Federfarma e Assofarm in pari data;

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 dispone, tra l'altro, che "... *Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica...* ";

PRECISATO a tal fine che la spesa derivante dall'attuazione a livello regionale del protocollo di intesa di cui al presente atto (**allegato B** – parte integrante e sostanziale del presente atto) - stimata in euro 429.600 (diconsi quattrocentoventinovemilaseicento/00) - trova copertura all'interno della somma già assegnata alle ASL Regionali con determinazione n. DPF012/36 del 14/09/2021, recante: "Riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario regionale anno 2021 a favore delle aziende sanitarie regionali" quale Fondo Sanitario Regionale indistinto anno 2021 ricomprese nell'impegno di cui al capitolo 81500.1 denominato "Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie locali a titolo di servizio sanitario nazionale";

VISTA la L.R. n. 77/1999 e s.m.i.;

DATO ATTO:

- della sottoscrizione del provvedimento resa dal Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica DPF003, competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, per la regolarità tecnico amministrativa dello stesso;
- che il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base della istruttoria effettuata dal Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica DPF003, attesta la regolarità tecnico amministrativa e la legittimità del provvedimento nonché la conformità agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

CONSIDERATO che le motivazioni sopra addotte a sostegno del presente atto indicano l'urgenza e l'indifferibilità della emanazione dello stesso, tale da procrastinare la trasmissione al Tavolo di Monitoraggio del Piano di Risanamento del Servizio Sanitario Regionale per la dovuta valutazione, ordinariamente preventiva;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

*per le motivazioni specificate in premessa,
che qui si intendono integralmente trascritte e approvate*

1. di prendere atto e recepire l'Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge, 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sul documento recante "Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali" (Rep. Atti n. 215 del 21 ottobre 2021) (**allegato A** – parte integrante sostanziale del presente atto) unitamente agli allegati parti integranti del predetto allegato A di seguito indicati:
 - ✓ **Allegato 1** - Modulo di adesione - Somministrazione in farmacia dei vaccini antinfluenzali;
 - ✓ **Allegato 2** - Misure di sicurezza per effettuare in farmacia il servizio di somministrazione dei vaccini antinfluenzali;
 - ✓ **Allegato 3** - Attestato di compiuta esercitazione pratica per inoculazione
 - ✓ **Allegato 4** - Modulo di consenso alla vaccinazione antinfluenzale della popolazione generale con annesso elenco quesiti per modulo standard di triage prevaccinale;
2. di approvare lo schema di Accordo tra la Regione Abruzzo e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali (**allegato B** – parte integrante e sostanziale del presente atto);
3. di precisare che lo schema di Accordo di cui al precedente punto 2) contiene, quali parti integranti e sostanziali dello stesso, gli allegati 1-2-3-4 del "Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali" di cui all'Intesa Stato-Regioni Rep. Atti n. 215 del 21 ottobre 2021;
4. di precisare che le attività di prenotazione e di esecuzione dei vaccini verranno eseguite, da parte delle farmacie, nei confronti della popolazione riconosciuta dall'anagrafe vaccinale;
5. di precisare che spetterà alle Aziende sanitarie locali l'onere dell'approvvigionamento e distribuzione delle dosi vaccinali alle farmacie aderenti alla campagna vaccinale, per il tramite del distributore intermedio all'uopo individuato, secondo modalità definite dal Dipartimento Sanità, in linea con l'Accordo di cui al precedente punto 2);

6. di precisare che la spesa derivante dall'attuazione a livello regionale del protocollo di intesa di cui al precedente punto 2) - stimata in euro 429.600 (dicansi quattrocentoventinovemilaseicento/00) - trova copertura all'interno della somma già assegnata alle ASL Regionali con determinazione n. DPF012/36 del 14/09/2021, recante: "Riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario regionale anno 2021 a favore delle aziende sanitarie regionali" quale Fondo Sanitario Regionale indistinto anno 2021 ricomprese nell'impegno di cui al capitolo 81500.1 denominato "*Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie locali a titolo di servizio sanitario nazionale*";
7. di stabilire, con riferimento all'applicazione e alla durata dell'Accordo attuativo Regionale:
 - che tutto quanto ne forma oggetto sarà adeguato ad eventuali diverse norme, disposizioni, Protocolli o Accordi definiti a livello nazionale per la disciplina dell'attività da esso regolata, sia di natura organizzativa che finanziaria;
 - che esso troverà attuazione delle risorse finanziarie stabilite dal presente atto o da eventuali successive modifiche;
8. di dare mandato all'Assessore con delega alla Salute, famiglia e pari opportunità di sottoscrivere l'Accordo di cui al precedente punto 2);
9. di demandare ai Servizi del Dipartimento Sanità – Servizio Assistenza Farmaceutica; Servizio Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale; Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale - la competenza alla predisposizione degli atti contenenti le ulteriori disposizioni necessarie all'applicazione del presente provvedimento;
10. di trasmettere il presente atto, per competenza, alle Associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private della Regione Abruzzo, ai Direttori Generali e ai Servizi Farmaceutici Ospedalieri e Territoriali delle ASL della Regione Abruzzo, agli Ordini Professionali Provinciali dei Farmacisti;
11. di procedere, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs 27.10.2009 n.150 ed agli artt.26 e 27 del D.Lgs 14.3.2013 n.33 alla pubblicazione del presente atto nell'apposito spazio "Amministrazione aperta. Trasparenza";
12. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
14. di trasmettere il presente atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la dovuta validazione.

DIPARTIMENTO SANITA' - DPF

SERVIZIO: Assistenza farmaceutica – DPF003

UFFICIO: Pianificazione Assistenza Farmaceutica

L' Estensore

Dott. ssa Stefania Melena
Firmato digitalmente

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Dina Erasmo
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio

Dott. ssa Stefania Melena
Firmato digitalmente

Il Direttore Regionale

Dott. Claudio D'Amario
Firmato digitalmente

Il Componente la Giunta regionale

Dott.ssa Nicoletta Veri
Firmato digitalmente

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

Segue allegato

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge, 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sul documento recante "Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali".

Repertorio atti n. 215 del 21 ottobre 2021

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta del 21 ottobre 2021:

VISTO l'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 che dispone "Al fine di rafforzare la prossimità e la tempestività dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento con la campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2, il Ministero della salute, sentiti il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni. La remunerazione del servizio erogato dalle farmacie ai sensi del presente comma è definita dal citato protocollo d'intesa a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard. Con il medesimo protocollo d'intesa sono disciplinate altresì le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018, anche per consentire il monitoraggio del servizio erogato ai fini della remunerazione dello stesso. Le previsioni del predetto protocollo d'intesa esauriscono gli obblighi e gli adempimenti a carico delle farmacie. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E DI BOLZANO

RITENUTO pertanto di procedere alla stipula del protocollo d'intesa ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2021, al fine di coinvolgere la rete delle farmacie territoriali per la conduzione delle campagne vaccinali antinfluenzali sull'intero territorio nazionale per la stagione 2021/2022;

VISTA la nota dell'11 ottobre 2021, con la quale il Ministero della Salute ha inviato, ai fini del perfezionamento dell'intesa da parte di questa Conferenza, il documento relativo al "Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali" che è stato portato a conoscenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, con nota DAR 0017343 del 18 ottobre 2021;

TENUTO CONTO che è stata convocata una riunione tecnica per il 20 ottobre 2021 nel corso della quale sono state concordate delle modifiche al testo del suddetto Protocollo;

VISTA la nota del 20 ottobre 2021, con la quale il Ministero della Salute ha inviato, una nuova versione del documento in argomento, che recepisce le modifiche concordate nella predetta riunione tecnica, che è stata diramata con nota DAR 0017511 del 21 ottobre 2021;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province Autonome hanno espresso l'intesa sull'ultima stesura del provvedimento diramata il 21 ottobre 2021;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge, 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sul documento recante "Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali" nella versione trasmessa il 21 ottobre 2021 che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On.le Mariastella Gelmini

SLR/AC

**SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL
GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME, FEDERFARMA E ASSOARM PER LA
SOMMINISTRAZIONE DA PARTE DEI FARMACISTI
DEI VACCINI ANTINFLUENZALI**

- Protocollo d'intesa pag. 2
- *Allegato 1*
Modulo di adesione – Somministrazione in farmacia dei vaccini antinfluenzali pag. 6
- *Allegato 2*
Misure di sicurezza per effettuare in farmacia il servizio di somministrazione dei vaccini antinfluenzali pag. 7
- *Allegato 3*
Attestato di compiuta esercitazione pratica per inoculazione pag. 12
- *Allegato 4*
Modulo di consenso alla vaccinazione antinfluenzale della popolazione generale con annesso elenco quesiti per modulo standard di triage prevaccinale pag. 13



Visto l'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 che dispone *“Al fine di rafforzare la prossimità e la tempestività dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento con la campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2, il Ministero della salute, sentiti il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni. La remunerazione del servizio erogato dalle farmacie ai sensi del presente comma è definita dal citato protocollo d'intesa a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard. Con il medesimo protocollo d'intesa sono disciplinate altresì le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018, anche per consentire il monitoraggio del servizio erogato ai fini della remunerazione dello stesso. Le previsioni del predetto protocollo d'intesa esauriscono gli obblighi e gli adempimenti a carico delle farmacie. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Vista la circolare prot. n. 14614 del Ministero della salute del 8 aprile 2021, recante *“Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2021-2022”*, e, in particolare la raccomandazione di *“anticipare la conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale a partire dall'inizio di ottobre e offrire la vaccinazione ai soggetti eleggibili in qualsiasi momento della stagione influenzale, anche se si presentano in ritardo per la vaccinazione”*;

Ritenuto pertanto di procedere alla stipula del protocollo d'intesa ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2021, al fine di coinvolgere la rete delle farmacie territoriali per la conduzione delle campagne vaccinali antinfluenzali sull'intero territorio nazionale per la stagione 2021/2022;

IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME, LA FEDERAZIONE
NAZIONALE UNITARIA DEI TITOLARI DI FARMACIA ITALIANI (FEDERFARMA),
L'ASSOCIAZIONE DELLE AZIENDE E SERVIZI SOCIO-FARMACEUTICI (ASSOFARM)

Sottoscrivono il presente Protocollo d'intesa, che definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nella campagna di vaccinazione nazionale antinfluenzale per la stagione 2021/2022.

Premesso che

- le Farmacie convenzionate sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e presidi sanitari di rilievo che, in un'ottica di prossimità e nell'ambito della Farmacia dei servizi - ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante *“Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale a norma dell'articolo 11 della legge 18*



giugno 2009, n. 69" - propongono al cittadino, tramite approcci proattivi, l'adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità ed alla prevenzione;

- in base alle previsioni della Circolare n. 14614 del Ministero della salute del 8 aprile 2021 richiamata in premessa, non è possibile escludere una co-circolazione di virus influenzali e SARS-CoV-2, e pertanto si rende necessario ribadire l'importanza della vaccinazione antinfluenzale, in particolare nei soggetti ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all'influenza di tutte le età;
- il farmacista - quale professionista sanitario a norma del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258 - risulta abilitato all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali antinfluenzali a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, a norma dell'art.5, comma 4-bis, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, come stabilito nell'Allegato 2 al presente Protocollo sotto la voce "Formazione";
- il vaccino si somministra in farmacia esclusivamente ai soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa acquisizione del consenso informato attraverso la compilazione della scheda per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale come stabilito nell'Allegato 4 al presente Protocollo;
- ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. sulla sicurezza sul lavoro) in ogni farmacia con dipendenti è presente un addetto al primo soccorso, opportunamente formato secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388;
- le modalità, i termini e le condizioni di distribuzione alle farmacie delle dosi vaccinali antinfluenzali destinate ai soggetti eleggibili (c.d. "aventi diritto"), anche al fine della loro somministrazione in farmacia, saranno regolati con appositi accordi tra le Amministrazioni regionali e le articolazioni territoriali di Federfarma e Assofarm. Rimane impregiudicata la possibilità per le farmacie territoriali di somministrare dosi vaccinali, di cui si sono autonomamente approvvigionate, nei confronti della restante popolazione;
- l'offerta della somministrazione dei vaccini antinfluenzali presso le farmacie convenzionate avverrà nell'ambito delle prestazioni garantite dalle farmacie stesse a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153;

Acquisito il parere del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

Acquisito il parere della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del _____

Tutto quanto sopra premesso le Parti firmatarie del presente Protocollo concordano:

- di avviare, per la stagione 2021/2022, la somministrazione dei vaccini antinfluenzali da parte delle farmacie convenzionate a norma dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;
- che le attività di prenotazione e di esecuzione dei vaccini verranno eseguite, da parte delle farmacie, secondo i programmi di individuazione della popolazione target (c.d. soggetti eleggibili o "aventi diritto", per i quali la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente) previamente definiti dalle autorità sanitarie competenti e seguendo i correlati



criteri di priorità;

- che le farmacie che aderiranno alla campagna vaccinale - nell'ambito delle prestazioni garantite dalle farmacie stesse a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 - dovranno darne comunicazione secondo i termini e le condizioni riportati nell'Allegato 1 al presente Protocollo;
- che la somministrazione dei vaccini in farmacia avverrà, da parte dei farmacisti abilitati all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali antinfluenzali sulla base degli specifici programmi e moduli formativi organizzati dall'Istituto superiore di sanità, a norma dell'art.5, comma 4-bis, del decreto-legge 23 luglio 2021, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n.126, come stabilito nell'Allegato 2 al presente Protocollo sotto la voce "Formazione";
- che l'esecuzione delle sedute vaccinali e il connesso iter tecnico-amministrativo avvengano conformemente a quanto stabilito nell'Allegato 2 al presente Protocollo, con particolare riguardo ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini; alle opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti; al puntuale adempimento degli obblighi informativi per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale dei vaccini di cui al decreto del Ministro della salute del 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018;
- che indipendentemente dal regime amministrativo di distribuzione del vaccino, la somministrazione della dose vaccinale in farmacia avverrà esclusivamente previa acquisizione del consenso informato e della relativa scheda anamnestica per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale, come stabilito nell'Allegato 4 al presente Protocollo;
- che venga riconosciuta alle farmacie una remunerazione pari ad euro 6,16 (sei/16) per l'atto professionale del singolo inoculo vaccinale. È demandato ad appositi accordi con le Regioni e le Province autonome il riconoscimento, a favore delle farmacie, di eventuali ulteriori oneri relativi, al rimborso dei dispositivi di protezione individuale e dei materiali di consumo, e di eventuali incentivi per il raggiungimento dei target vaccinali stabiliti dalle stesse Amministrazioni territoriali. Nessuna remunerazione sarà dovuta per le attività di prenotazione della prestazione vaccinale.
- che per le somministrazioni dei vaccini antinfluenzali a favore dei soggetti non eleggibili (coloro che non rientrano nelle categorie per le quali la vaccinazione è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale), purché di età non inferiore ai diciotto anni, la farmacia assicurerà la prestazione del singolo inoculo vaccinale al medesimo corrispettivo di € 6,16 con oneri a carico del soggetto richiedente, che corrisponderà altresì il prezzo al pubblico di acquisto del vaccino antinfluenzale di cui la farmacia si sarà autonomamente approvvigionata. Le prestazioni vaccinali di cui al presente Protocollo sono da intendersi esenti IVA ai sensi dell'articolo 10, punto 18, del DPR 633/1972;
- che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del decreto-legge 18/2020, la misura di cui all'art. 1, comma 2, lett. d), del decreto-legge 19/2020, ossia la quarantena precauzionale per i soggetti che sono venuti a contatto con casi conclamati di COVID-19 e la derivante sospensione del servizio o chiusura precauzionale dell'esercizio, non si applica alle farmacie ove sono stati eseguiti i vaccini antinfluenzali nei confronti di soggetti poi risultati positivi al COVID-19.



Il Ministro della salute

Il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Il Presidente della Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA)

Il Presidente dell'Associazione delle Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici (ASSOFARM)



Allegato 1MODULO DI ADESIONESOMMINISTRAZIONE IN FARMACIA DEI VACCINI ANTINFLUENZALI

da inviare tramite e-mail a:

Azienda sanitaria territorialmente competente

Ordine dei Farmacisti territorialmente competente

Associazione provinciale Federfarma o Coordinamenti regionali Assofarm

Io sottoscritto, Dr./Dott.ssa _____, titolare o
direttore tecnico o legale rappresentante della Farmacia
_____ indirizzo della Farmacia
_____ Comune

Provincia _____

Azienda sanitaria di riferimento _____

Aderisco ai sensi di legge alla campagna di somministrazione del vaccino antinfluenzale in Farmacia e accetto la designazione a Responsabile del trattamento dei dati aderendo alle clausole disciplinate con atto separato che dichiaro di conoscere e di aver letto in tutte le sue parti.

Dichiaro che il dott./i dott. _____ procederanno alle
inoculazioni in quanto abilitati alla somministrazione vaccinale sulla base della positiva conclusione
dei programmi e moduli formativi organizzati dall'Istituto superiore di sanità a norma dell'art.5,
comma 4-bis, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021, n. 126.

Dichiaro di impegnarmi a somministrare i vaccini antinfluenzali esclusivamente a favore di soggetti
di età non inferiore a diciotto anni e che non si trovino in nessuna delle condizioni di inidoneità alla
somministrazione vaccinale di cui all'allegato 4.

Dichiaro di essere in possesso degli apprestamenti logistici e delle attrezzature occorrenti alla corretta
conservazione e inoculazione dei vaccini che verranno resi disponibili per la somministrazione ai
cittadini.

Dichiaro di osservare il rispetto dei requisiti logistici, di sicurezza, di riservatezza ed igienico-sanitari
per la corretta conduzione delle attività di inoculazione presso la farmacia.

Data _____

Firma _____



Allegato 2**MISURE DI SICUREZZA PER EFFETTUARE IN FARMACIA IL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI ANTINFLUENZALI**

In aggiunta all'applicazione delle ordinarie misure di prevenzione igienico-sanitarie stabilite dalla normativa di settore, si prevede quanto segue

Farmacista

- fermo restando il ruolo attivo delle farmacie come presidi sanitari territoriali in sinergia con il Servizio Sanitario Nazionale, in adesione a quanto stabilito dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la partecipazione al progetto è volontaria e valorizza il coinvolgimento dei singoli farmacisti;
- se affetto/a da positività al test SARS-CoV-2 o sintomatologia compatibile con Covid-19 o posto in quarantena, il farmacista si astiene dallo svolgimento delle attività previste dal presente accordo;
- il vaccino si somministra esclusivamente a soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa acquisizione del consenso informato da parte del farmacista attraverso la compilazione della scheda per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale;
- gli appuntamenti per la seduta vaccinale sono fissati con un intervallo tra una persona e l'altra adatto a garantire un'adeguata sanificazione delle superfici di contatto.
- in fase di prenotazione del vaccino viene fornita al cittadino un'adeguata informazione sui comportamenti da seguire durante la vaccinazione;
- il farmacista incaricato della somministrazione vaccinale indossa adeguati dispositivi di protezione individuale: mascherina FFP2/KN95, camice monouso;
- il farmacista abilitato alla somministrazione vaccinale si impegna a somministrare il vaccino al solo soggetto risultato idoneo all'esito della compilazione del consenso informato, contenente la scheda per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale, rispettando le modalità di esecuzione riportate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglio illustrativo, che verrà reso disponibile.
- l'igiene delle mani prima e al termine della singola seduta vaccinale deve essere eseguita accuratamente, con soluzione idroalcolica; il farmacista deve assicurare la permanenza e il monitoraggio del soggetto sottoposto all'inoculazione vaccinale nella farmacia o in apposita area di rispetto anche esterna ai locali della farmacia, per un tempo di 15 minuti successivi all'esecuzione del vaccino, per assicurarsi che non si verifichino reazioni avverse immediate.

Formazione

Nell'ambito della campagna vaccinale antinfluenzale, il farmacista - quale professionista sanitario a norma del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258 - risulta abilitato alla somministrazione dei relativi vaccini previo superamento dello specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'art.5, comma 4-bis, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2021, secondo quanto



specificato di seguito:

- le credenziali di accesso al corso sono fornite dall'Istituto superiore di sanità alla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e, tramite essa, agli Ordini provinciali dei farmacisti, che provvederanno a trasmetterle ai farmacisti che intendano acquisire l'abilitazione alla somministrazione dei vaccini antinfluenzali;
- i farmacisti interessati ottengono dall'Ordine di appartenenza le credenziali per accedere al predetto corso previa apposita richiesta, corredata dal certificato attestante il superamento dei Corsi ISS ID 174F20 e ISS ID 177F21;
- i farmacisti che non hanno frequentato i Corsi ISS ID 174F20 e ISS ID 177F21 potranno essere ammessi alla partecipazione del corso abilitante alla vaccinazione antinfluenzale solo dopo il superamento dei medesimi;
- ai fini del conseguimento dell'abilitazione alla somministrazione dei vaccini antinfluenzali, i farmacisti devono documentare all'Ordine di appartenenza il possesso dell'Attestato di compiuta esercitazione pratica per inoculazione già svolta secondo le indicazioni di cui all'Accordo Quadro del 29 marzo 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV-2, ovvero conseguibile secondo le indicazioni di cui all'Allegato 3 al presente Protocollo;
- i farmacisti si impegnano altresì a frequentare gli aggiornamenti ai predetti moduli che potranno essere predisposti e resi disponibili in relazione all'attuazione della campagna vaccinale antinfluenzale.

Cittadino

- deve fornire ogni utile informazione ai fini della corretta compilazione del consenso informato;
- non deve avere avuto negli ultimi 14 giorni contatti stretti con persone affette da Covid-19, non deve avere febbre superiore a 37.5°C, non deve avere sintomatologia compatibile con Covid-19, non deve essere positivo a test per Sars-CoV-2;
- deve rispettare le misure di prevenzione vigenti e quindi indossare la mascherina, igienizzarsi le mani, farsi controllare la temperatura corporea subito prima dell'esecuzione del vaccino (in caso di temperatura superiore a 37.5°C, non sarà possibile ricevere il vaccino).
- non deve trovarsi in nessuna delle condizioni di inidoneità alla somministrazione vaccinale di cui all'allegato 4.

Ambienti

- L'esecuzione del vaccino antinfluenzale è praticabile in area interna alla farmacia, (purché quest'ultima sia separata dagli spazi destinati all'accoglienza dell'utenza e allo svolgimento delle attività ordinarie e sia opportunamente arieggiata in modo tale da garantire un costante ricircolo d'aria in relazione al numero di persone presenti e al tempo di permanenza degli occupanti, verificando l'efficacia degli impianti secondo le normative vigenti) nonché in apposita area esterna, pertinenziale alla farmacia, seguendo appositi percorsi. È comunque possibile somministrare il vaccino a farmacia chiusa. L'eventuale ambiente esterno può essere costituito da strutture mobili temporanee o da locali idonei in utilizzo alla farmacia medesima e deve essere ricompresa nella circoscrizione farmaceutica prevista in pianta organica di pertinenza della stessa farmacia; l'installazione di strutture mobili temporanee può avvenire o in



che su suolo privato, su suolo pubblico previo accordo con l'Amministrazione proprietaria e in modo tale che gli oneri dell'occupazione temporanea, stante la valenza sanitaria della misura in oggetto, non ricadano sulle farmacie richiedenti o sul SSN.

- esporre un avviso all'ingresso della farmacia con chiare istruzioni sulle modalità di accesso (indicando i percorsi di entrata, di uscita e di attesa) e il numero massimo di persone che possono accedere alla stessa;
- garantire la presenza nell'area di indicazioni per l'igiene delle mani e per il distanziamento fisico;
- assicurare la disponibilità di soluzione idroalcolica igienizzante;
- garantire che l'area dove avviene la somministrazione del vaccino abbia poche superfici ad alta frequenza di contatto e offra la possibilità di una rapida disinfezione. È necessaria l'applicazione delle procedure di sanificazione degli ambienti sanitari previste per la pandemia da SARS-CoV-2;

Rifiuti

- assicurare lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale e dei materiali di consumo in un contenitore per rifiuti appropriato e, per gli oggetti taglienti, aghi e siringhe, in altro contenitore dedicato. Occorre seguire con precisione le istruzioni del produttore dettate per la corretta gestione dei rifiuti derivanti dalla somministrazione del vaccino. Pertanto, le farmacie che già offrono ai propri utenti il servizio di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e i test per la diagnostica COVID o auto-diagnostici (es: tamponi rapidi antigenici e test sierologici / determinazione di colesterolo, glicemia, trigliceridi ecc.) gestiranno anche i rifiuti derivanti dalla somministrazione del vaccino esattamente come i rifiuti per i citati test, quindi saranno già organizzate per rispettare tutti i suddetti adempimenti. Le farmacie che non offrono tale servizio devono attivarsi per effettuare i corretti adempimenti rivolgendosi ad una azienda specializzata.

Conservazione

I vaccini antinfluenzali nella disponibilità delle farmacie devono essere conservati nei frigoriferi destinati esclusivamente alla conservazione dei prodotti farmaceutici a temperature comprese tra +2°C e +8°C, con monitoraggio costante delle temperature. La temperatura raccomandata di conservazione dei vaccini, come da scheda tecnica di ogni specifico vaccino, va mantenuta dal momento della presa in carico del prodotto fino al suo utilizzo, onde evitare il deterioramento del vaccino che potrebbe causare modifiche delle caratteristiche di sicurezza e di efficacia del vaccino stesso e che costringerebbe ad eliminare le dosi compromesse.

Requisiti strutturali della seduta vaccinale e flussi

La seduta vaccinale presso le farmacie prevede:

- **Area di accettazione:** rappresenta il punto iniziale del percorso ove il farmacista e il personale amministrativo accoglie i soggetti da vaccinare, verifica la prenotazione, raccoglie il consenso informato.
- **Area di somministrazione:** area di dimensioni adeguate a garantire il distanziamento fisico previsto dalle norme anti-Covid-19. In questa area il personale sanitario opportunamente formato procederà alla somministrazione del vaccino. L'area deve essere dotata di postazione di lavoro, di presidi e farmaci idonei alla gestione delle emergenze, di seduta per la somministrazione del vaccino, di dispenser con gel disinfettante per l'igiene delle mani.



contenitori a norma per i rifiuti e per lo smaltimento degli aghi e altri oggetti taglienti potenzialmente infetti.

- Area di monitoraggio: dopo la somministrazione vaccinale è previsto un periodo di attesa di almeno 15 minuti, per la sorveglianza della persona vaccinata, al termine del quale il soggetto può uscire e tornare alle proprie attività.

Le tre aree sopra descritte potranno anche coincidere con un unico locale purché sia garantita la separazione dagli spazi destinati all'accoglienza dell'utenza e allo svolgimento delle attività ordinarie e sia assicurato il rispetto del distanziamento interpersonale anche rispetto al percorso seguito dall'utente durante la seduta vaccinale.

Nel caso la Farmacia non sia provvista di un'area da dedicare alla vaccinazione e al monitoraggio dei pazienti, si potrà prevedere l'utilizzo di spazi separati al di fuori della farmacia anche mediante allestimento di unità mobili dedicati alla somministrazione del vaccino e al monitoraggio dei pazienti. È comunque possibile eseguire il vaccino a farmacia chiusa.

Modalità operative

- ogni soggetto coinvolto nella vaccinazione deve indossare una mascherina chirurgica/FFP2.
- invitare gli utenti a mantenere il distanziamento, l'igiene delle mani e l'uso della mascherina per tutta la loro permanenza nella struttura.
- il vaccino si somministra esclusivamente previa acquisizione del consenso informato da parte del farmacista abilitato, contenente la scheda per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale.
- il soggetto vaccinato deve restare in osservazione per almeno 15 minuti.
- il personale che somministra il vaccino deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal produttore e contenute nelle schede tecniche di ciascun vaccino.

Fase 1: il farmacista, anche sulla base di eventuale prenotazione, verifica i dati anagrafici e i criteri di elezione dei soggetti alla seduta vaccinale.

Fase 2: il farmacista verifica la corretta conservazione del vaccino con particolare riguardo alla continuità della catena del freddo. Il farmacista è responsabile dell'igiene e della sanificazione dei locali e di tutti i materiali necessari alle vaccinazioni, con particolare riguardo alla loro scadenza e funzionalità.

Fase 3: il soggetto che deve sottoporsi al vaccino viene accolto dal farmacista che provvede alla raccolta del consenso informato, fornendo le necessarie informazioni al soggetto da vaccinare. Il farmacista verifica l'idoneità del soggetto alla vaccinazione secondo le risultanze del consenso informato contenente la scheda per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale, corredata dell'elenco dei quesiti per la compilazione del modulo standard di triage pre-vaccinale.

Fase 4: il farmacista appositamente formato provvede all'inoculazione vaccinale nei confronti del soggetto.

Fase 5: il personale amministrativo (sotto la supervisione del farmacista) o il farmacista inserisce nel sistema informatico i dati relativi alla vaccinazione del soggetto e fornisce l'attestazione di avvenuta vaccinazione.



Sorveglianza e gestione delle reazioni severe avverse post inoculazione vaccinale

Il paziente dovrà sostare in area monitoraggio per i 15 min di osservazione post somministrazione vaccinale.

Il farmacista sorveglierà il paziente e fornirà un supporto di emergenza in caso di reazione anafilattica dovuta alla vaccinazione, avvisando immediatamente il numero di pronto soccorso 118, il cui intervento sarà assicurato nel più breve tempo possibile.

In caso di comparsa di: orticaria improvvisa, problema respiratorio (dispnea, broncospasmo, ipossiemia) o problema emodinamico (ipotensione arteriosa, sincope, ipotonia, incontinenza), il farmacista avvisa immediatamente il numero di pronto soccorso 118, il cui intervento sarà assicurato nel più breve tempo possibile, e procede a posizionare il paziente nella posizione più confortevole:

- se è preponderante la dispnea: posizione semi seduta

- se il paziente mostra malessere generale ma è cosciente o semi cosciente: decubito dorsale con le gambe sollevate

- se il paziente è incosciente: posizione laterale di sicurezza

Se necessario, in caso di grave anafilassi con pericolo di vita, il farmacista somministrerà adrenalina intramuscolo 0,01 mg/kg senza superare 0,5 mg (dosaggio per persone con peso superiore a 50 kg), iniettata nella fascia latero-esterna del terzo medio della coscia. Nel caso sia necessario, ripetere la somministrazione di adrenalina dopo 5 minuti.

In farmacia saranno presenti materiali sanitari, presidi sanitari e farmaci di pronto intervento ordinariamente presenti per le attività di vaccinazione ed intervento su possibili eventi avversi collegati o meno alla vaccinazione.

Tutto il materiale deve essere periodicamente controllato nelle scadenze e funzionalità.

Le segnalazioni di eventuali reazioni avverse devono essere tempestivamente effettuate (entro 36 ore da quando il medico o l'operatore sanitario ne viene a conoscenza) o direttamente dallo stesso paziente sul modulo on-line sul sito vigifarmaco (<https://www.vigifarmaco.it/>).

Tracciabilità e rendicontazione informatica

Garantire l'aggiornamento, in tempo reale, "dell'anagrafe vaccinale" è una condizione indispensabile per assicurare l'efficacia della campagna di vaccinazione antinfluenzale.

A tal fine i farmacisti, attraverso l'utilizzo delle proprie credenziali, dovranno assicurare la puntuale alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018) utilizzando i sistemi informatici e le relative procedure di registrazione ed alimentazione che le Amministrazioni territoriali metteranno tempestivamente a loro disposizione.

Le presenti disposizioni si intendono completamente esaustive degli obblighi e degli adempimenti posti a carico delle farmacie per la corretta esecuzione del servizio di vaccinazione antinfluenzale e il rispetto delle stesse garantisce la piena legittimità dell'attività svolta.



Allegato 3**ATTESTATO DI COMPIUTA ESERCITAZIONE
PRATICA PER INOCULAZIONE**

Io sottoscritto/o Dr.ssa/Dr. iscritta/o all'Ordine dei medici/infermieri/farmacisti della Provincia di attesto che la/il Dr.ssa/Dr. iscritta/o all'Ordine dei farmacisti della Provincia di ha correttamente espletato, sotto il mio tutoraggio professionale, l'esercitazione pratica finalizzata all'attività di inoculazione.

Luogo, data

Firma tutor professionale Iscritto all'Ordine dei medici/infermieri/farmacisti della Provincia di nr. _____	Firma Farmacista Iscritto all'Ordine dei farmacisti della Provincia di nr. _____
--	---

Il presente attestato deve essere trasmesso all'Ordine dei Farmacisti di iscrizione.



Allegato 4**MODULO DI CONSENSO ALLA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE
DELLA POPOLAZIONE GENERALE****VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE
MODULO DI CONSENSO**

Nome e Cognome:	
Data di nascita:	Luogo di nascita:
Residenza:	Telefono:
Tessera sanitaria:	

Ho letto, mi è stata illustrata in una lingua nota ed ho del tutto compreso la Nota Informativa redatta dalla Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) del vaccino: “_____”

Ho riferito al Farmacista le patologie, attuali e/o pregresse, e le terapie in corso di esecuzione.

Ho avuto la possibilità di porre domande in merito al vaccino e al mio stato di salute ottenendo risposte esaurienti e da me comprese.

Sono stato correttamente informato con parole a me chiare. Ho compreso i benefici ed i rischi della vaccinazione, le modalità e le alternative terapeutiche, nonché le conseguenze di un eventuale rifiuto.

Sono consapevole che qualora si verificasse qualsiasi effetto collaterale sarà mia responsabilità informare immediatamente il mio Medico curante e seguirne le indicazioni.

Accetto di rimanere nella sala d'aspetto per almeno 15 minuti dalla somministrazione del vaccino per assicurarsi che non si verifichino reazioni avverse immediate.

Acconsento ed autorizzo la somministrazione del vaccino “_____”.

Data e Luogo _____

Firma della Persona che riceve il vaccino o del suo Rappresentante legale _____

Rifiuto la somministrazione del vaccino “_____”.

Data e Luogo _____

Firma della Persona che rifiuta il vaccino o del suo Rappresentante legale _____

Professionista Sanitario

1. Nome e Cognome (Farmacista) _____

Confermo che il Vaccinando ha espresso il suo consenso alla Vaccinazione, dopo essere stato adeguatamente informato.

Firma _____



**ALLEGATO AL MODULO DI CONSENSO
VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE
ELENCO QUESITI PER MODULO STANDARD DI TRIAGE PREVACCINALE**

Risposte possibili: sì-no-non so

- Attualmente è malato?
- Ha febbre?
- Soffre di allergie al lattice, a qualche cibo, a farmaci o ai componenti del vaccino? Se sì specificare:
- Ha mai avuto una reazione grave dopo aver ricevuto un vaccino?
- Soffre di malattie cardiache o polmonari, asma, malattie renali, diabete, anemia o altre malattie del sangue?
- Si trova in una condizione di compromissione del sistema immunitario? (Esempio: cancro, leucemia, linfoma, HIV/AIDS, trapianto)?
- Negli ultimi 3 mesi, ha assunto farmaci che indeboliscono il sistema immunitario (esempio: cortisone, prednisone o altri steroidi) o farmaci antitumorali, oppure ha subito trattamenti con radiazioni?
- Durante lo scorso anno, ha ricevuto una trasfusione di sangue o prodotti ematici, oppure le sono stati somministrati immunoglobuline (gamma) o farmaci antivirali?
- Ha avuto attacchi di convulsioni o qualche problema al cervello o al sistema nervoso?
- Ha ricevuto vaccinazioni nelle ultime 4 settimane? Se sì, quale/i?
- Per le donne: è incinta o sta pensando di rimanere incinta nel mese successivo alla somministrazione?
- Per le donne: - sta allattando?
- Sta assumendo farmaci anticoagulanti?

Se è prevista la precompilazione e/o l'acquisizione, inserire spazi per dati personali e firme.

**VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE
ELENCO QUESITI PER MODULO STANDARD DI ANAMNESI COVID19 –
CORRELATA**

Risposte possibili: sì-no-non so

- Nell'ultimo mese è stato in contatto con una Persona contagiata da Sars-CoV2 o affetta da COVID-19?
- Manifesta uno dei seguenti sintomi?
 - Tosse/raffreddore/febbre/dispnea o sintomi similinfluenzali
 - Mal di gola/perdita dell'olfatto o del gusto
 - Dolore addominale/diarrea
 - Lividi anormali o sanguinamento/arrossamento degli occhi
 - Ha fatto qualche viaggio internazionale nell'ultimo mese
- Test COVID-19:
 - Nessun test COVID-19 recente
 - Test COVID-19 negativo. Data:
 - Test COVID-19 positivo. Data:
 - In attesa di test COVID-19. Data:

Se è prevista la precompilazione e/o l'acquisizione, inserire spazi per dati personali e firme





GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO B

**ACCORDO TRA LA REGIONE ABRUZZO E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DELLE
FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE CONVENZIONATE
PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI ANTINFLUENZALI**

TRA

LA REGIONE ABRUZZO

rappresentata da nato/a a il, il/la quale interviene al presente atto
in nome e per conto della Giunta Regionale dell'Abruzzo ai sensi della DGR n. ____ del _____;

E

FEDERFARMA ABRUZZO

ORGANIZZAZIONE SINDACALE DELLE FARMACIE PRIVATE CONVENZIONATE

rappresentata da nato/a a il, il/la quale interviene al presente atto
non per sé, ma in nome e per conto di Federfarma Abruzzo (di seguito definita FEDERFARMA) con sede in via
Raiale, 118 a PESCARA, nella qualità di Presidente protempore;

E

CONFSERVIZI ASSOFORM ABRUZZO

ORGANIZZAZIONE SINDACALE DELLE FARMACIE PUBBLICHE CONVENZIONATE

rappresentata da nato/a a il, il/la quale interviene al presente atto
non per sé, ma in nome e per conto di Confservizi-Assofarm Abruzzo (di seguito definita ASSOFORM) con
sede in Via S. Crisante, 26 a L'AQUILA, nella qualità di Presidente protempore;

PREMESSO CHE:

- Le Farmacie convenzionate sono parte integrante del Servizio sanitario e presidi di rilievo che, in un'ottica di prossimità e nell'ambito della Farmacia dei servizi, propongono al cittadino - tramite approcci proattivi - l'adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità e alla prevenzione;
- il comma 471 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" (pubblicata sulla GU n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46) - introduce la possibilità di effettuare le vaccinazioni nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, per l'anno 2021, in via sperimentale;
- l'art. 20 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 - recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", alla lettera h) del comma 2 modifica il citato comma 471 dell'articolo 1 della Legge 178/2020, come di seguito:
- h) il comma 471 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e' sostituito dal seguente:
«471. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo



GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO B

dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, e' consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalita' di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonche' le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalita' telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.»;

- l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 ha reso indispensabile rafforzare la capacità vaccinale delle AASSLL anche delle vaccinazioni stagionali, al fine di diminuire il carico sulle strutture delle AASSLL;
- è fondamentale aumentare il numero dei punti vaccinali e garantirne la massima capillarità sul territorio;
- l'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 che dispone "Al fine di rafforzare la prossimità e la tempestività dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento con la campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2, il Ministero della salute, sentiti il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni. La remunerazione del servizio erogato dalle farmacie ai sensi del presente comma è definita dal citato protocollo d'intesa a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard. Con il medesimo protocollo d'intesa sono disciplinate altresì le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018, anche per consentire il monitoraggio del servizio erogato ai fini della remunerazione dello stesso. Le previsioni del predetto protocollo d'intesa esauriscono gli obblighi e gli adempimenti a carico delle farmacie. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

RICHIAMATE



GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO B

- la circolare del Ministero della Salute prot. N. 14614 del 8 aprile 2021, recante "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2021-2022" e, in particolare la raccomandazione di "...anticipare la conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale a partire dall'inizio di ottobre e offrire la vaccinazione ai soggetti eleggibili in qualsiasi momento della stagione infleuzale, anche se si presentano in ritardo per la vaccinazione...";
- la DGR n. 526 del 13.08.2021 recante <<Campagna vaccinale antinfluenzale 2021-2022 -Recepimento documento del Ministero della Salute "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2021-2022" e indicazioni alle AASSLL del territorio>>

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge, 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sul documento recante "Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali" (Rep. Atti n. 215 del 21 ottobre 2021);

ATTESO che a seguito della approvazione del predetto Protocollo di Intesa:

- le Farmacie convenzionate sono chiamate ad un ruolo fondamentale in un'ottica di prossimità e nell'ambito della Farmacia dei servizi;
- l'Assessore alla Sanità ha ritenuto opportuno rivolgere alle Farmacie convenzionate pubbliche e private un invito - quale presidio del SSR - a somministrare presso le farmacie stesse il vaccino antinfluenzale alla popolazione target individuata nella precitata DGR n. 526 del 13.08.2021;
- le Farmacie convenzionate pubbliche e private si sono dichiarate disponibili a rispondere alla richiesta sopra esplicitata, consapevoli del ruolo infungibile di presidio sanitario presente capillarmente sul territorio e nell'ambito della vigente normativa in tema di farmacia dei servizi;

TENUTO CONTO:

- che la predetta Intesa stato-regioni per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali (allegato A – parte integrante sostanziale del presente atto) - che si intende integralmente riportato e recepito in tutte le sue parti obbligatoriamente -contiene come parti integranti
 - **Allegato 1** - Modulo di adesione - Somministrazione in farmacia dei vaccini antinfluenzali;
 - **Allegato 2** - Misure di sicurezza per effettuare in farmacia il servizio di somministrazione dei vaccini antinfluenzali;
 - **Allegato 3** - Attestato di compiuta esercitazione pratica per inoculazione
 - **Allegato 4** - Modulo di consenso alla vaccinazione antinfluenzale della popolazione generale con annesso elenco quesiti per modulo standard di triage prevaccinale:
- il farmacista - quale professionista sanitario a norma del decreto legislativo 8 agosto 1991, n.258 - risulta abilitato all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali antinfluenzali a seguito di superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità, a norma dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, come stabilito nell'Allegato 2 al protocollo di Intesa di cui all'Intesa Stato-Regioni Rep. Atti n. 215 del 21 ottobre 2021;
- dell'approvvigionamento effettuato e in corso di effettuazione dalle AASSLL di dosi di vaccino da cui poter accantonare le dosi necessarie da distribuire alle farmacie aderenti alla campagna vaccinale;
- della necessità di promuovere la campagna vaccinale attraverso l'offerta della somministrazione del vaccino antinfluenzale presso le farmacie convenzionate;



GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO B

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO,**LE PARTI FIRMATARIE DEL PRESENTE ACCORDO CONCORDANO**

- di avviare un percorso di collaborazione che vede le Farmacie convenzionate pubbliche e private della Regione Abruzzo in quanto dirette protagoniste della campagna vaccinale antinfluenzale attraverso:
 - programmi di potenziamento delle azioni di arruolamento e informazione relativamente all'utilizzo del vaccino antinfluenzale;
 - la somministrazione del vaccino antinfluenzale, secondo le indicazioni contenute nell'Intesa Stato-Regioni citata in premessa, i cui contenuti si intendono integralmente recepiti;

LE PARTI FIRMATARIE DEL PRESENTE ACCORDO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**ARTICOLO 1**

1. Con il presente Accordo viene interamente recepito l'Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge, 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sul documento recante "Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali" (Rep. Atti n. 215 del 21 ottobre 2021).
2. L'iniziativa oggetto del presente Accordo è finalizzata alla somministrazione della vaccinazione antinfluenzale da parte delle farmacie convenzionate nei confronti della popolazione target individuata nella DGR n. 526 del 13.08.2021.

ARTICOLO 2

1. Le farmacie quali sedi di vaccinazione rispondono ai requisiti previsti nell'Intesa Stato-Regioni " (Rep. Atti n. 215 del 21 ottobre 2021), per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali.
2. Le Farmacie che aderiranno alla campagna vaccinale - nell'ambito delle prestazioni garantite dalle farmacie stesse a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009 n. 153 - si impegnano a:
 - a) darne comunicazione al Servizio farmaceutico dell'Azienda USL di riferimento tramite posta elettronica certificata, secondo i termini e le condizioni riportati nel modulo di adesione (allegato 1 – schema di Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali di cui alla precitata Intesa;
 - b) organizzare "Punti di Vaccinazione Territoriali" presso le farmacie o anche in altri locali idonei di cui all'art. 3 del presente Accordo, ove predisporre tutte le attività necessarie alla somministrazione delle dosi dei vaccini per la campagna vaccinale antinfluenzale - ovvero utilizzare i "Punti di Vaccinazione Territoriali" già allestiti per la campagna vaccinale anti Sars Cov2 - , svolgendo la funzione di punto di accesso per la somministrazione del vaccino antinfluenzale, forti della loro capillare presenza sul



GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO B

- territorio, attraverso farmacisti opportunamente formati così come sviluppato ed indicato nell'Intesa Stato-Regioni Rep. Atti n. 215 del 21 ottobre 2021;
- c) essere provviste dei presidi e farmaci di emergenza ritenuti necessari per la somministrazione in sicurezza dei vaccini come previsto dallo schema Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali di cui alla precitata Intesa.
 - d) illustrare al vaccinando le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, conservando (in maniera cartacea o digitale) eventuali moduli compilati e firmati, rendendoli disponibili all'Azienda Sanitaria Locale di competenza qualora richiesti;
 - e) assumere la responsabilità del trattamento dei dati nella persona del titolare della farmacia o del direttore responsabile della stessa presso cui è eseguita la vaccinazione, con la precisazione che il titolare dei dati resta comunque la ASL di competenza dell'assistito, come da normativa vigente;
 - f) sensibilizzare, anche attraverso l'utilizzo del materiale informativo e mediante la partecipazione alle iniziative assunte dalle singole aziende sanitarie, nonché attraverso azioni di counselling, la popolazione circa l'importanza della vaccinazione antinfluenzale al fine di estendere il consenso dei cittadini all'adesione e di incrementare il numero dei vaccinati per il conseguimento degli obiettivi regionali relativi al programma di vaccinazione;
 - g) utilizzare i vaccini che verranno forniti dalla Regione compatibili con le normali dotazioni tecnologiche delle farmacie;
 - h) effettuare inoculazione vaccinale con farmacista abilitato alla somministrazione vaccinale come predisposto dall'ISS;
 - i) supportare gli utenti, gli operatori sanitari e le Aziende Sanitarie nei programmi di vaccinovigilanza; svolgere un ruolo attivo nei programmi di vaccinovigilanza Regionali e Nazionali.
3. La Regione si impegna, per il tramite delle ASL territorialmente competenti, a far pervenire alle farmacie, per il tramite del canale DPC, il quantitativo di vaccini prestabilito, nel quantitativo massimo di 60.000 dosi complessive a livello regionale;
4. La Regione si impegna ad attivare, qualora richiesto dalle OOSS firmatarie dell'accordo, dell'esercitazioni pratiche per i farmacisti delle farmacie convenzionate che avranno aderito alla campagna vaccinale regionale e che avranno sostenuto validamente i due moduli di formazione teorica rilasciati dall'ISS. Il tutoraggio professionale sarà attivato presso i punti vaccinali regionali attualmente gestiti (hub) e prevederà il rilascio della certificazione di corretto espletamento dell'esercitazione pratica finalizzata all'attività di inoculazione.

ARTICOLO 3

1. I "punti di vaccinazione territoriali" (PVT) di cui al precedente art. 2, comma 2 lettera b) possono essere strutturati presso le farmacie o in alternativa presso dei luoghi idonei nelle vicinanze delle stesse. Presso la farmacia o i luoghi esterni si devono predisporre tutte le attività necessarie alla somministrazione delle dosi dei vaccini antinfluenzali, svolgendo la funzione di punto di accesso per la somministrazione del vaccino antinfluenzale.
2. L'attività potrà essere svolta in un solo ed unico punto vaccinale per ogni farmacia, come di seguito declinato:



GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO B

2.1 in FARMACIA, nei seguenti contesti:

- istituendo in loco un "punto di vaccinazione territoriale" - ovvero utilizzare i "Punti di Vaccinazione Territoriali" già allestiti per la campagna vaccinale anti Sars Cov2 - in ambiente distinto da tutte le altre aree fruibili al pubblico, dedicato esclusivamente allo svolgimento di tutte le fasi dell'iter vaccinale, dotato di un percorso dedicato dall'ingresso all'uscita del paziente, dotato di spazi adeguati per dimensioni e microclima, con sufficiente ricambio d'aria con superfici facilmente sanitizzabili e che garantisca la riservatezza necessaria;
- in mancanza di spazi dedicati, la Farmacia potrà effettuare le vaccinazioni negli orari di chiusura della farmacia ovvero durante eventuali giorni di chiusura settimanale ovvero nei giorni festivi se non di turno obbligatorio.

2.2 in unico AMBIENTE ESTERNO e nelle vicinanze della FARMACIA, anche se su suolo pubblico:

- Gazebo
- Camper
- Tende da Campo
- Locale (non avente altre licenze di attività commerciali o professionali)
- Locale messo a disposizione dal Comune

I gazebo, camper e tende da campo devono essere collocati nei pressi della farmacia e, comunque, nell'ambito della circoscrizione assegnata alla sede farmaceutica in pianta organica e comunque a non meno di 200 metri dalla soglia di un'altra sede farmaceutica.; i locali devono essere limitrofi o attigui o adiacenti o pertinenziali e devono rispettare le misure di sicurezza previste schema di Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali di cui alla precitata Intesa.

ARTICOLO 4

1. Le farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale, che aderiranno al Progetto di somministrazione del vaccino antinfluenzale, su base volontaria, si impegnano ad inviare comunicazione della volontà a procedere al Servizio farmaceutico dell'Azienda USL competente territorialmente tramite posta elettronica certificata, secondo i termini e le condizioni riportati nel modulo di adesione (allegato 1 schema di Protocollo di Intesa nazionale) nonché alla propria Associazione Sindacale di categoria provinciale e per conoscenza all'Ordine Provinciale Professionale dei farmacisti, indicando come oggetto "Accordo Vaccino antinfluenzale FARMACIA ASL.....", , avendo cura di riportare i dati di seguito indicati integrando il modulo di adesione, allegato 1 allo schema di Protocollo di Intesa nazionale;

ARTICOLO 5

1. La Regione si impegna a rendere disponibili per il tramite delle AA.SS.LL. le dosi di vaccino antinfluenzale necessarie per l'attuazione della Campagna Vaccinale Nazionale, secondo i quantitativi massimi di cui al precedente articolo 2, comma 3;
2. Le farmacie si impegnano a garantire la custodia dei vaccini loro consegnati, garantendo al contempo i requisiti richiesti per la corretta conservazione, per il tempo strettamente necessario alla somministrazione.



GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO B

3. Ogni farmacia aderente potrà definire autonomamente la propria agenda di lavoro ovvero definire i giorni di somministrazione e pianificare anche le eventuali chiusure per festività o ferie.

ARTICOLO 6

1. Le modalità operative di somministrazione avverranno nei termini previsti dall'Intesa Stato-regioni di cui trattasi (allegato 2 dello schema di Protocollo di Intesa nazionale) e previa acquisizione del consenso informato (allegato 4 dello stesso Protocollo di Intesa). I farmacisti si impegnano a conservare il modulo di consenso informato, redatto e sottoscritto in ogni sua parte, per la successiva consegna all'Ufficio preposto della ASL territorialmente competente. La consegna dei menzionati moduli cartacei di consenso informato avverrà con modalità definite dalla ASL, e senza oneri a carico della Regione.
2. Le attività di esecuzione dei vaccini verranno eseguite, da parte delle farmacie, nei confronti della popolazione riconosciuta dall'anagrafe vaccinale, escludendosi, fin d'ora, la possibilità di somministrazione in farmacia di dosi vaccinali nei confronti dei soggetti ad estrema vulnerabilità o con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica grave/anafilattica.
3. Le farmacie sono tenute al puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui allo schema di Protocollo di Intesa nazionale, in tema di tracciabilità e rendicontazione informatica delle vaccinazioni effettuate garantendo l'aggiornamento dell'anagrafe vaccinale secondo modalità definite dal Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale del Dipartimento.
4. La farmacia è tenuta ad effettuare apposito verbale su eventuali dosi che dovessero rinvenirsi "rotte" o "inutilizzabili" o comunque inadatte ad essere somministrate dai farmacisti; detto verbale dovrà essere inoltrato alla ASL territorialmente competente.
5. In nessun caso la Regione potrà chiedere alla farmacia il rimborso di eventuali dosi che dovessero rinvenirsi "rotte" o "inutilizzabili" o comunque inadatte ad essere somministrate dai farmacisti, opportunamente documentate nel verbale di cui al punto precedente.
8. I farmacisti nella attività di vaccinazione antinfluenzale sono incaricati di pubblico servizio: pertanto, ai fini del GDPR provvedono ad identificare il paziente controllando il documento di identità che verrà loro esibito, dandone attestazione nel modulo di consenso informato, senza dover allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento.

ARTICOLO 7

1. La Regione Abruzzo, per la partecipazione delle farmacie alla campagna di vaccinazione 2021, riconosce alle farmacie, per le attività di seguito descritte una remunerazione pari a:
 - **euro 6,16** (diconsi sei/16) per l'atto professionale da parte dei farmacisti del singolo inoculo vaccinale dei vaccini antinfluenzale - così come stabilito nell'Intesa Stato-regioni Rep. Atti n. 215 del 21 ottobre 2021;
 - **euro 1,00** (diconsi uno/00) per ogni singolo inoculo vaccinale quale ristoro degli oneri per la logistica, approvvigionamento di DPI, materiale di consumo per la somministrazione dello stesso, rispetto linee direttrici in materia di buona pratica di conservazione e distribuzione dei medicinali per uso umano (DM 6 luglio 1999), attività di smaltimento rifiuti ed ogni altra spesa comunque connessa all'esecuzione dei vaccini ed all'acquisto dei beni necessari per la organizzazione degli spazi ove eseguire la somministrazione del vaccino;



GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO B

per un **totale di euro 7,16** (diconsi sette/16) per ogni singolo inoculo vaccinale (soggetti ad IVA “zero” ai sensi dell’articolo 12 del DPR 633/1972).

2. Le attività di cui al presente punto devono essere conformi alla normativa vigente in materia di prevenzione dei contagi da Covid 19 e di sicurezza della pratica vaccinale emanate dal Ministero della Salute, ISS, AIFA, AGENAS ed alle disposizioni regionali e aziendali vigenti .
3. Le Farmacie, a fronte delle prestazioni vaccinali eseguite provvederanno ad emettere fattura elettronica mensile, quale servizio effettuato per conto della ASL precisando esclusivamente i dati fiscali della farmacia ed il numero complessivo dei pazienti vaccinati. La predetta fattura sarà rimborsata dal Servizio Farmaceutico Territoriale della ASL ove insiste la farmacia contestualmente al pagamento della DCR dello stesso mese di competenza.
4. Sarà cura di FEDERFARMA e ASSOFARM operare un accordo, anche di tipo economico, con il canale della distribuzione intermedia al fine di porre in essere la distribuzione dei vaccini sopra menzionati con le dinamiche della DPC.

ARTICOLO 8

- 1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del decreto legge 18/2020, la misura di cui all’art. 1, comma 2, lett. d) del decreto legge 19/2020, ossia la quarantena precauzionale per i soggetti che sono venuti a contatto con casi conclamati di COVID-19 e la derivante sospensione del servizio o chiusura precauzionale dell’esercizio, non si applica alle farmacie ove sono stati eseguiti i vaccini nei confronti di soggetti poi risultati positivi al COVID-19.
- 2 Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, trova applicazione quanto espressamente previsto dall’ l’Intesa, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge, 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sul documento recante “Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali” (Rep. Atti n. 215 del 21 ottobre 2021) e dalle diverse disposizioni di legge previste in materia.

ARTICOLO 9

- 1 I farmacisti sono tenuti al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati e specificatamente del R. UE. 2016/679, del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., dei Provvedimenti del Garante della Protezione dei dati per quanto compatibili e di eventuali ulteriori disposizioni emanate dalle Autorità competenti per il contesto emergenziale.

Si precisa che del presente accordo sono parte integrante gli allegati 1-2-3-4 dell’ l’Intesa, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge, 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sul documento recante “Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali” (Rep. Atti n. 215 del 21 ottobre 2021)., come di seguito indicati:



GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO B

- Modulo di adesione - Somministrazione in farmacia dei vaccini antinfluenzali **(Allegato 1)**;
- Misure di sicurezza per effettuare in farmacia il servizio di somministrazione dei vaccini antinfluenzali **(Allegato 2)**;
- Attestato di compiuta esercitazione pratica per inoculazione **(Allegato 3)**;
- Modulo di consenso alla vaccinazione antinfluenzale della popolazione generale con annesso elenco quesiti per modulo standard di triage prevaccinale **(Allegato 4)**.

DATA _____

FIRME

Assessore con delega alla Salute, Famiglia e Pari Opportunità _____

Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private

FEDERFARMA ABRUZZO _____

ASSOFARM ABRUZZO _____

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZI GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

DETERMINAZIONE 17.09.2021, N. DPC026/236

Abruzzo Rottami S.r.l. - Rinnovo D.D. n. DN3/21 del 12.02.2007 per l'attività di autodemolizione di veicoli a motore fuori uso e loro parti.

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/ 236

del 17/09/2021

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI

OGGETTO: Abruzzo Rottami S.r.l. - Rinnovo D.D. n. DN3/21 del 12.02.2007 per l'attività di autodemolizione di veicoli a motore fuori uso e loro parti.

- ✚ **Titolare autorizzazione:** Abruzzo Rottami s.r.l.;
- ✚ **Iscrizioni CCIAA di Chieti Pescara:** n° 01767030669;
- ✚ **Numero REA:** PE-133561;
- ✚ **Sede legale e Operativa:** via Nazionale n. 58 Cepagatti (PE);
- ✚ **Normativa di riferimento:** D.lgs. 152/06 e s.m.i. - L.R. 45/07 e s.m.i., D.lgs 119/20 (altre disposizioni richiamate nel provvedimento);
- ✚ **Superficie area e riferimenti catastali:** N.C.T. Comune di Cepagatti 4, particella n.5, superficie complessiva di 2.814 mq (superficie coperta 590 mq – superficie scoperta 750 mq - viabilità totale pari a 1.400 mq);
- ✚ **Codici EER:** Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui alla D.D. n. DN3/21 del 12.02.2007;
- ✚ **Potenzialità:** capacità totale di 1.000 t/a, stoccaggio istantaneo 220 t;
- ✚ **Operazioni:** R13 - D15 di cui agli Allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
- ✚ **Codice SGR:** AU-PE-012;
- ✚ **Coordinate geografiche:** N. 42° 24' 26.86" - E 14° 08' 54.37";

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

..... OMISSIS

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di **DARE ATTO** dell'iter tecnico-amministrativo espletato per il presente procedimento di rinnovo della D.D. n. DN3/21 del 12.02.2007 (scaduta 12.02.2017), istanza pervenuta da parte di Abruzzo Rottami S.r.l. con nota prot. regionale n. RA/171609 del 22.07.2016 e integrata attraverso il Suap competente per territorio in data 23.09.2018 (prot.lli. m.ri 0091655 - 0091900 - 0092253 - 0092452);
2. di **PRENDERE ATTO** del **parere tecnico favorevole** espresso da ARTA - Distretto provinciale di Chieti al rinnovo della D.D. n. DN3/21 del 12.02.2007, a cui si rimanda integralmente per il rispetto delle previste prescrizioni e condizioni (rif. prot. regionale n. 0106580 del 12.04.2018); **All. 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;**
3. di **AUTORIZZARE** la Abruzzo Rottami S.r.l.:
 - 3.1 ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. e dell'art. 45 della L.R. n. 45/07 e s.m.i. l'esercizio di un centro di raccolta veicoli a motore e loro parti, impianto ubicato nel Comune di Cepagatti, Foglio 4, particella 5 per una superficie 2.814. avente una capacità annua di gestione pari a 1.000 tonn/anno e capacità istantanea di stoccaggio di 220 t, per i codici EER riportati nel successivo **punto 4;**
 - 3.2 ai sensi del D.lgs. n. 152/06 e della L.R. n. 31/2010 l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale dell'effluente dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali rilasciata dal Servizio Gestione e Qualità delle Acque prot. n. 0034301/18 del 06.02.2018;

4. di **STABILIRE** che i codici EER che potranno essere trattati **solo in ingresso** all'impianto, per le **operazioni di recupero e smaltimento** di cui degli Allegati B e C della Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sono quelli indicati, con le previste **potenzialità** (*esprese in tonnellate*) nella seguente **Tabella 1**:

CODICI EER (Allegato D. Parte Quarta D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i.)	DESCRIZIONE RIFIUTO	POTENZIALITA' ISTANTANEA TONNELLATE	POTENZIALITA' VEICOLI e ATTIVITA' PREVISTE DALLA NORMA
16 01 04*	Veicoli fuori uso.	150	850
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose (nota1)	70	150
	Totale	220	1.000 (tonnellate/anno)

(nota 1): attinenti all'attività di autodemolizione

5. di **STABILIRE** che:
- 5.1 l'autorizzazione di cui al **punto 4)** è concessa per un periodo di **10 (dieci) anni**, dalla data di scadenza della **D.D. n. DN3/21 del 12.02.2007** (*scaduta il 12.02.2017*); pertanto la nuova scadenza del presente provvedimento è fissata al **12.02.2027**, tenuto conto che le attività riconducibili all'impianto di che trattasi sono proseguite oltre i limiti temporali a suo tempo stabiliti in virtù di quanto indicato all'art. 208, co. 12 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., avendo la ditta prodotto adeguate polizze fideiussorie in corso di validità, con scadenza al **24.02.2024**;
- 5.2 il presente provvedimento è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, co. 12 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 5.3 il presente provvedimento è classificato con Codice SGRB: **AU-PE-012** da utilizzare sempre nella corrispondenza successiva;
6. di **PRESCRIVERE**, alla Abruzzo Rottami S.r.l. secondo quanto disposto dal D.lgs. 3 settembre 2020, n. 119 quanto qui di seguito si riporta:
- dovrà essere installato un adeguato sistema di pesatura dei veicoli fuori uso in ingresso;
 - entro **10 giorni** lavorativi si dovranno effettuare le operazioni di messa in sicurezza dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta, anche se non risulta ancora cancellato dal PRA;
 - si dovrà garantire la **tracciabilità dei pezzi di ricambio venduti** con l'indicazione dei documenti di vendita dei ricambi matricolati posti in commercio;
 - si dovranno prevedere, sulle **componenti smontate** dai veicoli fuori uso, anche le operazioni di condizionamento consistenti in **pulizia, controllo, riparazione e verifica della funzionalità** per verificare la possibilità del reimpiego nel mercato del ricambio;
 - a seguito dell'emanazione di apposito DPR che avverrà entro 180 dal Decreto, si dovrà utilizzare il nuovo **Registro Unico Telematico** dei veicoli fuori uso che andrà a sostituire il *Registro della Questura* previsto dal D.Lgs. 285/1992;
 - si dovrà presentare regolarmente il **MUD**, pena la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da 2 a 6 mesi;
 - si dovranno effettuare anche disgiuntamente le attività di recupero **R4, R12 e R13**;
7. di **PRESCRIVERE** che il titolare e/o gestore dell'impianto, in relazione al conferimento dei rifiuti, ha l'obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:
- 7.1 Accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
- 7.2 in caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l'impianto;
- 7.3 i conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall'art. 266, comma 5, D.lgs. 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante.

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell'impianto, accettati i conferimenti di rifiuti, ha l'obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o

trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell'impianto ha altresì l'obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

8. di **PRESCRIVERE** alla Società, in relazione alle disposizioni di cui al D.lgs. 230/95 e s.m.i., al fine di evitare la presenza o la gestione di sorgenti radioattive e determinare l'eventuale presenza di radionuclidi nei rifiuti/materiali conferiti all'impianto e per salvaguardare il personale impegnato dalle eventuali esposizioni radioattive, di:
 - 8.1 installare presso l'impianto attrezzature per il controllo radiometrico dei rifiuti conferiti e di inviare apposita informativa di conoscenza alle Province e ai distretti dell'ARTA di riferimento;
 - 8.2 individuare e realizzare aree attrezzate all'interno degli impianti, o in zone esterne accessorie; ai fini dell'esecuzione di tutte le verifiche/attività previste dalle procedure di sorveglianza radiometrica;
 - 8.3 nominare un tecnico incaricato quale Esperto Qualificato in radioprotezione di cui al D.lgs. 230/95 e s.m.i., con compiti di supporto all'azienda nell'istituzione del sistema di sorveglianza e del Piano di Intervento, nonché per il rilascio delle previste attestazioni;
 - 8.4 stabilire in **sei mesi** i tempi per l'organizzazione del sistema di verifica e controllo radiometrico e di acquisto della strumentazione necessaria ed altri **6 (sei) mesi** per la messa in funzione degli impianti e formazione del personale;
9. di **RIBADIRE** che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
 - 9.1 deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - 9.2 devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - 9.3 devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
 - 9.4 deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
10. di **RICHIAMARE** il rispetto di quanto previsto dalle seguenti disposizioni:
 - 10.1 D.lgs. 14/03/014, n. 49 *"Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"*;
 - 10.2 D.M. 11 aprile 2011, n. 82 *"Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale"*;
 - 10.3 D.lgs. 20.11.2008, n. 188 *"Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE"* e D.M. 24.01.2011, n. 20 *"Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori"* e s.m.i.;
 - 10.4 D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 *"Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101 CEE relative alla eliminazione degli oli usati"* e s.m.i., nonché l'art. 264 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - 10.5 *"Linee guida sul trattamento dei veicoli fuori uso. Aspetti tecnologici e gestionali – APAT"* (ISBN 978-88-448-0338-4), che costituiscono un riferimento utile sulle possibili migliori tecniche di trattamento e di gestione dei centri di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso;
11. di **PRESCRIVERE** l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 132 del 01.12.2018 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate"* - art. 26-bis) *"(Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti)"* e Circolari MATTM applicative;
12. di **OBBLIGARE** la la Abruzzo Rottami S.r.l., al possesso delle garanzie finanziarie secondo gli importi stabiliti dalla D.G.R. n. 254/16, per tutto il periodo di validità del presente provvedimento, pertanto la Polizza Fidejussoria N. 1989002 (appendici n. 1 e 2), emessa dalla Compagnia di Assicurazione "COFACE", con scadenza **12.02.2024**, dovrà essere aggiornata a seguito dell'emanazione del presente provvedimento;

13. di **STABILIRE** che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208, comma 13) del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 45, comma 16) della L.R. 19/10/2007, n. 45 e s.m.i.;
14. di **PRESCRIVERE** che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
15. di **RICHIAMARE** Abruzzo Rottami S.r.l. al rispetto, per quanto applicabile, degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dalla D.D. n. DPC026/75 dell'11.05.2017 e D.G.R. n. 621 del 27.10.2017 (*Sistema regionale di gestione dati rifiuti - ORSO*);
16. di **FARE SALVI** i successivi accertamenti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29/11/2007, n.1227 e alla insussistenza delle cause ostative previste dal D.lgs. 06/11/2011, n. 159 e s.m.i. "*Codice antimafia*";
17. di **FARE SALVE** eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, obbligatorie per legge, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;
18. di **REDIGERE** il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato, ai sensi di legge, alla Abruzzo Rottami S.r.l., per il tramite del SUAP territorialmente competente;
19. di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Cepagatti (PE), all'Amministrazione Provinciale di Pescara, all'A.R.T.A. - Sede Centrale di Pescara e all'A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Chieti, ACI - Ufficio PRA di Pescara;
20. di **TRASMETTERE** ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.lgs.152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
21. di **TRASMETTERE** infine, ai sensi dell'art. 14 bis) del testo coordinato del D.L. 03 settembre 2019, n. 101 convertito con legge 02 Novembre 2019, n. 128, copia del presente provvedimento all'I.S.P.R.A. – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Roma;
22. di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo B.U.R.A.T. e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. b), n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, co. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Dott. Gabriele Costantini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93)

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Salvatore Corroppolo)
Firmato digitalmente

DIPARTIMENTO SANITA'
SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA

DETERMINAZIONE 23.12.2021, N. DPF003/157

Concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio presso la Regione Abruzzo - Aggiornamento sedi disponibili da assegnare al terzo interpello.



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPF003 / 157

del 23 dicembre 2021

DIPARTIMENTO SANITA'

Servizio **ASSISTENZA FARMACEUTICA**

Ufficio **PIANIFICAZIONE ASSISTENZA FARMACEUTICA**

Oggetto **Concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio presso la Regione Abruzzo - Aggiornamento sedi disponibili da assegnare al terzo interpello.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L. 24.01.2012, n. 1, convertito con modificazioni in L. 24.03.2012, n. 27 recante "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*" ed in particolare l'art. 11 rubricato "*Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria*" – siccome modificato e integrato dal D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 07.08.2012, n. 135;

RICHIAMATE

- la D.G.R. n. 775 del 26 novembre 2012, con la quale è stato approvato il "*Bando di concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio - art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii.*";
- la D.G.R. n. 95 del 28.02.2017 avente ad oggetto: "*Approvazione della graduatoria definitiva – concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo – art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1 convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 e ss.mm.ii.*";
- la D.G.R. n. 332 del 18.05.2018 recante ad oggetto: "*Concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio presso la Regione Abruzzo - art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii.*". Presa d'atto risultanze a seguito dell'interpello. Determinazioni in ordine all'assegnazione delle sedi farmaceutiche;
- la D.G.R. del 15.01.2021 n. 17 con la quale è stata rettificata la graduatoria definitiva di cui alla D.G.R. n. 95/2017;

RICHIAMATO in particolare il *punto 8* della citata delibera D.G.R. n. 332/2018 che, nel definire le modalità di assegnazione delle sedi farmaceutiche, stabilisce il conferimento della titolarità in capo a ciascuno dei concorrenti "*unica pro indiviso*", con la precisazione che la stessa è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri ;

RICHIAMATO altresì il bando di concorso ed in particolare:

- l'art. 1 che individua tra le sedi oggetto del concorso anche quelle che eventualmente si renderanno vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso straordinario;
- l'art. 10 che individua le modalità di interpello dei vincitori;
- gli artt. 11 e 12 disciplinanti rispettivamente l'assegnazione delle sedi farmaceutiche e l'apertura delle sedi farmaceutiche, ove è previsto in particolare per l'apertura il termine di 180 giorni "*a decorrere dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della sede a seguito dell'accettazione della stessa*" a pena di decadenza dalla titolarità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 11 *lett.d)* del citato bando di concorso, durante il periodo di validità della graduatoria le sedi non accettate dopo la scadenza del termine di cui alla *lett. b)*, quelle non aperte entro il termine decadenziale di 180 giorni dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della sede a seguito dell'accettazione della stessa, nonché quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, verranno assegnate scorrendo la graduatoria;

ATTESO che:

- con determina dirigenziale DPF003/04 del 19.01.2021, il Servizio Assistenza Farmaceutica del Dipartimento Sanità ha provveduto ad aggiornare l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per il secondo interpello dei vincitori, pari a n. 69 (sessantanove) comprese le sedi farmaceutiche *sub iudice*;
- al secondo interpello hanno partecipato le candidature collocate utilmente e comprese tra la 86° e la 154° posizione della graduatoria finale approvata con D.G.R. n. 17/2021, interpellati con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale DPF003/32 del 13.04.2021, con la quale il Servizio Assistenza Farmaceutica del Dipartimento Sanità, ha preso atto:

- delle sedi farmaceutiche accettate dai vincitori a seguito del secondo interpello (Allegato A - determina DPF003/32);
- delle candidature che non hanno partecipato alla procedura di interpello (*mancata preferenza*) e che non hanno partecipato alla procedura di accettazione (*mancata accettazione/rifiuto*) esclusi dalla graduatoria definitiva e dall'assegnazione (Allegato B – determina DPF003/32)
- delle sedi farmaceutiche non accettate/assegnate a seguito del secondo interpello (Allegato C – determina DPF003/32);

CONSIDERATO che

- ad esito del secondo interpello, a fronte delle 69 (sessantanove) sedi farmaceutiche disponibili:
 - n. 24 candidature non hanno partecipato alla procedura del secondo interpello (*mancata preferenza*);
 - n.19 sedi farmaceutiche risultano non accettate/rifutate dai candidati partecipanti al secondo interpello;
 - n. 26 sedi farmaceutiche sono state assegnate ai vincitori con determinazioni dirigenziali;
 - n. 14 sedi farmaceutiche - a fronte delle 26 assegnate - sono state autorizzate all'apertura con l'adozione di provvedimenti dirigenziali regionali presso la Regione Abruzzo entro il termine di 180 giorni dall'avvenuta assegnazione della sede;
 - n. 55 sedi farmaceutiche restano, allo stato, non aperte;
- l'elenco delle sedi farmaceutiche, come previsto dal comma d) dell'art. 11 del bando di concorso straordinario, potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che con la determinazione DPF003/156 del 22.12.2021 del Servizio Assistenza Farmaceutica del Dipartimento Sanità, all'esito del secondo interpello, sono state dichiarate escluse dalla graduatoria definitiva di cui alla D.G.R. n. 95/2017 siccome rettificata con D.G.R. n. 17/2021 e decadute dalla assegnazione delle sedi farmaceutiche le candidature ivi descritte per mancata apertura della farmacia entro il predetto termine perentorio di 180 giorni dalla data di avvenuta assegnazione;

CONSIDERATO che la citata D.G.R. n. 17/2021 *al punto 6)* del dispositivo, demanda al Servizio

Assistenza Farmaceutica del Dipartimento Sanità di effettuare, con proprio provvedimento, l'aggiornamento dell'elenco delle sedi farmaceutiche non assegnate nel corso degli interpelli, nonché delle ulteriori sedi farmaceutiche rese vacanti a seguito di rinuncia del titolare e che conseguentemente sono disponibili per il secondo interpello, ai sensi dell'art. 11 co. 6 della Legge n. 27/2012;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 11 co. 6 della L. n. 27/2012 devono essere incluse nell'elenco delle sedi disponibili per il terzo interpello le *“sedi farmaceutiche eventualmente rese vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso”*, trattasi delle sedi di seguito elencate rese vacanti per effetto della rinuncia dei titolari vincitori di altre sedi del concorso straordinario:

- sede farmaceutica unica del Comune di Fagnano Alto (AQ), vacante dal 24.07.2021 - giusta determinazione dirigenziale DPF003/105 del 18.08.2021 – indennità di avviamento dovuta – attualmente sede di dispensario farmaceutico;
- sede farmaceutica unica del Comune di San Buono (CH), vacante dal 06.09.2021 (oppure chiusa il 30.09.2021) – giusta determinazione dirigenziale DPF003/127 del 13.10.2021 – indennità di avviamento dovuta – attualmente sede di dispensario farmaceutico;

ATTESO che risultano tuttora pendenti i ricorsi di seguito indicati:

- n. 1 ricorso avverso la graduatoria di cui alla D.G.R. n. 95/2017 innanzi al TAR Abruzzo;
- n. 1 ricorso avverso la D.G.R. n. 332/2018, innanzi al Tar Abruzzo;
- n. 1 ricorso avverso la graduatoria approvata con D.G.R. n. 17/2021 di rettifica della graduatoria di cui alla D.G.R. n. 95/2017, nonché per il parziale annullamento della D.G.R. n. 775/2012, della D.G.R. n. 38/2014, modificata con DD.GG.RR. n. 271/2014 e n. 900/2015, della DG8/152 del 2014, della D.G.R. n. 1022/2015, della D.G.R. n. 95/2017, della D.G.R. n. 332/2018, innanzi al TAR Abruzzo - L'Aquila;

RILEVATO che

- l'art. 1 del bando di concorso straordinario prevede che *il numero delle sedi e l'indicazione delle zone potranno subire variazioni per effetto di provvedimenti giurisdizionali relativi ad atti comunali istitutivi delle sedi farmaceutiche*;
- risultano, al momento pendenti dinanzi alle Autorità giurisdizionali (Consiglio di Stato) n. 2 ricorsi avverso le sedi farmaceutiche, oggetto del concorso straordinario, riferiti alle sedi farmaceutiche di seguito elencate:
 - sede farmaceutica n. 7 del comune di Francavilla al Mare (CH);
 - sede farmaceutica n. 4 del Comune di Martinsicuro (TE), indisponibile per il terzo interpello;
- i vincitori assegnatari conseguiranno le sedi *sub iudice* in quelle che saranno le pronunce definitive determinate all'esito dei giudizi pendenti;

PRECISATO che per le farmacie che non siano di nuova istituzione - ai sensi dell'art. 110 T.U.LL.SS. approvato con R.D. 1265/1934 - è prevista un'indennità di avviamento;

CONSIDERATO che

- ai sensi della vigente normativa in materia – devono essere incluse nell'elenco delle sedi disponibili per il terzo interpello le *“sedi farmaceutiche eventualmente rese vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso”* trattasi delle sedi di seguito elencate rese vacanti per effetto della rinuncia dei vincitori di altre sedi del concorso straordinario:
 - sede farmaceutica unica del Comune di Fagnano Alto (AQ);
 - sede farmaceutica unica del Comune di San Buono (CH);
- i dispensari farmaceutici dei predetti Comuni restano attivi fino alla riapertura dell'esercizio farmaceutico da parte dell'assegnatario vincitore del presente concorso straordinario;

PRESO ATTO che sono pertanto disponibili per il terzo interpello dei vincitori n. 56 (diconsi cinquantasei) sedi farmaceutiche come da elenco di cui all'**Allegato A** - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che le disposizioni del bando di concorso straordinario attribuiscono al solo referente il compito di esprimere validamente all'esterno dell'associazione la volontà del gruppo e che, ai fini della assegnazione della sede farmaceutica, sono prive di effetti giuridici le comunicazioni inerenti alla procedura concorsuale provenienti da soggetti diversi, ancorché componenti l'associazione;

STABILITO che sono in posizione utile per partecipare al terzo interpello le candidature collocate nelle posizioni comprese tra la 155° e la 211° della graduatoria finale approvata con D.G.R. n. 17 del 15 gennaio 2021 - subordinatamente all'esito dei controlli di veridicità avviati delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione al concorso - e che ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di concorso, verranno interpellati con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute, i candidati vincitori *i quali entro il quinto giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'interpello devono indicare, a pena di esclusione dalla graduatoria, in ordine di preferenza, un numero di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria*;

FATTI SALVI i diritti di terzi e l'esito dei ricorsi pendenti relativamente alla graduatorie ed alle sedi farmaceutiche, nonché degli ulteriori controlli successivi previsti dal bando di concorso straordinario;

VISTO l'art. 5 della L.R. 14 settembre 1999, n° 77 e ss.mm.ii ;

DETERMINA

- per le motivazioni di cui in premessa -

- 1) di prendere atto dell'elenco delle sedi farmaceutiche oggetto del terzo interpello di cui all'**Allegato A** - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di precisare che sono disponibili per il terzo interpello dei vincitori, le sedi non assegnate con il primo e con il secondo interpello, quelle non aperte entro 180 giorni dalla data dell'avvenuta assegnazione della sede, nonché quelle rese vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso straordinario, per un **totale di n. 56** sedi farmaceutiche, comprese le sedi farmaceutiche *sub iudice*;
- 3) di dare atto che sono in posizione utile per partecipare al terzo interpello le candidature collocate in posizione compresa tra la 155° e la 211° della graduatoria definitiva approvata con D.G.R. n. 17/2021 - subordinatamente all'esito dei controlli di veridicità avviati delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione al concorso;
- 4) di precisare che, ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di concorso, per il terzo interpello verranno interpellati con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute, i candidati vincitori collocati tra la 155° e la 211° posizione *“i quali entro il quinto giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'interpello devono indicare, a pena di esclusione dalla graduatoria, in ordine di preferenza, un numero di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria”*;
- 5) di rendere noto che risultano pendenti dinanzi alle Autorità giurisdizionali, come riportato in premessa, ricorsi proposti avverso la graduatoria approvata con D.G.R. n. 95/2017, avverso la graduatoria definitiva approvata con D.G.R. n. 17/2021 di rettifica della graduatoria di cui alla D.G.R. n. 95/2017, nonché per il parziale annullamento della D.G.R. n. 775/2012, della D.G.R. n. 38/2014, modificata con DD.GG.RR. n. 271/2014 e n. 900/2015, della DG8/152 del 2014, della D.G.R. n. 1022/2015, della D.G.R. n. 95/2017, inoltre ricorso avverso la D.G.R. n. 332 del 18.05.2018;
- 6) di rendere noto che risultano pendenti dinanzi alle Autorità giurisdizionali (Consiglio di Stato) n. 2 (due) ricorsi avverso le sedi farmaceutiche, oggetto del presente concorso straordinario, riferiti alla sede farmaceutica n. 7 del Comune di Francavilla al Mare (CH) e alla sede farmaceutica n. 4 del Comune di Martinsicuro (TE); gli assegnatari conseguiranno le sedi *sub iudice* in quelle che saranno le pronunce definitive determinate all'esito dei giudizi pendenti;
- 7) di precisare che l'efficacia del provvedimento regionale di assegnazione a seguito dell'accettazione della sede farmaceutica, è sottoposta a condizione risolutiva della pronuncia

definitiva del giudice a quo sia con riguardo alle sedi messe a concorso sia con riferimento alle posizioni dei candidati in graduatoria;

- 8) di precisare che i singoli provvedimenti di assegnazione delle sedi farmaceutiche saranno notificati all'indirizzo PEC in atti del referente delle candidature e che in caso di pec non funzionante saranno ritenuti validamente notificati con la pubblicazione del provvedimento di assegnazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 9) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) e sul sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.abruzzo.it – AREE TEMATICHE - SANITA' - Sezione Concorso Straordinario Farmacie, nonché nella piattaforma tecnologica ed applicativa unica del Ministero della Salute.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da notificarsi rispettivamente entro i termini decadenziali di 60 giorni e di 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento

Pescara li, 23 dicembre 2021

*Il Dirigente del Servizio
(Dr.ssa Stefania Melena)
f.to digitalmente*

*L'Estensore
(Dott. ssa Dina Erasmo)
f.to elettronicamente*

*Il Responsabile d'Ufficio
(Dott. ssa Dina Erasmo)
f.to elettronicamente*

					allegato A	
	Descrizione Provincia	Descrizione Comune	N. progressivo sede	Descrizione della sede farmaceutica	Tipo sede della sede farmaceutica	Indennità di avviamento
1	L'Aquila	Avezzano	10	Confini - delineati sulla sorta dei tracciati delle strade indicate deviando di volta in volta sulle diverse vie che seguono in elenco - Comune di Celano - strada 8 fino a strada Circonfucense - via Degli Appennini via Europa - S55 fino a via Caruscino - prolungamento via Caruscino verso nord fino a via XX Settembre e segue la ferrovia fino a via Dei Gerani - via dei Gerani - via XX Settembre - via Teramo - via MA. Colonna - via Paganini - Via Trara - via Newton - svincolo superstrada - superstrada - Comune di Capistrello. Comprende Caruscino Borgo via Nuova Borgo Incile Nucleo Industriale e quasi tutto il Fucino di Avezzano	vacante	NO
2	L'Aquila	Avezzano	12	zona San Rocco - nel quartiere San Rocco è individuata a ovest da via L'Aquila tratto dalla Ferrovia fino a via XX Settembre e da via Morino fino a Via M.A. colonna - a sud da via M.A. Colonna - a nord dalla ferrovia Roma-Pescara - a est da via dei Gerani via delle Dalie	Di nuova istituzione	NO
3	L'Aquila	Bisegna	1	intero territorio comunale	vacante	SI
4	L'Aquila	Calascio	1	intero territorio comunale	vacante	NO
5	L'Aquila	Capistrello	2	zona sud della linea virtuale che passa nella Piazza Risorgimento	Di nuova istituzione	NO
6	L'Aquila	Capitignano	1	intero territorio comunale	vacante	SI
7	L'Aquila	Caporciano	1	intero territorio comunale	vacante	NO
8	L'Aquila	Cappadocia	1	intero territorio comunale	vacante	SI
9	L'Aquila	Carapelle Calvisio	1	intero territorio comunale	vacante	NO
10	L'Aquila	Castelvecchio Calvisio	1	intero territorio comunale	vacante	NO
11	L'Aquila	Celano	3	Zona C località Sacro Cuore che ricomprende Rione Vascette Rione Muricelle Rione Starzette Rione Orto Presutti Rione Pantane Borgo Strada 14 e Borgo Ottomila	Di nuova istituzione	NO
12	L'Aquila	Civitella Alfedena	1	intero territorio comunale	vacante	SI
13	L'Aquila	Cocullo	1	intero territorio comunale	vacante	NO
14	L'Aquila	Fagnano Alto	1	intero territorio comunale	vacante	SI
15	L'Aquila	Fossa	1	intero territorio comunale	vacante	SI
16	L'Aquila	Gagliano Aterno	1	intero territorio comunale	vacante	NO
17	L'Aquila	L'Aquila	19	Sassa - comprende i nuovi insediamenti abitativi di cui al Progetto CASE nelle località di Cese di Preturo Pagliare di Sassa e Sassa a cui vanno aggiunti quelli dei MAP presenti nelle zone di Collefrazzido Preturo e Sassa	Di nuova istituzione	NO
18	L'Aquila	L'Aquila	20	Bazzano - comprende i nuovi insediamenti abitativi di cui al Progetto CASE nelle località di S. Elia 15. Elia 2 e Bazzano a cui vanno aggiunti quelli dei MAP presenti nelle zone di Bazzano e Villaggio Onna	Di nuova istituzione	NO
19	L'Aquila	Luco dei Marsi	2	delimitata dalla seguenti strade: via Benedetto Croce via P. Micca (da via B. Croce a via L. Manara) via A. Torlonia (da via L. Manara a via Mascagni) via Macagni via Duca degli Abruzzi (da via Mascagni a via dei Marsi) via dei Marsi (da via Duca degli Abruzzi a Piazza S. Antonio) piazza S. Antonio vicolo Fina	Di nuova istituzione	NO
20	L'Aquila	San Benedetto in Perillis	1	intero territorio comunale	vacante	NO
21	L'Aquila	Santo Stefano di Sessanio	1	intero territorio comunale	vacante	NO
22	L'Aquila	Sulmona	7	delimitata da SS. 17 variante parte di V.le Costanza parte di Via XXV Aprile parte di Via Togliatti via Aldo Moro Via Alicandri Via Ancinale confini con i Comuni di Pacentro - S. Eufemia a Maiella - Caramanico Terme - Pratola Peligna	Di nuova istituzione	NO
23	L'Aquila	Tione degli Abruzzi	1	intero territorio comunale	vacante	NO
24	L'Aquila	Villa Santa Lucia degli Abruzzi	1	intero territorio comunale	vacante	NO
25	Chieti	Bucchanico	2	Contrade Colle Marconi Colle S. Antonio e Chiaramilla	Di nuova istituzione	NO
26	Chieti	Fraine	1	intero territorio comunale	vacante	SI
27	Chieti	Francavilla al Mare	7	Cont.da Castelvecchio Cont.da Cerreto Cont.da Cetti Cont.da Cetti Castagne Cont.da Coderuto Cont.da Piane Cont.da Vallemorlo Cont.da Vallone P.zza E. Flaiano P.zza M. Serao Via Adriatica Nord dal n. 2 al n. 32 pari Via B. Casella Via E. Ianni Via E. Montanaro Via E. Scarfoglio Via E. Palizzi Via G. Bellafante Via N. D'Antino Via T. Bruni Viale dei Pini	Di nuova istituzione	NO
28	Chieti	Fresagrandinaria	1	intero territorio comunale	vacante	SI
29	Chieti	Guilmi	1	intero territorio comunale	vacante	SI
30	Chieti	Lanciano	11	Contrada Madonna del Carmine, Contrada Sant'Amato, Costa di Chieti, Torre Marino, Spaccarelli e Nasuti e delimitato da Contrada Torre Marino a Contrada Costa di Chieti	Di nuova istituzione	NO
31	Chieti	Liscia	1	intero territorio comunale	vacante	SI
32	Chieti	Montebello sul Sangro	1	intero territorio comunale	vacante	NO
33	Chieti	Montelapiano	1	intero territorio comunale	vacante	NO
34	Chieti	Ortona	7	Quartiere di Fontegrande Via Amalfi Via C. De Ritis Via Ferarra C.da Fontegrande Via Genova Via Mosca Via Pisa P.zza Tesauri Via Venezia P.zza 28 Dicembre Via Fonte Santa Via Morlupi Via Fenoglietti Via Salvucci Via Bacille Via Martiri delle Foibe Via Calipari C.da Santa Liberata C.da S. Andrea C.da Casone C.da Bavi C.da Querce Antonucci C.da Schiavi C.da San Pietro	Di nuova istituzione	NO
35	Chieti	Palmoli	1	intero territorio comunale	vacante	SI
36	Chieti	Pennadomo	1	intero territorio comunale	vacante	SI
37	Chieti	Roio del Sangro	1	intero territorio comunale	vacante	SI
38	Chieti	San Buono	1	intero territorio comunale	vacante	SI
39	Chieti	San Giovanni Teatino	3	Zona alta del territorio comunale , posta a ridosso del nucleo abitativo storico. Ricomprensce anche la Fraz. Fontechiaro da Capo . Risulta delimitata come segue:Fraz. Fontechiaro da Capo, fossato Vallerlunga / confine con territorio Comune di Chieti, confine con territorio Comune di Pescara, (zona via Passo Pordoi, Via M. Bianco), via Elcine, via Sgarrone, via De Gasperi, via Ponte Marino, via Campania, via Chieti e confine con Chieti.	vacante	NO
40	Chieti	San Giovanni Teatino	4	Frazione Dragonara Fiume Aterno-Pescara, via Salara, via Po via Chicchiaretta, tratto via Lisbona e via Ciafarda, via Ponte Marino - via Campania, via Chieti, via Regolizie e confine con Chieti	Di nuova istituzione	NO
41	Chieti	Vasto	11	Zona S.S. 16 Sud area Stazione F.F.S.S. Via Selvotta - Tratturello ed aree limitrofe Parco Tratturo Via Buonanotte Via del Tratturo Zona del Villaggio SIV Via di Montevecchio Colle Pizzuto S.P. per San Salvo	Di nuova istituzione	NO

42	Pescara	Abbateggio	1	intero territorio comunale	vacante	SI
43	Pescara	Bolognano	1	tutto il territorio del Comune capoluogo	vacante	SI
44	Pescara	Brittoli	1	intero territorio comunale	vacante	SI
45	Pescara	Città Sant'Angelo	4	Strada Gagliano Via Pasquale Coppa Zuccari Strada Eugenio Maury Via di Villa Cipressi Via San Giacomo Strada Case Fagnani Via del Cimitero Via Santo Stefano Via della Fonte Vecchia Via della Chiesa Strada comunale Villa Cipressi Strada Fagnano Via Ciavattella Strada Piano di Sacco Via delle Industrie Strada Colle Razzi Strada per Atri Strada Sorricchio di Valforte Via Cantine Parte residuale di Strada S. Agnaese (dall'incrocio con Strada Piano di Sacco fino all'intersezione con Via Gagliano)	Di nuova istituzione	NO
46	Pescara	Montesilvano	14	confina a sud Comune di Pescara e Comune di Spoltore - a nord Str. Com. per Cappelle Via Vestina (esclusa) - a est Str. Com. della Fonticella ex S. Antonio Via San Pio da Pietralcina (esclusa), a ovest: comune di Cappelle sul Tavo	Di nuova istituzione	NO
47	Pescara	Montesilvano	15	confina a sud Comune di Pescara - a nord Via G. Chiarini (esclusa) - a est Via Saragat e Via G. Verrotti (escluse) - a ovest Str. Com della Fonticella Str Com della Fonte (escluse)	Di nuova istituzione	NO
48	Pescara	Pescara	36	Zona Frazione Fontanelle - Via Fontanelle Strada Vicinale Coppa Via Caduti per Servizio, Via Tirino	Di nuova istituzione	NO
49	Pescara	Pianella	3	Frazioni - Cerratina e Castellana che comprendono le seguenti vie: Contrada Colleflorido, Contrada Ponte Sant'Antonio, Contrada Pratelie, Contrada Collalto, Contrada San Michele, Contrada Astignano, Contrada Collemandrone, Contrada Fosso Lupo, Contrada Vallegnorasabella, Via Foro, Via Trento, Via Fonte Marano, Via Delle Querce, Via Boreale, Vico Chiuso, Via Dei Fiori, Via Del Meriggio, Via Po, Via Recinto delle Rose, Largo San Nicola, Piazza del Sole, Via Tevere, Via Trieste, Via del Parco; Via Fonte dei Frati, Via Madre Teresa di Calcutta, Via Fontanelle, Via Sangro, Viale San Vincenzo, Via Fonte Catena, Via Lago di Garda, Via Lago Maggiore, Via Lago di Como, Via Lago di Scanno, Via Obletter G.B., Viale Papa Giovanni XXIII, Via Lago di Bolsena, Frazione Castellana, Via Lago di Campotosto, Via Orfento, Via Lago di Trasimeno, Piazza Giuseppe Mazzini, Piazza Beata Vergine Maria Lauretana, Via Saline, Via Tronto, Via dei Platani, Piazza Che Guevara, Via dei Saraceni.	Di nuova istituzione	NO
50	Pescara	Salle	1	intero territorio comunale	vacante	SI
51	Pescara	Spoltore	2	Frazione Caprara	vacante	SI
52	Pescara	Vicoli	1	intero territorio comunale	vacante	SI
53	Teramo	Nereto	2	posta a nord del territorio comunale dalla Strada Provinciale 259 Via De Berardini's strada San Savino	Di nuova istituzione	NO
54	Teramo	Roseto degli Abruzzi	7	località Borsacchio - Zona Nord del Capoluogo	Di nuova istituzione	NO
55	Teramo	Roseto degli Abruzzi	8	località Cologna Paese	Di nuova istituzione	NO
56	Teramo	Silvi	5	comprende tutta la zona di Silvi Paese compreso C.da Vallescura fino a Piane Maglierici	Di nuova istituzione	NO

SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI °

DETERMINAZIONE 23.12.2021, N. DPF011/32

L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 — art. 25. Autorizzazione alla Associazione "Guardie Ambientali d'Italia" Sez. Marsica — Sede Legale via dei Mirtilli n° 5, allo svolgimento di un Corso di Formazione per Guardie Zoofile.



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPF011/132

DEL 23 DIC. 2021

DIPARTIMENTO SANITA'

SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI

UFFICIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTROLLI I.Z.S.

OGGETTO: L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 — art. 25. Autorizzazione alla Associazione "Guardie Ambientali d'Italia" Sez. Marsica — Sede Legale via dei Mirtilli n° 5, allo svolgimento di un Corso di Formazione per Guardie Zoofile.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320;

VISTA la legge 24 agosto 1991, n. 281, recante: "legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo";

DATO ATTO che la legge n. 281/91 stabilisce che le regioni devono organizzare "corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli altri enti locali", (art. 3, comma 4, lett. b. L. 281/91);

VISTO l'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13.11.1987 e firmata dall'Italia;

VISTO il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 "Attuazione della Direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici";

VISTA la Legge 22.11.1993, n. 473 "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali";

VISTO il provvedimento 18 marzo 1999, ovvero l'accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane relativo ai "Criteri informativi per il coordinamento delle attività delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo";

VISTA la Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 "Attuazione della Legge 14.8.1991, n. 281";

VISTA l'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3.3.2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;

VISTO il Reg. CE/388/2010, recante disposizioni applicative del Reg. CE n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia ed il numero massimo movimentabile;

VISTA la Decisione n. 2003/803/CE che stabilisce il modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani gatti e furetti;

VISTO il Reg. CE n. 1/2005 sul benessere e sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 22 luglio 201° che proroga di 24 mesi l'O.M. 6 agosto 2008 per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina;

VISTA la Decisione 2005/91/CE sulla vaccinazione antirabbica;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 189;

DATO ATTO che il comma 2 dell'articolo 6 (Vigilanza) della legge 189/04 recita: *"La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute"*;

VISTA la Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 47 recante: "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione" ed in particolare l'art. 25 che disciplina l'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza sull'osservanza della legge stessa, demandandone le funzioni anche alle guardie zoofile;

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. DG21/130 dell'11.11.2014 ad oggetto: "L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 – art. 25. Approvazione del Disciplinare per la formazione e la nomina delle Guardie Zoofile volontarie";

VISTA la richiesta dell'Associazione "Guardie Ambientali d'Italia" Sez. Marsica di Celano (AQ), per lo svolgimento di un Corso di Formazione per Guardie Zoofile, effettuata con nota e mail del 01/12/2021, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo in data 02/12/2021 al n. RA/537920/21;

PRESO ATTO della completezza dell'istanza e del programma formativo indicato dall'Associazione nel quale viene indicata l'attuazione di un accertamento finale mediante esame, come previsto dalla normativa regionale richiamata;

RILEVATO che sarà inserito, nella Commissione finale di verifica, un rappresentante del Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti della Giunta Regionale che assumerà le funzioni di Presidente della Commissione;

DATO ATTO che nessun costo relativo allo svolgimento del Corso e degli esami finali può essere posto a carico della Regione Abruzzo e che, pertanto, l'Associazione richiedente è tenuta ad assumere i costi per lo svolgimento del corso e per gli esami finali (compensi e rimborsi spese a Docenti, Commissari, affitto locali, attrezzature, ecc);

ATTESO che sul territorio regionale è necessario poter disporre, attraverso specifica formazione, di personale idoneo al controllo degli animali d'affezione in grado di coadiuvare gli organi preposti;

RITENUTO di poter autorizzare lo svolgimento del corso;

DATO ATTO che sul territorio regionale della Regione Abruzzo possono esercitare l'attività di Guardia Zoofila, nell'ambito del territorio provinciale di appartenenza, solo ed esclusivamente i soggetti formati e riconosciuti ai sensi del richiamato art. 25 della L.R. n. 47/2013 che siano inoltre in possesso di un tesserino con fotografia, rilasciato dagli organi della Regione Abruzzo;

ATTESO che, ottenuta la nomina a Guardia Zoofila da parte della Regione Abruzzo, l'art. 6 della Legge n. 189/04, consente alle associazioni riconosciute di chiedere la nomina delle Guardie Zoofile a Guardie Particolari Giurate, nominate con apposito decreto rilasciato dal Prefetto, addette alla vigilanza sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali;

DATO ATTO che l'art. 133 e segg. del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) consente infatti al Prefetto, nel caso di specie, di nominare G.P.G. da destinare agli specifici compiti di vigilanza, limitatamente alle competenze (*vigilanza sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali*) e al territorio provinciale di pertinenza, ai sensi dell'art. 25, comma 5 della L.R. n. 47/2013, per quanto concerne il territorio della Regione Abruzzo;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e le sue successive modifiche ed integrazioni;



DETERMINA

- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa -

- 1) di autorizzare l'Associazione "Guardie Ambientali d'Italia" Sez. Marsica Sede Legale via dei Mirtilli n° 5 Scurcola Marsicana (AQ), allo svolgimento di un Corso di Formazione per Guardie Zoofile di cui al programma presentato dall'Associazione stessa in data 01/12/2021;
- 2) di dare atto che nessun costo relativo allo svolgimento del Corso e degli esami finali può essere posto a carico della Regione Abruzzo e che, pertanto, l'Associazione richiedente è tenuta ad assumere i costi per lo svolgimento del corso e per gli esami finali (compensi e rimborsi spese a Docenti, Commissari, affitto locali, attrezzature, ecc);
- 3) di invitare l'Associazione a richiedere a questo Servizio la nomina della Commissione d'esame indicando nella richiesta i nominativi e le qualifiche dei Commissari d'esame;
- 4) di riservare alla Regione Abruzzo la nomina del Presidente della Commissione d'esame e rinviare ad un successivo atto l'approvazione della Commissione d'esame finale del corso;
- 5) di demandare al Presidente della Commissione d'esame il compito di trasmettere i nominativi dei soggetti abilitati al Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti della Giunta Regionale, per la successiva iscrizione all'Albo regionale delle Guardie Zoofile, previo provvedimento del Dirigente del Servizio;
- 6) di trasmettere copia del presente provvedimento all'Associazione richiedente;
- 7) di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A.;
- 8) di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Dipartimentale ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli



L'ESTENSORE

Tina Maiori Caratella

Tina Maiori Caratella

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

dr.ssa Roberta Torlone

Roberta Torlone

ATTI DELLO STATO

SENTENZE

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 06.10.2021, N. 228.

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza n. 228 del 6 ottobre 2021 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1 c), lettere a), b), c) e d) (*recte*: comma 1, lettera c), della legge della Regione Abruzzo 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), nella parte in cui inserisce il comma 3-*bis*, lettere a), b), c) e d), all'art. 16 della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di Usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 6-11 giugno 2020, depositato in cancelleria il 12 giugno 2020, iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2020.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Giancarlo	CORAGGIO	Presidente
-	Giuliano	AMATO	Giudice
-	Silvana	SCIARRA	”
-	Daria	de PRETIS	”
-	Nicolò	ZANON	”
-	Franco	MODUGNO	”
-	Augusto Antonio	BARBERA	”
-	Giulio	PROSPERETTI	”
-	Giovanni	AMOROSO	”
-	Francesco	VIGANO'	”
-	Luca	ANTONINI	”
-	Stefano	PETITTI	”
-	Angelo	BUSCEMA	”
-	Emanuela	NAVARRETTA	”
-	Maria Rosaria	SAN GIORGIO	”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1 c), lettere a), b), c) e d) (*recte*: comma 1, lettera c), della legge della Regione Abruzzo 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), nella parte in cui inserisce il comma 3-bis, lettere a), b), c) e d), all'art. 16 della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di Usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 6-11 giugno 2020, depositato in cancelleria il 12 giugno 2020, iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2020.

Omissis

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera c), della legge della Regione Abruzzo 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), nella parte in cui inserisce il comma 3-bis, lettere a), b), c) e d), all'art. 16 della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, recante «Norme in materia di Usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative»

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2021.

Presidente Giancarlo CORAGGIO

Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2021

SENTENZA 06.10.2021, N. 229

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza n. 229 del 6 ottobre 2021 nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 3, lettera b), numeri 1), 3), 4) e 5), e 7; 3, commi 2, 3 e 4; 5, comma 11, e 9, comma 6, della legge della Regione Abruzzo 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), nonché dell'art. 1, comma 1, lettere a) e d), della legge della Regione Abruzzo 9 luglio 2020, n. 16, recante «Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni», promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati, rispettivamente, il 6-11 giugno ed il 14-16 settembre 2020, depositati in cancelleria, rispettivamente, il 12 giugno ed il 22 settembre 2020, iscritti, rispettivamente, al n. 52 e al n. 87 del registro ricorsi 2020 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28 e n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2020.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giancarlo	CORAGGIO	Presidente
- Giuliano	AMATO	Giudice
- Silvana	SCIARRA	”
- Daria	de PRETIS	”
- Nicolò	ZANON	”
- Franco	MODUGNO	”
- Augusto Antonio	BARBERA	”
- Giulio	PROSPERETTI	”
- Giovanni	AMOROSO	”
- Francesco	VIGANO'	”
- Luca	ANTONINI	”
- Stefano	PETITTI	”
- Angelo	BUSCEMA	”
- Emanuela	NAVARRETTA	”
- Maria Rosaria	SAN GIORGIO	”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 3, lettera *b*), numeri 1), 3), 4) e 5), e 7; 3, commi 2, 3 e 4; 5, comma 11, e 9, comma 6, della legge della Regione Abruzzo 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), nonché dell'art. 1, comma 1, lettere *a*) e *d*), della legge della Regione Abruzzo 9 luglio 2020, n. 16, recante «Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni», promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati, rispettivamente, il 6-11 giugno ed il 14-16 settembre 2020, depositati in cancelleria, rispettivamente, il 12 giugno ed il 22 settembre 2020, iscritti, rispettivamente, al n. 52 e al n. 87 del registro ricorsi 2020 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28 e n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2020.

Omissis

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2020; riuniti i giudizi,

1) *dichiara* cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 3, lettera *b*), numeri 3), 4) e 5), 2, e 7; 3, commi 2, 3 e 4; 5, comma 11; e 9, comma 6, della legge della Regione Abruzzo 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), promosse, in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 52 del 2020 indicato in epigrafe;

2) *dichiara* cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera *d*), della legge della Regione Abruzzo 9 luglio 2020, n. 16, recante «Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni», promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dal

Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 87 del 2020 indicato in epigrafe;

3) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, lettera *b*), numero 1), della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020, nonché dell'art. 1, comma 1, lettera *a*), della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2020, promosse, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2021.

Presidente Giancarlo CORAGGIO

Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2021

SENTENZA 10.11.2021, N. 235**CORTE COSTITUZIONALE**

Sentenza n. 235 del 10 novembre 2021 nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 779, 780 e 782, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020); dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020), e dell'art. 8, comma 1, lettere a) e c), della legge della Regione Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021), promossi dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, nel giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Regione Abruzzo, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, con ordinanze del 30 ottobre 2020 e del 28 aprile 2021, iscritte, rispettivamente, ai numeri 20 e 108 del registro ordinanze 2021 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 24 e 33, prima serie speciale, dell'anno 2021.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Giancarlo	CORAGGIO	Presidente
-	Giuliano	AMATO	Giudice
-	Silvana	SCIARRA	”
-	Daria	de PRETIS	”
-	Franco	MODUGNO	”
-	Augusto Antonio	BARBERA	”
-	Giulio	PROSPERETTI	”
-	Giovanni	AMOROSO	”
-	Francesco	VIGANO'	”
-	Luca	ANTONINI	”
-	Stefano	PETITTI	”
-	Angelo	BUSCEMA	”
-	Emanuela	NAVARRETTA	”
-	Maria Rosaria	SAN GIORGIO	”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 779, 780 e 782, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020); dell'art. 8, comma 1, lettera *a*), della legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020), e dell'art. 8, comma 1, lettere *a*) e *c*), della legge della Regione Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021), promossi dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, nel giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Regione Abruzzo, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, con ordinanze del 30 ottobre 2020 e del 28 aprile 2021, iscritte, rispettivamente, ai numeri 20 e 108 del registro ordinanze 2021 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 24 e 33, prima serie speciale, dell'anno 2021.

Omissis

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera *a*), della legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettere *a*) e *c*), della legge della Regione Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021);

3) *dichiara* inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 779, 780 e 782, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) sollevate, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 41, 81, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmato a Parigi il 20 marzo 1952, dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, con le ordinanze indicate in epigrafe;

4) *dichiara* inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 779, ultimo periodo, della legge n. 205 del 2017, sollevate, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 41, 81, 97, 117, primo comma, quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot.

addiz. CEDU, e 119, commi primo e sesto, Cost., dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2021.

Presidente Giancarlo CORAGGIO

Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2021

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI ELICE

Avviso di deposito variante al Piano Regolatore Generale proroga termini.



COMUNE DI ELICE

Provincia di Pescara

Ufficio Tecnico

Tel. 0859609138 e-mail: tecnico@comune.elice.pe.it

PEC: postacert@pec.comune.elice.pe.it

AVVISO DI DEPOSITO VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE
PROROGA TERMINI

Il Responsabile del Servizio

Vista la Legge Regionale n. 70/95;

Visto il D.L.vo n. 267/2000,

RENDE NOTO

Visto il precedente avviso prot. n. 5842 del 25/11/2021, di pari oggetto;

Rilevato che, per un disguido di carattere tecnico, le tavole del P.R.G. non sono state visibili e, quindi, consultabili, per un periodo di tempo sul sito istituzionale;

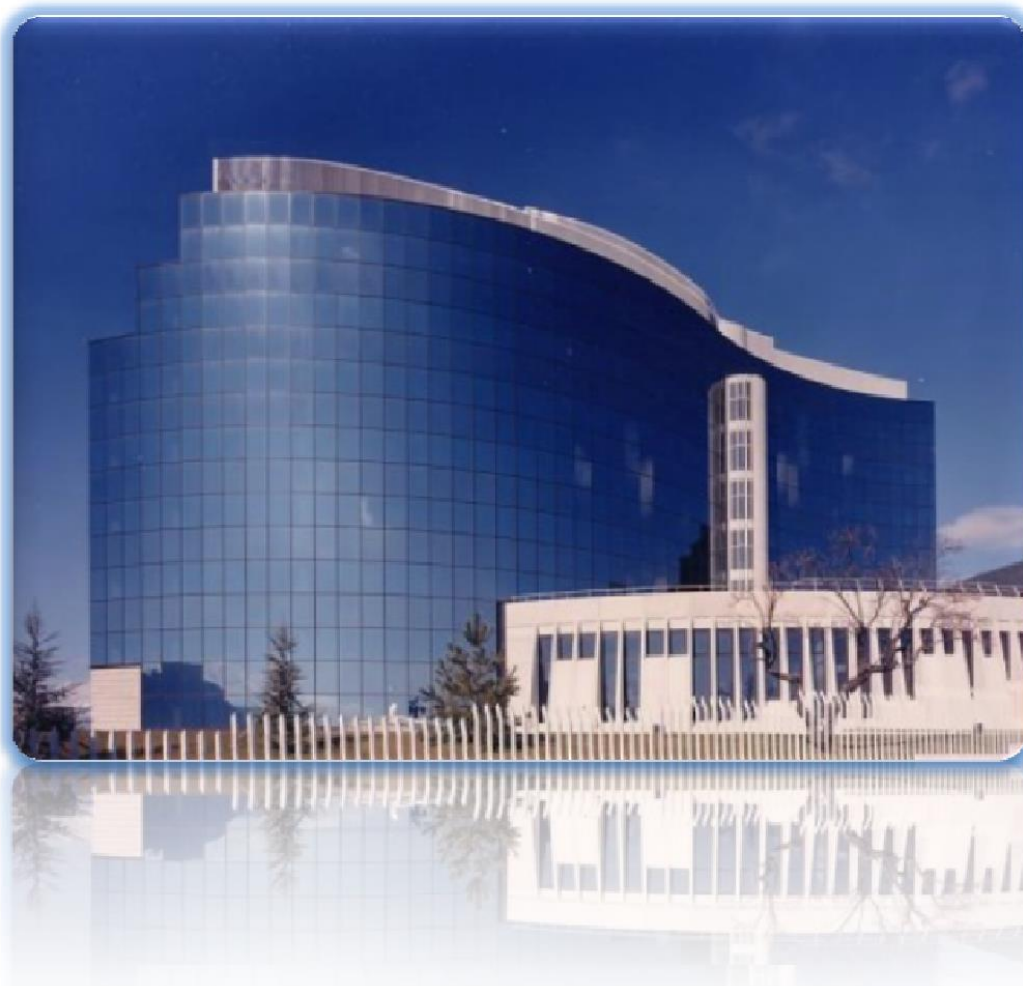
Ritenuto, pertanto riaprire i termini per la presentazione delle osservazioni, decorrenti dalla data della nuova inserzione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, fatte salve le osservazioni già pervenute;

Che presso l'Ufficio di Segreteria è depositato, a libera visione del pubblico, per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, a decorrere dalla data di inserzione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, la variante al Piano Regolatore Generale, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2021, esecutiva.

Che entro il periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni;

Le citate osservazioni e gli eventuali grafici, dovranno essere redatti in carta legale, unitamente a copia in carta semplice.

Gli elaborati del P.R.G. sono consultabili sul sito internet istituzionale dell'Ente, all'indirizzo:
www.comune.elice.pe.itIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
Gianfranco de Massis



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it